

ITALIA SINGAPORE VIETNAM



Rapporti commerciali
e Guida paese




Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

ITALIA SINGAPORE VIETNAM



Rapporti commerciali
e Guida paese



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

Questa edizione vede la luce in prossimità di una nuova missione istituzionale diretta in Vietnam e Singapore a ribadire l'impegno del CNDCEC sul fronte dell'internazionalizzazione, per promuovere e rafforzare l'acquisizione di competenze ed esperienze utili, e direi anche indispensabili, per sostenere oggi i nostri clienti.

I processi produttivi e il finanziamento delle attività aziendali avvengono oggi in contesti sempre più globalizzati e complessi e richiedono non solo competenze interdisciplinari ma anche capacità di integrare conoscenze di modelli e opportunità presenti in altri mercati. Il nuovo Consiglio nazionale, insediatosi lo scorso 1° giugno, ha con convinzione deciso di proseguire e rafforzare le attività connesse all'internazionalizzazione attraverso un programma ampio di formazione specialistica con apposite missioni.

Si è altresì costituito un apposito Osservatorio che vedrà la partecipazione delle istituzioni di maggior rilievo, consolidando le esperienze passate di fruttuosa collaborazione, che curerà l'elaborazione di ricerche e documenti dedicati ai diversi segmenti e settori di interesse per la nostra professione. Operiamo in un contesto che vede aumentato il rischio imprenditoriale, la digitalizzazione, l'imperativo di sostenibilità e l'incrocio tra diverse legislazioni che ci chiama ad essere – come sempre – capaci di dare precise e utili risposte. Sono quindi fiducioso che anche questa pubblicazione e la missione, quasi in partenza mentre si stampano queste pagine, daranno quel concreto e doveroso ausilio ai numerosi colleghi.

Elbano de Nuccio

*Presidente del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili*

ISBN 978-88-99517-35-9

© Copyright Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

A cura della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Si ringrazia Intesa Sanpaolo per la collaborazione e il supporto.

INTESA  **SANPAOLO**

Si ringrazia Dezan Shira & Associates per i preziosi contributi forniti in relazione alle informazioni sul sistema Vietnam e sul sistema Singapore.

 **DEZAN SHIRA & ASSOCIATES**
Il Vostro Partner in Asia

Si ringraziano per il supporto:

fidinam

IC
IN PARTNERSHIP

Finito di stampare a Novembre 2022.

Indice

Presentazione	9
----------------------	---

SISTEMA ITALIA	13
-----------------------	----

1. Presentazione del Paese	15
-----------------------------------	----

1.1. Forma di governo	15
1.2. Il Parlamento	15
1.3. Il Governo	16
1.4. La Magistratura	17
1.5. Lingua e moneta	18
1.6. Outlook economico	18

2. Intraprendere un'attività d'impresa in Italia	25
---	----

2.1. L'ufficio di rappresentanza	25
2.2. La stabile organizzazione	26
2.3. La costituzione di una società	28

3. Il sistema di tassazione	34
------------------------------------	----

3.1. IRES	34
3.2. IRAP	36
3.3. IRPEF	36
3.4. IVA	37

4. I rapporti di lavoro nel mercato	38
--	----

5. Forme di incentivazione ed aiuti agli investitori e alle imprese	42
--	----

5.1. Start up e PMI innovative	42
5.2. Credito di imposta per investimenti in beni strumentali	43
5.3. Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e Zone Economiche Speciali ("ZES")	44
5.4. Aiuto alla crescita economica (c.d. "ACE")	46
5.5. Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo	46
5.6. Beni strumentali - Nuova Sabatini	48

5.7. Patent box	48
5.8. Ecobonus e Sisma bonus	49
5.9. Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle PMI	49
5.10. Fondi Europei	50
5.11. Altri incentivi ed agevolazioni	50
6. Alcuni temi doganali: "origine" e accordi di libero scambio	51
6.1. L'origine preferenziale e non preferenziale	53
6.2. Gli accordi di libero scambio	54

SISTEMA SINGAPORE 57

1. Presentazione del Paese	59
1.1. Il sistema politico	59
1.2. Il sistema giuridico	60
1.3. Il sistema economico	61
1.4. Il sistema bancario	62
1.5. La bandiera e la moneta	62
1.6. Singapore nell'ASEAN	63
1.7. Rapporti economici con l'Italia	63
1.8. La tutela della proprietà intellettuale	65
2. Intraprendere un'attività a Singapore	66
2.1. Private companies limited by shares	66
2.2. Filiale	67
2.3. Uffici di rappresentanza	69
2.4. Società a capitale variabile	69
3. Il sistema di tassazione	72
3.1. Imposta sul reddito delle società	72
3.2. Imposta sul reddito delle persone fisiche	74
3.3. Imposta sui beni e servizi (GST)	75
3.4. Ritenute e altre imposte	76
3.5. Audit e adempimenti	78

4. Il mercato del lavoro	82
4.1. Legge sull'occupazione	82
4.2. Contratti di lavoro	84
4.3. Visti e permessi di lavoro	86
4.4. Cessazione del rapporto di lavoro	87
5. Forme di incentivazione ed aiuti agli investitori e alle imprese	89
5.1. Le agenzie governative e i settori di riferimento	89
5.2. Progressive Wage Credit Scheme (PWCS)	90
5.3. Esenzione fiscale per le start-up (SUTE)	91
5.4. L'Esenzione fiscale parziale (PTE)	91
5.5. Finanziamenti per le imprese – il Financing Scheme-Trade loan, il Financing Scheme-Project loan e il Temporary Bridging loan	91
5.6. I Finanziamenti per le PMI: SME working capital loan e SME fixed assets loan	92
5.7. Il Venture Debt loan e il Merger and Acquisition loan	92
5.8. Il 100% investment allowance scheme	94
5.9. L'Enterprise Development grant (EDG)	94
5.10. Il Pioneer Certificate Incentive (PC) e il Development and Expansion Incentive (DEI)	95
5.11. Ulteriori incentivi: la trasformazione digitale e il post COVID-19	95
6. Gli accordi di libero scambio e la strategia di Singapore	97
6.1. L'accordo di libero scambio tra UE e Singapore	100
6.2. Regole di origine	102
6.3. Prove dell'origine	103
SISTEMA VIETNAM	105
1. Presentazione del Paese	107
1.1. Quadro Politico	107
1.2. Sistema giuridico	108
1.3. Lingua, moneta e istruzione	109
1.4. Dati economici e finanziari	110
1.5. Il sistema bancario	113
1.6. Produzione industriale	113

2. Intraprendere un'attività in Vietnam	116
2.1. L'ufficio di rappresentanza	116
2.2. La succursale (branch)	116
2.3. La società	117
2.4. La joint venture	117
2.5. Contratti di cooperazione internazionale (Public Private Partnership PPP)	118
2.6. I principali adempimenti per la costituzione di una società	118
 3. Il sistema di tassazione	121
3.1. Le principali imposte del Vietnam	121
3.2. La contabilità e la tenuta dei registri contabili	123
3.3. Tabella di marcia verso gli IFRS	128
3.4. Gli IFRS in Vietnam	129
 4. Il mercato del lavoro	131
4.1. Come si assume il personale?	131
4.2. Tipi di visti	132
4.3. Contratti di lavoro in Vietnam	135
4.4. Obblighi fiscali per i dipendenti dell'azienda	138
 5. Forme di incentivazione ed aiuti agli investitori e alle imprese	142
5.1. Agevolazioni per settori	142
5.2. Agevolazioni per ubicazione	143
5.3. Agevolazioni per progetti	143
 6. Gli accordi di libero scambio e la strategia del Vietnam	145
6.1. L'accordo di libero scambio tra UE e Vietnam	147
6.2. Regole di origine	149
6.3. Prove dell'origine	150

Presentazione

Carissime Colleghe e carissimi Colleghi

è sotto i nostri occhi, e non solo da adesso, il cambiamento in corso del paradigma del commercio mondiale così come le delicate relazioni internazionali ad esso sottostanti. Quali parti in causa di tale cambiamento, come commercialisti, non possiamo ignorarne cause e conseguenze. Il ruolo che rivestiamo, nel fornire un quotidiano e multidisciplinare supporto alle tantissime imprese nostre clienti, ci impone di essere esperti conoscitori anche delle dinamiche internazionali.

Basta riflettere su quanto accaduto in questi ultimi quattro anni, e in particolare degli ultimi due, per verificare che davvero numerosi e complicati sono stati - e sono tuttora - i cambiamenti in atto, soprattutto per i soggetti economici di minori dimensioni, meno strutturati ed anche meno esperti nei rapporti con i Paesi esteri: dapprima la guerra “dei dazi”, poi la Brexit e subito dopo la pandemia hanno completamente riscritto le regole del commercio dando anche una fortissima spinta ad un *e-commerce* a volte del tutto improvvisato e selvaggio, e dunque assolutamente pericoloso se non gestito con consapevolezza e competenza.

A seguire, dopo il periodo più buio del Covid-19 e finalmente una ripresa dell'economia, si è assistito a un aumento dei prezzi che ha visto, tra l'altro, il decuplicarsi del costo dei noli marittimi e l'allungamento dei tempi medi dei trasporti via mare, da cui è scaturito un primo ripensamento della gestione delle scorte e del modello “just in time” che per lungo tempo ha dominato le strategie aziendali.

Infine, la più recente guerra e occupazione di alcuni territori dell'Ucraina da parte delle forze militari russe, con le conseguenti misure restrittive adottate da vari Paesi, tra cui l'Unione Europea, hanno completamente disfatto quegli equilibri commerciali ai quali da circa un paio di decenni eravamo abituati.

Queste riflessioni introduttive ci evidenziano la stretta correlazione tra commercio estero e geopolitica, e ci vedono attori chiamati a “reggere” se non sempre “guidare” il cambiamento imposto, affidandoci quindi un ruolo ancora più delicato rispetto al passato. La catena globale del valore, molto spesso allocata in Paesi differenti in virtù di precedenti strategie di delocalizzazione, sconta oggi un approccio votato ad un “re-shoring” o “friend-shoring” per riavvicinare le fasi produttive e contenere i rischi dell'attuale situazione di incertezza.

In tutto questo sappiamo bene quanto il nostro ruolo sia di fondamentale importanza ed è un impegno in prima linea. Le aziende più grandi e meglio strutturate, sebbene non immuni ai rischi derivanti dai fenomeni sopra descritti, sono in grado di affrontare

le criticità con maggiore autonomia, mentre i soggetti minori, per loro stessa struttura, non hanno questa possibilità e sono spesso alla ricerca di un aiuto soprattutto sul fronte internazionale, anche in termini di operazioni di import/export da effettuare. Anche e forse soprattutto su tale fronte, il supporto a noi richiesto assume un ruolo delicato e importante.

La nostra economia nazionale si basa per un terzo sul valore delle esportazioni e le tante PMI italiane nostre clienti sono apprezzate a livello internazionale per le formidabili capacità di trasformazione; appare dunque più che evidente come il supporto che i professionisti possono fornire anche alla crescita - sia in termini di struttura che di valore esportato - di queste piccole aziende esportatrici diventa fondamentale per tutto il sistema nazionale. La crescita, in termini di competenze, di queste piccole realtà avviene anche con il contributo che l'AICEC cerca di fornire ai professionisti mediante le proprie iniziative che tendono a divulgare la cultura dell'internazionalizzazione per aumentare il grado di consapevolezza necessario ad affrontare i Paesi esteri, tanto in termini di collocazione del proprio output quanto con riferimento ai mercati di approvvigionamento. Nell'attuale panorama geografico in cui i Paesi dell'area denominata ASEAN ricoprono un ruolo fondamentale in termini di numerosità della popolazione e di opportunità commerciali, collocandosi al primo posto tra le destinazioni geografiche delle esportazioni mondiali, abbiamo scelto di concentrare la nostra attenzione sul Vietnam e su Singapore, per le peculiarità che questi due territori possiedono e per le enormi opportunità di crescita degli scambi commerciali che potranno instaurarsi.

Dall'export all'insediamento estero, passando per le varie fasi intermedie del complesso processo di internazionalizzazione, resta determinante l'apporto di noi commercialisti, interlocutori naturali delle PMI e sempre più affermate risorse di riferimento anche nel complesso degli attori istituzionali che operano nel settore dell'internazionalizzazione, che ormai ci considerano un asset particolarmente prezioso dell'intero sistema. Anche per questo motivo ringraziamo sentitamente le Ambasciate e l'intero sistema della rete diplomatica italiana all'estero che sempre ci supporta nelle iniziative, concedendo il Patrocinio alle nostre missioni e intervenendo in prima persona per testimoniare l'efficacia del Sistema Italia nel supportare le imprese italiane interessate ai rapporti con controparti estere.

Il raggiungimento di questa importante considerazione da parte degli attori istituzionali operanti nel supporto all'internazionalizzazione delle imprese e dei professionisti è stato uno degli obiettivi che fin dall'inizio ha caratterizzato l'operato dell'AICEC e dell'intero CNDCEC. Tutto ciò è stato possibile grazie alla serietà e alla competenza con cui fino ad oggi ci siamo adoperati - e continueremo a farlo - per fornire quelle informazioni ne-

cessarie ad accompagnare concretamente le nostre aziende nell'approccio con i mercati esteri.

Ma è doveroso evidenziare che tutto ciò è stato possibile anche e soprattutto grazie alla vostra sempre numerosa partecipazione alle nostre iniziative, che ha rappresentato e rappresenta per noi un continuo stimolo nell'offrire formazione e informazione qualificata e una sfida per cercare di fornire competenze adeguate ai cambiamenti in corso. Nell'augurarvi una buona lettura vi porgo il mio ringraziamento più sincero.

Giovanni Gerardo Parente

Presidente Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili

Sistema Italia



1. Presentazione del Paese

1.1. Forma di governo

Lo stato italiano è una repubblica parlamentare basata sul principio della separazione dei poteri: il potere legislativo è attribuito al Parlamento, organo rappresentativo della volontà popolare, il potere esecutivo è attribuito al Governo, che opera sulla base della fiducia ottenuta dall'organo legislativo e la Magistratura, ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, esercita il potere giudiziario.

Al di fuori e al di sopra dei tradizionali poteri dello stato si colloca il Presidente della Repubblica, massima carica dello stato e rappresentante dell'unità nazionale, che è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale monocratico, imparziale e *super partes* cui sono riconosciute specifiche e predeterminate prerogative essenzialmente volte a garantire l'equilibrio e la separazione tra gli altri poteri dello stato e la salvaguardia della Costituzione, che rappresenta la legge fondamentale e suprema dello stato italiano.

Più partitamente, la Costituzione, nei primi dodici articoli sancisce i principi fondamentali della Repubblica Italiana, nella Parte prima individua i diritti e i doveri dei cittadini nell'ambito dei rapporti etico-sociali, economici e politici e, nella Parte seconda, disciplina l'ordinamento della Repubblica, vale a dire gli organi che la caratterizzano, gli enti locali, nonché, da ultimo, le garanzie costituzionali.

Ciò premesso, si delineano, nel prosieguo, i tratti maggiormente caratterizzanti gli organi cui la Costituzione attribuisce i tre poteri fondamentali dello stato.

1.2. Il Parlamento

Il Parlamento è un organo costituzionale, rappresentativo della volontà politica del corpo elettorale ed è suddiviso in due camere (c.d. bicameralismo perfetto): la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, che presentano elementi di differenza in ordine al limite di età richiesto per l'elettorato attivo e passivo, al numero dei componenti e alla presenza, in Senato, di membri non elettivi.

La funzione tradizionale e prevalente del Parlamento è quella legislativa e viene esercitata dalle Camere collettivamente, mediante un *iter* di approvazione delle leggi che ri-

chiede la perfetta coincidenza della volontà di entrambi i rami del Parlamento e, dunque, l'approvazione dell'identico testo di legge da parte delle due Camere.

Tutte le leggi, dopo aver ottenuto l'approvazione parlamentare nei termini suddetti, devono essere promulgate dal Presidente della Repubblica, il quale, nel ruolo di garante della Costituzione, può rinviare, nell'ipotesi di vizi formali o sostanziali dell'atto approvato dal Parlamento, il testo alle Camere con messaggio motivato, chiedendone un riesame; per il principio della separazione dei poteri non esiste, ad ogni modo, un diritto di veto del Presidente dal momento che se il testo di legge viene nuovamente approvato dalle Camere – cui, come detto, è attribuito il potere legislativo – il Presidente è obbligato a promulgare la legge.

Successivamente alla promulgazione, la legge viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che rappresenta la fonte di conoscenza ufficiale delle norme in vigore in Italia; decorsi, di norma, 15 giorni dalla pubblicazione (termine che, se previsto nella stessa legge, può essere maggiore o minore), la legge entra in vigore.

1.3. Il Governo

Il Governo è l'organo costituzionale che esercita il potere esecutivo ed è composto dal Presidente del Consiglio, nominato dal Presidente della Repubblica, e dai ministri – parimenti nominati da quest'ultimo, su proposta del Presidente del Consiglio e posti a capo di determinati apparati amministrativi – che insieme costituiscono il Consiglio dei Ministri.

Entro dieci giorni dalla sua formazione, ogni Governo deve ottenere l'approvazione da parte delle due Camere, c.d. fiducia parlamentare, che deve persistere per tutta la durata del mandato; se infatti, nel corso della legislatura il rapporto fiduciario tra il potere legislativo e quello esecutivo viene meno, il Governo è costretto a rassegnare le dimissioni.

La funzione esecutiva viene esercitata dal Governo mediante l'individuazione, l'attuazione ed il coordinamento degli indirizzi politici, economici e finanziari nazionali; spetta, altresì, al Governo il ruolo di rappresentanza degli interessi dello stato italiano in ambito internazionale (c.d. politica estera), nonché in ambito europeo, ove un rappresentante del Governo partecipa al Consiglio dell'Unione europea, organo decisionale della stessa.

Al Governo è attribuita la potestà di emanare regolamenti – che costituiscono una fonte del diritto secondaria – attraverso i quali può attuare ed integrare le disposizioni legislative, può disciplinare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e, in via generale, può regolare materie che la Costituzione non riserva in via esclusiva alla legge.

In due ipotesi, previste e disciplinate in modo tassativo dalla Costituzione, il Governo può esercitare altresì la funzione legislativa, tradizionalmente attribuita al Parlamento.

La prima è quella in cui il Parlamento stesso conferisce al Governo il potere di emanare degli atti aventi forza di legge, c.d. decreti legislativi, sulla base di un'apposita legge delega che fissa i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi, il termine entro cui la delega deve essere esercitata e l'oggetto specifico della stessa.

La seconda ipotesi, invece, consente al Governo, in casi straordinari di necessità e urgenza che richiedono un intervento legislativo immediato, di adottare autonomamente e sotto la propria responsabilità degli atti provvisori aventi forza di legge – c.d. decreti legge – che devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro i successivi sessanta giorni, pena la perdita di efficacia sin dalla loro emanazione.

Ad ogni modo, in caso di mancata conversione, le Camere possono disciplinare, con apposita legge, i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge non convertito.

1.4. La Magistratura

Il potere giudiziario è attribuito alla Magistratura, che si configura come l'insieme degli organi che esercitano la funzione giurisdizionale in posizione di terzietà e imparzialità rispetto agli altri poteri dello stato.

La giurisdizione si distingue in ordinaria (civile e penale) e speciale (amministrativa, contabile, tributaria e militare) e, salvo eccezioni e particolari scelte di rito processuale, si fonda su tre gradi di giudizio.

Lo strumento di attuazione della funzione giurisdizionale è il giusto processo, in relazione al quale la Costituzione individua, come principi fondamentali, la terzietà e l'imparzialità del giudice, lo svolgimento nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, nonché la sua ragionevole durata.

La funzione giurisdizionale viene esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Al precipuo fine di assicurare l'imparzialità e l'autonomia della magistratura, la Costituzione attribuisce ad un apposito organo, il Consiglio superiore della magistratura, la competenza esclusiva in materia di assegnazioni degli incarichi, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati.

1.5. Lingua e moneta

La lingua ufficiale della Repubblica italiana è l'italiano.

Il 1° gennaio 2002 l'Italia e altri 11 Stati dell'Unione europea hanno introdotto le banconote e le monete in euro per sostituire le rispettive valute nazionali di ciascun paese; ad oggi l'euro rappresenta la moneta ufficiale di 19 dei 27 paesi membri dell'UE che insieme costituiscono l'area dell'euro, ufficialmente detta zona euro.

1.6. Outlook economico


1.6.1. La congiuntura economica

Dopo il crollo verificatosi nel 2020 a seguito dell'emergenza pandemica, il Prodotto interno lordo dell'economia italiana è rimbalzato in maniera significativa nel corso del 2021 ed è atteso in crescita anche per il 2022. Il trend congiunturale di crescita post-pandemico è però mutato nel corso dell'anno a seguito dell'aumento dei tassi di interesse deciso dalle banche centrali per contenere le spinte inflazionistiche che già sul finire del 2021 hanno cominciato a farsi sentire negli Usa e in Europa.

Secondo il Fondo monetario internazionale (World Economic Outlook, ottobre 2022), nel corso del 2023 l'economia italiana tornerà in recessione e il Pil farà registrare un calo dello 0,2% a fronte di una crescita nell'area dell'euro dello 0,5%. Le stime dell'IMF per l'Italia nel 2023 contrastano con quelle diffuse dal governo italiano (settembre 2022) nella NadeF 2022 che si aspetta, invece, una crescita del Pil dello 0,6%.

La causa principale dell'inversione di tendenza in atto è lo shock energetico unito alle strozzature dal lato dell'offerta in relazione alla crescente richiesta di materie prime e input intermedi specifici (quali i semiconduttori) divenuti essenziali nelle catene produttive globali. La forte ripresa del commercio mondiale nel 2021, a seguito del graduale superamento dell'emergenza pandemica negli Usa e in Europa, è proseguita anche nella prima parte del 2022 determinando le prime importanti strozzature nell'offerta e un primo significativo shock energetico. La guerra russo-ucraina scoppiata nella primavera del 2022, insieme al persistere dell'emergenza pandemica in Asia, ha determinato ulteriori strozzature nell'offerta e un ulteriore pesante shock energetico.

Grafico 1. Andamento del Pil reale (valori concatenati con anno di riferimento 2015). Anni 2007-2025



*Stime Mef (Settembre 2022)

Fonte: Elaborazione FNC su dati Istat e Mef

L'inversione di tendenza sul piano congiunturale è stata rilevata immediatamente attraverso gli indicatori relativi alla fiducia delle imprese. In particolare, l'andamento dell'indice composito dei responsabili degli acquisti (PMI) ha rivelato il mutamento congiunturale già nel secondo semestre del 2021. L'indice, infatti, dopo aver raggiunto il livello più alto dall'inizio della pandemia a maggio 2021, ha cominciato a contrarsi gradualmente. L'ultima rilevazione di ottobre 2022 segnala il livello minimo degli ultimi 20 mesi.

In linea con la crescita del Pil nella prima parte del 2022 e, soprattutto, grazie alla forte crescita del 2021, l'occupazione ha raggiunto livelli molto elevati superando la soglia dei 23 milioni alla fine del secondo trimestre 2022 e portando il tasso di occupazione al 60,2%. Allo stesso tempo, complice anche la debole dinamica delle forze di lavoro, il tasso di disoccupazione è sceso all'8,1%, il livello più basso dell'ultimo decennio.


I consumi delle famiglie, dopo la forte ripresa del 2021, sono risultati in aumento anche nella prima metà del 2022. La situazione patrimoniale delle famiglie italiane è rimasta solida. All'inizio del 2022, il debito delle famiglie è risultato pari al 64,2% del reddito disponibile, un livello nettamente inferiore alla media dell'area euro (97,7%).

La ripresa e la spinta della domanda sono ben visibili anche nell'andamento del credito grazie all'accelerazione dei prestiti alle imprese e della tenuta dei prestiti concessi alle famiglie. La formazione di un accumulo di risparmio per le famiglie italiane durante la fase acuta dell'emergenza pandemica nel 2020 e 2021 unitamente alla solidità finan-

ziaria delle famiglie italiane ha determinato un aumento della domanda di prestiti per l'acquisto di beni immobiliari.

Gli investimenti, anch'essi in crescita nella prima parte del 2022, sono stati sostenuti in modo particolare dalla spesa in costruzioni favorita dalle agevolazioni fiscali introdotte nel corso del 2020. Nel secondo trimestre del 2022, il rapporto tra investimenti e Pil ha raggiunto il 21%.

Grafico 2. Investimenti fissi lordi in percentuale del Pil. Valori a prezzi correnti. Anni 2007-2021



Fonte: Elaborazioni FNC su dati Istat

L'inflazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'eurozona è salita progressivamente fino a sfiorare il 10% a settembre 2022 con punte superiori al 20% in Estonia, Lettonia, Lituania e Ungheria, mentre in Italia (9,4%) l'inflazione è leggermente inferiore alla media Ue (9,9%). La crescita dell'inflazione non si arresta negli Usa (8,2%) nonostante i forti aumenti dei tassi di interesse operati dalla FED americana a partire da marzo 2022.

In linea con la forte ripresa del commercio mondiale, nel 2021 la bilancia commerciale dell'Italia è stata positiva per 44,2 miliardi di euro, ma il saldo commerciale è risultato in calo rispetto al 2020 e, soprattutto, rispetto al 2019. Nel primo semestre del 2022, il saldo commerciale è diventato negativo. A pesare è la componente energia, senza la quale il saldo torna ad essere positivo. La ragione è data dai prezzi delle materie energetiche che sono alla base del forte aumento del valore delle importazioni.

Sul fronte valutario, la forte asimmetria economica tra Usa ed Europa ha determinato un deciso apprezzamento del dollaro nei cui confronti l'euro, nei primi otto mesi del 2022, ha perso l'11%.

1.6.2. La politica economica

Per fronteggiare l'emergenza pandemica, nel 2020 i governi e le banche centrali hanno immediatamente adottato politiche economiche fortemente espansive volte a sostenere i redditi, i consumi e la liquidità delle imprese. Nel corso del 2021 e, soprattutto, nel corso del 2022, di fronte all'acuirsi della crisi energetica e all'aumento dell'inflazione, i governi hanno intrapreso nuove politiche di aiuto rivolte alle imprese e alle famiglie *in primis* per mitigare gli effetti dell'inflazione.

L'Unione europea, nel corso del 2020, per fronteggiare l'impatto devastante sul Pil della pandemia, ha lanciato il Next Generation Eu (NGEU), un piano da 750 miliardi di euro destinato ad affiancare il bilancio 2021-2027 dell'UE. Per fronteggiare lo shock energetico causato dalla guerra russo-ucraina, nel 2022 l'UE ha lanciato il REPowerEU, un piano da 300 miliardi di euro.

Il governo italiano, per favorire un'immediata ripresa economica post-covid, ha concentrato le proprie energie sul PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato nel 2021, che attinge la maggior parte di risorse dal NGEU e che ammonta complessivamente a 235 miliardi di euro. Le principali linee strategiche definite anche missioni del PNRR sono:

- › digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura;
- › rivoluzione verde e transizione ecologica;
- › infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- › istruzione e ricerca;
- › inclusione e coesione;
- › salute.

Il PNRR, oltre alle misure finanziarie destinate a promuovere importanti investimenti economici, prevede anche una serie di riforme di grande valore strategico per l'attuazione stessa del piano. Tra le più importanti la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia, la semplificazione normativa e burocratica, il piano per la promozione della concorrenza e una serie di riforme settoriali declinate all'interno delle singole missioni. A queste si aggiungono poi alcune riforme di accompagnamento come la riforma fiscale e quella per l'estensione e il potenziamento del sistema di ammortizzatori sociali.

Sono tre, invece, gli obiettivi strategici perseguiti dall'UE tramite il REPowerEU:

- › il risparmio energetico;
- › la diversificazione dell'approvvigionamento;
- › la diffusione delle energie rinnovabili.

Il piano si inserisce nell'ambito del Green Deal europeo, già architrave principale del NGEU, e declina la transizione ecologica anche attraverso la necessità di ridurre gradualmente la dipendenza energetica dalla Russia in conseguenza del conflitto in Ucraina.

REPowerEU è concepito come un capitolo aggiuntivo dei singoli PNRR nazionali e, seguendo la logica del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si articola in singoli piani di investimento e riforme legislative di sistema.

1.6.3. Le prospettive economiche

Pur rispettando tutti gli obiettivi previsti nel PNRR e nonostante un impatto migliore delle previsioni sulla crescita economica, il governo, preso atto dell'inversione di tendenza della congiuntura economica e dei rischi di recessione per il 2023, ha rivisto al ribasso la crescita del Pil per il 2023 soprattutto a causa dell'impatto decisamente negativo delle nuove stime sull'andamento di alcune variabili esogene come l'export e la domanda estera che subiranno una significativa decelerazione nel 2023 per poi riprendersi rapidamente nel biennio 2024-2025. Ad incidere in maniera negativa sulla crescita economica del 2023 sono, oltre alla domanda estera, il prezzo del petrolio e del gas e l'aumento dei tassi di interesse in corso.

Nelle stime aggiornate a settembre 2022, il governo prevede una crescita del Pil 2023 pari a +0,6% contro la stima precedente, formulata ad aprile 2022, di +2,4%. L'effetto della nuova congiuntura economica è, dunque, particolarmente negativo e pari nel complesso a -1,7 punti percentuali. Non basta, dunque, la spinta positiva del PNRR, poiché l'effetto delle variabili collegate alla crisi russo-ucraina è decisamente più ampio e determinante. A ciò si aggiunga, come già detto in precedenza, che il Fondo monetario internazionale ha espresso una stima molto più pessimistica in relazione alla crescita italiana per il 2023 (-0,2%).

Tabella 1. Previsioni di crescita del Fondo monetario internazionale

	2021	2022	2023
United States	5,7	1,6	1,0
Euro Area	5,2	3,1	0,5
Germany	2,6	1,5	-0,3
France	6,8	2,5	0,7
Italy	6,7	3,2	-0,2
Spain	5,1	4,3	1,2
Japan	1,7	1,7	1,6
United Kingdom	7,4	3,6	0,3
Canada	4,5	3,3	1,5


Fonte: World Economic Outlook, IMF, 22 october 2022

1.6.4. La finanza pubblica

Come è noto, nel 2020, a causa dell'emergenza pandemica e dei piani di sostegno al reddito delle famiglie e alla liquidità delle imprese, i governi nazionali dell'Ue, soprattutto grazie alla sospensione del Fiscal compact, hanno intrapreso politiche fiscali fortemente espansive facendo lievitare in maniera significativa il deficit e il debito pubblico. Anche grazie agli interventi accomodanti della Banca centrale europea che ha lanciato un piano straordinario di acquisto titoli e portato i tassi di interesse reali a un livello negativo, il debito pubblico italiano è cresciuto significativamente nel 2020 fino a raggiungere il 154,9% del Pil.

A fine 2021, il debito pubblico italiano è risultato pari a 2.678 miliardi di euro a fronte dei 1.782 miliardi di euro del Pil. Grazie alla forte ripresa del 2021, con una crescita del Pil nominale pari a +7,3% e alla sostanziale stabilità del tasso di interesse implicito al livello del 2,5%, lo stesso rapporto è sceso al 150,3%, comunque significativamente più elevato rispetto al 134,1% del 2019. Grazie al buon andamento del Pil, nel 2022, il rapporto debito/Pil è previsto scendere ulteriormente al 145,4% fino a raggiungere il 139,3% nel 2025.

Grafico 3. Andamento del rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo. Anni 2007-2025



*Stime Mef (Settembre 2022)

Fonte: Elaborazione FNC su dati Banca d'Italia e Mef

L'effetto combinato del rimbalzo del Pil nel 2022 e lo shock energetico hanno determinato un improvviso aumento delle entrate fiscali facendo salire la pressione fiscale al 43,4% nel 2021 con una previsione di un ulteriore balzo in avanti al 43,9% nel 2023 per poi ridursi gradualmente negli anni seguenti fino ad arrivare al 42,5% nel 2025.

2. Intraprendere un'attività d'impresa in Italia

La scelta relativa alle modalità con le quali un imprenditore estero può operare in Italia dipende da molteplici fattori essenzialmente legati all'organizzazione e agli obiettivi della propria impresa nonché alle peculiarità del mercato italiano.

In generale, un'attività d'impresa può essere esercitata in forma individuale o collettiva, anche sottoscrivendo o acquistando il capitale/le quote di una società già esistente.

È opportuno precisare che con la definitiva entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 83/2022 che ha attuato in Italia la Direttiva (UE) 1023/2019 sui quadri di ristrutturazione preventiva¹, gli imprenditori, individuali o collettivi, devono adottare misure idonee o un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa, anche ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e sono tenuti ad attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi.

Con riferimento alle modalità di avviamento di un'iniziativa imprenditoriale, diverse sono le configurazioni utilizzabili, che vengono di seguito sinteticamente illustrate.

2.1. L'ufficio di rappresentanza

L'ufficio di rappresentanza è la forma più snella di penetrazione sul mercato; attraverso tale modalità, infatti, un soggetto estero è in grado di promuovere direttamente nel territorio italiano i propri prodotti o servizi, con adempimenti e costi contenuti e senza acquisire alcuna soggettività tributaria, evitando impegni amministrativi, contabili e fiscali di particolare rilevanza.

Esso si caratterizza per la presenza sul territorio italiano dell'azienda estera senza che vi sia esercizio dell'attività principale della medesima e consente di sondare in maniera agevole il mercato italiano, promuovendo la propria attività imprenditoriale.

Attraverso l'ufficio di rappresentanza tipicamente vengono svolte funzioni meramente ausiliarie o preparatorie ma utili per la penetrazione dell'impresa straniera sul mercato italiano, quali le attività promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ri-

¹ Si tratta della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

cerca scientifica o di mercato e di consegna di merci. Tali attività possono essere svolte in laboratori, magazzini, depositi, uffici, negozi e show room, sempreché non sia ivi realizzato in modo permanente un intero ciclo produttivo o di vendita, in quanto in tal caso si cadrebbe facilmente nell'ipotesi di stabile organizzazione (occulta), con tutte le conseguenze legate alle relative omissioni.

Dal punto di vista civilistico l'ufficio di rappresentanza non possiede autonomia giuridica rispetto alla casa madre, la quale resta l'unico soggetto responsabile per le obbligazioni sociali assunte nei confronti dei terzi. Vanno osservate, tuttavia, le disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali.

Ai fini fiscali l'impresa estera non è soggetta a tassazione in Italia per la presenza dell'ufficio di rappresentanza a meno che, come si dirà *infra*, esso non rappresenti di fatto una stabile organizzazione del soggetto estero, in quanto svolgente un'attività produttiva o commerciale in senso proprio.

In tal senso occorre prestare attenzione alle attività svolte dall'ufficio di rappresentanza per non incorrere nel rischio che detto ufficio venga riqualificato *ex post* come stabile organizzazione in Italia dell'impresa estera, con la conseguente tassazione in Italia dei redditi quivi prodotti dalla stabile organizzazione.

2.2. La stabile organizzazione

Un'impresa non residente può esercitare la propria attività in Italia per mezzo di una stabile organizzazione. Secondo la definizione fornita dall'OCSE² l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale un'impresa non residente esercita in tutto o in parte la propria attività di impresa in Italia. Essa comprende: una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un'officina, un laboratorio, un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione (sempre che tale cantiere abbia una durata superiore a tre mesi³).

Si considera altresì stabile organizzazione una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso. Tale fattispecie è stata introdotta nel 2018 allo scopo di *"alleviare il nesso - finora imprescindibile - tra presenza fisica di un'attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale"*.

2 Tale definizione è sostanzialmente ripresa dalla normativa interna italiana (art. 162 del d.P.R. 917/1986 recante il Testo Unico delle Imposte sui Redditi - c.d. Tuir), salvo alcune differenze.

3 L'art. 5 del Modello di Convenzione Ocse contro le doppie imposizioni prevede una durata di 12 mesi, al fine di considerare un cantiere una stabile organizzazione. L'art. 162 del Tuir prevede una durata di soli tre mesi.

Il legislatore ha altresì inteso definire in senso negativo una stabile organizzazione, enucleando una serie di fattispecie che non configurano una stabile organizzazione (c.d. *negative list*).

In tal senso una sede fissa di affari non è considerata stabile organizzazione se viene utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni. Non è considerata altresì stabile organizzazione, l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, esposizione o consegna di beni o merci appartenenti all'impresa, oppure la disponibilità di beni o merci immagazzinati ai soli fini di deposito, esposizione o consegna ovvero della trasformazione da parte di un'altra impresa. Non costituisce, infine, stabile organizzazione la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate.

Le attività elencate nella *negative list* per poter essere considerate irrilevanti ai fini della nozione di stabile organizzazione devono, in concreto, avere natura preparatoria e ausiliaria rispetto all'attività principale dell'impresa non residente⁴.

La stabile organizzazione è definita "materiale" (S.O.M.), qualora si configuri attraverso la presenza fisica di una sede fissa di affari dell'impresa estera⁵; si qualifica come "personale" (S.O.P.), in presenza di agenti non indipendenti che hanno il potere di concludere contratti in nome e per conto della società estera o agiscono per la loro conclusione senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa estera (c.d. *commissionario*)⁶.

Da un punto di vista civilistico, anche la stabile organizzazione non rappresenta un soggetto giuridicamente autonomo rispetto alla casa madre estera. Si tratta in sostanza di una mera modalità attraverso la quale è esercitata l'attività di impresa. Pertanto, ancorché sia tipicamente fornita di un fondo di dotazione, non ha la necessità di costituire formalmente un capitale sociale, né di avere organi sociali indipendenti.

⁴ Il nuovo comma 5 dell'art. 162 del Tuir prevede la c.d. *anti-fragmentation rule*, finalizzata a evitare che l'impresa non residente suddivida artificiosamente un'attività unitaria in più operazioni, ritenute preparatorie e ausiliarie, al solo scopo di ricadere in una delle ipotesi di esclusione della configurazione di stabile organizzazione previste dalla c.d. *negative list*.

⁵ Tra le altre caratteristiche necessarie affinché si possa configurare una S.O.M., si evidenziano in via principale la fissità nel tempo e nello spazio della sede fissa d'affari e la necessità che in tale sede venga esercitata l'attività di impresa della casa madre estera.

⁶ Per quanto attiene alla S.O.P. si sottolinea come il potere conferito ad un soggetto debba da questi essere effettivamente esercitato, in modo non occasionale e deve riguardare l'attività di impresa della casa madre estera. Di contro, si considera non sussistente una stabile organizzazione quando il soggetto che opera per conto di un'impresa non residente si limita allo svolgimento di attività meramente ausiliarie e preparatorie. Quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, non può essere considerato un agente indipendente.

Con riferimento agli aspetti di natura fiscale la stabile organizzazione è un soggetto rilevante sia ai fini delle imposte dirette (IRES ed IRAP) sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), e rappresenta un autonomo centro di imputazione di ricavi e costi, che viene tassato nel territorio dello Stato italiano per i redditi quivi prodotti dalla S.O.

La stabile organizzazione è considerata come un soggetto fiscalmente residente nello Stato italiano e come tale è soggetto alla medesima disciplina fiscale prevista per i soggetti esercenti attività di impresa in Italia.

Contabilmente le operazioni svolte dalla stabile organizzazione sono registrate in una contabilità separata rispetto a quella della casa madre e confluiscono nel bilancio dell'impresa estera, consolidandosi con le rilevazioni contabili della casa madre.

La contabilità della stabile organizzazione è tenuta ai soli fini fiscali, al fine di quantificare il reddito ad essa imputabile secondo il principio dell'*arm's lenght*. Tale reddito viene tassato in via definitiva nello Stato estero, e viene consolidato nel reddito complessivo della casa madre. Le imposte pagate in Italia vengono scomputate dal reddito della casa madre mediante il meccanismo del credito di imposta previsto dall'art. 23 del Modello OCSE e dall'art. 165 del Tuir (in tal caso per le *branch* estere).

Un vantaggio dell'utilizzo della stabile organizzazione a discapito della costituzione di una società si evidenzia nel caso di realizzo di perdite consistenti. Infatti in presenza di società occorrerebbe procedere con una ricapitalizzazione, mentre in caso di *branch* non è necessario ripristinare il fondo di dotazione iniziale o comunque intervenire sul capitale.

Inoltre, le distribuzioni del fondo di dotazione dalla *branch* alla casa madre non sono soggette a ritenuta nello Stato italiano. Le linee Guida OCSE sull'attribuzione di profitti alla stabile organizzazione consentono, a certe condizioni, l'allocazione di finanziamenti tra la casa madre e la stabile organizzazione. Tali interessi passivi, unitamente agli interessi passivi su finanziamenti contratti direttamente dalla stabile organizzazione possono essere dedotti secondo le regole ordinarie dello Stato italiano.

2.3. La costituzione di una società

La costituzione di una società rappresenta la modalità più completa di insediamento da parte di un investitore estero in Italia.

L'ordinamento italiano offre un'ampia gamma di forme societarie utilizzabili per intraprendere un'attività di impresa, la cui scelta dipende da molteplici fattori correlati alle esigenze organizzative dell'imprenditore, agli obiettivi d'impresa prefissati all'atto della costituzione da parte dei soci, nonché alle responsabilità e al regime di tassazione cui si intende essere assoggettati.

La disciplina dei tipi societari è contenuta nel codice civile e nelle leggi speciali recanti previsioni di dettaglio per società che operano in settori vigilati, come società con azioni quotate, banche e assicurazioni.

Circoscrivendo l'analisi alle società che non svolgono la propria attività in settori vigilati, una prima classificazione da operare, con riguardo alla forma giuridica, attiene alla distinzione tra società di persone e società di capitali.

La prima categoria – a cui appartengono la società semplice (s.s.), la società in nome collettivo (s.n.c.) e la società in accomandita semplice (s.a.s.) – si caratterizza per:

- l'autonomia patrimoniale imperfetta. I soci (tutti nelle società in nome collettivo e nella società semplice, in quest'ultimo caso salvo patto contrario, i soli soci accomandatari nelle società ad accomandita semplice) hanno una responsabilità illimitata – da cui discende che ciascun socio risponde con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni assunte dalla società – e solidale, vale a dire che ciascun socio risponde anche dei debiti contratti, in nome della società, dagli altri soci, con la conseguenza che i creditori sociali possono rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci per esigere l'adempimento dell'intera obbligazione;
- la nullità del patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite;
- la possibilità che esista piena coincidenza tra la qualità di socio e di amministratore;
- l'intrasferibilità, per atto tra vivi o per causa di morte, della qualità di socio, fatto salvo il consenso di tutti gli altri soci, ovvero di tutti gli altri soci superstiti.

Le società di capitali – ossia le società per azioni (s.p.a.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) – si caratterizzano per:

- l'autonomia patrimoniale perfetta. Il patrimonio della società, infatti, è del tutto separato dal patrimonio dei soci e, di conseguenza, per i debiti sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio mentre i soci rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota di capitale o ai beni che hanno conferito nella società (fatta eccezione per la società in accomandita per azioni, ove è prevista la responsabilità illimitata e solidale dei soci accomandatari);
- la separazione tra la qualità di socio e il potere di amministrazione, per cui il socio non è, in quanto tale, amministratore della società e l'amministratore della società non è necessariamente uno dei soci;

- › la libera trasferibilità della qualità di socio, sia per atto tra vivi che per causa di morte, subordinatamente al rispetto di particolari limitazioni poste dall'ordinamento nella disciplina specificatamente dedicata al tipo societario prescelto dai soci in sede di costituzione.

Un'ulteriore classificazione delle tipologie societarie può essere effettuata in base allo scopo, operando, in tal senso, un distinguo tra società con scopo di lucro, aventi come finalità la divisione degli utili conseguiti tra i soci, e società con scopo mutualistico (società cooperative), il cui fine è la fornitura di beni e servizi o la creazione di posti di lavoro ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato. Si precisa che alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle s.p.a. ovvero, per previsione di statuto e nel caso in cui il numero dei soci sia inferiore a venti e l'attivo dello stato patrimoniale non superi un milione di euro, le disposizioni dettate per le s.r.l.

L'ordinamento italiano, inoltre, consente la costituzione di società di capitali unipersonali, costituite da un unico socio, al ricorrere di determinati presupposti e, dall'anno 2012, prevede la possibilità di costituire una s.r.l. con un capitale minimo di un euro (società a responsabilità limitata semplificata) e che non superi l'importo di 10.000 euro.

Sempre a partire dall'anno 2012, il legislatore italiano ha introdotto nell'ordinamento una nuova tipologia di imprese innovative (c.d. *start-up* innovative), in relazione alle quali sono previste significative agevolazioni fiscali e contributive, nonché incentivi per gli investitori.

Le *start up* innovative sono società di capitali, anche in forma cooperativa, residenti in Italia (o in altro Paese membro dell'Unione europea, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia), che rispondono a determinati requisiti⁷ e il cui oggetto sociale, esclusivo o prevalente, consiste nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Nel novero delle società di capitali succitate, la s.p.a. e la s.r.l. rappresentano le forme più utilizzate per intraprendere un business in Italia. Pertanto, è solo con riferimento a tali forme giuridiche che di seguito si illustrano, in chiave sintetica, le principali caratteristiche.

2.3.1. Società per azioni (s.p.a.)

Il capitale sociale è rappresentato da azioni ed il valore minimo è fissato in euro 50.000,00, di cui il 25% deve essere versato al momento della costituzione che deve essere effettuata per atto pubblico redatto da un notaio.

7 Si rinvia all'art. 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

La s.p.a. è caratterizzata da tre distinti sistemi di amministrazione e controllo che, unitamente all'assemblea dei soci, connotano l'organizzazione della società. La funzione della revisione legale è esercitata da un soggetto esterno – persona fisica o società – appositamente incaricato dall'assemblea. Nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, di cui *infra*, una previsione di statuto, al ricorrere di determinati presupposti, può attribuire la revisione legale al collegio sindacale.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della s.p.a. con funzioni esclusivamente deliberative e al cui interno si forma la volontà dei soci, attuata dall'organo amministrativo.

Come anticipato, il sistema di amministrazione e controllo delle s.p.a. può essere realizzato attraverso tre diversi modelli di governance:

- › il sistema tradizionale, basato su un organo di amministrazione e su un organo di controllo;
- › il sistema dualistico, ove la gestione della società è affidata ad un Consiglio di Gestione, controllato da un Consiglio di Sorveglianza, che nomina i membri del Consiglio di Gestione. In tal caso, la revisione legale è sempre affidata a una società di revisione o a un revisore persona fisica esterni alla società;
- › il sistema monistico, in cui la gestione della società è affidata a un Consiglio di Amministrazione che al suo interno provvede a nominare un Comitato di Controllo sulla gestione. Anche in tal caso, la revisione legale è sempre affidata a una società di revisione o a un revisore persona fisica esterni alla società.

Nel modello di amministrazione e controllo tradizionale, che rappresenta il modello più diffuso e che trova applicazione in assenza di diversa disposizione statutaria, la gestione della società è quindi affidata a un organo amministrativo, che può essere composto da una pluralità di amministratori, il c.d. consiglio di amministrazione, ovvero da un solo amministratore, il c.d. amministratore unico.

Il consiglio di amministrazione può delegare alcuni dei suoi poteri di amministrazione a un comitato esecutivo ovvero a un amministratore delegato. Giova precisare come l'istituzione di assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi (v. par. 2), spetta esclusivamente agli amministratori.

Il collegio sindacale, nel sistema tradizionale di governance, esercita l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Come accennato, in alcuni casi al collegio sindacale può essere affidata anche la revisione legale: si tratta delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato e rispetto alle quali una apposita previsione di statuto attribuisca la funzione di revisione legale al collegio sindacale.

2.3.2. Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

La s.r.l. rappresenta un modello societario più snello e flessibile rispetto alla s.p.a. e viene tradizionalmente utilizzata per attività di dimensioni più ridotte rispetto a quelle che una s.p.a. svolge e connotate da minore propensione all'investimento.

La costituzione deve essere effettuata per atto pubblico redatto da un notaio; il capitale sociale è rappresentato da quote ed il valore minimo è fissato in 10.000 euro, fermo restando la possibilità, come già evidenziato, di costituire una società a responsabilità limitata semplificata con un capitale minimo di 1 euro.

Quest'ultima rappresenta una forma societaria utilizzabile esclusivamente dalle persone fisiche, anche da un singolo socio, e il cui capitale sociale – come detto pari almeno a 1 euro – deve essere inferiore all'importo di 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo.

Si segnala, altresì, la recente introduzione nell'ordinamento italiano della categoria delle società a responsabilità limitata PMI (s.r.l. PMI) che attenua le differenze tra s.r.l. e s.p.a. dal momento che, derogando alle rigide prescrizioni rivolte alle s.r.l. – in base alle quali le partecipazioni non possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari – viene consentito di collocare le quote sul mercato attraverso appositi portali telematici per il *crowdfunding*, nel rispetto dei limiti legali previsti dalla normativa⁸.

Nella stessa prospettiva, è riconosciuta alle s.r.l. PMI la possibilità di creare categorie di quote.

Soffermandoci sul sistema di amministrazione e controllo che connota l'organizzazione della s.r.l. si evidenzia che, salva diversa disposizione dello statuto, l'amministrazione è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci. Pertanto, le s.r.l. possono essere amministrate da un amministratore unico o da una pluralità di amministratori.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente. Giova precisare come l'istituzione

⁸ Ai sensi dell'art. 100-ter, co. 1-bis, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, co. 1, c.c. le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali disciplinati nella stessa disposizione.

di assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi (v. par. 2), spetta esclusivamente agli amministratori.

La s.r.l. è caratterizzata da un sistema di controllo peculiare, in quanto solo al superamento di determinati parametri o al verificarsi di determinate condizioni, l'assemblea è tenuta a nominare un revisore legale o, in alternativa, un organo di controllo, quest'ultimo pluripersonale o monocratico (sindaco unico).

Più precisamente, la nomina di un organo di controllo – anche monocratico (sindaco unico) – ovvero del revisore legale (persona fisica o società) è obbligatoria se la società:

- › è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- › controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- › ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
 - 4.000.000 € di attivo dello stato patrimoniale;
 - 4.000.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Per quanto concerne le funzioni dell'organo di controllo, l'ordinamento prevede che, anche in presenza di un organo monocratico (sindaco unico), trovino applicazione le disposizioni dettate per il collegio sindacale di s.p.a.

Revisione legale

Per quanto sopra detto, nelle società di capitali è obbligatoria la nomina di un revisore legale.

I soggetti che esercitano la revisione legale dei conti in Italia (revisori legali e società di revisione legale) devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze e devono attenersi alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 39/2010, nelle sue disposizioni attuative e nel Regolamento europeo n. 537/2014.

Nel caso in cui, come visto, l'attività di revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale (o al sindaco unico di s.r.l.) tutti i membri, o il singolo sindaco, devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e attenersi sia alle regole previste nella disciplina relativa all'attività di vigilanza, sia – per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di revisione in forma collegiale – alle specifiche previsioni del citato d.lgs. n. 39/2010, comprese le disposizioni relative all'indipendenza e ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

3. Il sistema di tassazione

Il sistema fiscale italiano si basa su un sistema di imposizione sui redditi, sul consumo e sul patrimonio, e si concretizza attraverso l'applicazione delle seguenti principali imposte:

- › Imposta sul reddito delle società (IRES);
- › Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- › Imposta sul valore aggiunto (IVA);
- › Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- › Imposta sulle successioni e donazioni;
- › Imposta Municipale Unica (IMU);
- › Imposta di registro e tasse indirette su trasferimenti di proprietà;
- › Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE);
- › Imposta sul valore degli immobili esteri (IVIE).

Di seguito si analizzano le principali imposte di particolare interesse per un investitore estero.

3.1. IRES

L'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) è volta a colpire i redditi prodotti dalle attività esercitate da società di capitali, società cooperative ed enti assimilati (associazioni, fondazioni, trust, etc.), residenti e non residenti. Qualsiasi fonte di reddito prodotta dalle predette società e dagli enti assimilati è assoggettata all'imposizione sul reddito attraverso l'IRES.

Per i soggetti residenti il reddito imponibile comprende non solo i redditi prodotti in Italia, ma anche quelli prodotti all'estero.

Per i soggetti non residenti costituisce reddito d'impresa imponibile in Italia solo quello conseguito tramite una stabile organizzazione in Italia.

Una società o ente diverso dalle persone fisiche è considerato residente in Italia se, per la maggior parte del periodo di imposta, alternativamente ha in Italia (i) la sede legale, (ii) la sede amministrativa, (iii) l'oggetto principale.

Le società di persone non sono soggette né all'IRPEF, né all'IRES, in quanto per il reddito dalle stesse prodotto sono i singoli soci ad essere assoggettati alle imposte sui red-

diti, sulla quota di reddito loro spettante e indipendentemente dalla sua percezione (c.d. “principio di trasparenza”).

L'IRES è un'imposta proporzionale, la cui aliquota è pari al 24%, ed è applicata sul reddito tassabile (base imponibile fiscale).

L'obbligo tributario è assolto due volte all'anno, per cui alla prima scadenza, è dovuto il saldo relativo all'anno precedente e il primo acconto per l'anno in corso, e alla seconda è dovuto il secondo acconto relativo all'anno in corso.

Base imponibile del reddito di impresa: cenni

In generale, il reddito d'impresa delle società e degli enti commerciali è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal bilancio di esercizio, le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale.

In caso di base imponibile negativa le perdite realizzate nei primi tre esercizi dall'avvio dell'attività sono riportabili nei periodi di imposta successivi, senza limiti temporali o quantitativi. Le perdite conseguite dal quarto esercizio in poi sono computate in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi nei limiti dell'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi.

Gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo emergente dal conto economico. L'ulteriore eccedenza è deducibile, nei predetti limiti, negli esercizi successivi.

I dividendi corrisposti dalle società di capitali a soci non residenti sono sottoposti ad una ritenuta a titolo d'imposta del 26% (è fatta salva l'applicazione delle aliquote più favorevoli eventualmente previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni; tale ritenuta non è applicabile agli utili riferibili ad una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente).

La ritenuta a titolo d'imposta è pari all'1,20% nel caso in cui i dividendi siano corrisposti a società e enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società residenti in altro Stato membro dell'Unione europea o negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

È prevista infine l'esenzione dalla ritenuta “in uscita” per i dividendi distribuiti a società di capitali residenti in altro Stato membro dell'Unione europea che detengono, ininterrottamente per almeno un anno, una partecipazione minima del 10% nella società di capitali residente in Italia (c.d. direttiva “madre-figlia”).

3.2. IRAP

L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è un “tributo proprio derivato”, vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni, le quali devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale.

Il gettito dell'IRAP concorre al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Sono soggetti passivi dell'IRAP le società di capitali e gli enti assoggettati all'IRES, le società di persone e le associazioni tra professionisti.

L'aliquota ordinaria è del 3,9%.

La base imponibile è costituita dal valore della produzione netta, determinato, in via generale, dalla differenza tra componenti positivi e componenti negativi della gestione ordinaria (non rilevano i proventi e gli oneri finanziari). Sono inoltre previste specifiche disposizioni per il costo dei dipendenti: quello relativo ai dipendenti a tempo indeterminato è deducibile integralmente, mentre quello relativo ai dipendenti a tempo determinato è deducibile limitatamente ai contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, nonché agli apprendisti, ai disabili, al personale assunto con contratti di formazione e lavoro e al personale addetto alla ricerca e sviluppo. Per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, è inoltre prevista la deduzione forfetaria di 1.850 euro per ciascun lavoratore a tempo determinato, fino a un massimo di 5 dipendenti.

Per i soggetti non residenti l'IRAP è dovuta solo qualora le attività sono esercitate attraverso una stabile organizzazione costituita in Italia.

3.3. IRPEF

Sono soggetti all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) le persone fisiche residenti, per tutti i redditi ovunque prodotti (in Italia o all'estero), e le persone fisiche non residenti, relativamente ai soli redditi prodotti in Italia.

Si considerano residenti in Italia coloro che, per la maggior parte del periodo di imposta, alternativamente (i) sono registrati nelle anagrafi della popolazione residente di un Comune italiano, (ii) hanno il domicilio in Italia (inteso come centro degli interessi economici e famigliari), (iii) hanno la residenza (intesa come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale) in Italia.

L'IRPEF è un'imposta personale e progressiva. L'imposta dovuta si calcola applicando al reddito complessivo (composto da tutte le categorie di reddito e dunque anche dai red-

diti diversi da quelli d'impresa), al netto degli oneri deducibili, aliquote crescenti per scaglioni di reddito. Di seguito sono indicate le aliquote progressive per scaglioni di reddito:

- › fino a 15.000,00 euro, 23%;
- › oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, 25%;
- › oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, 35%;
- › oltre 50.000,00 euro, 43%.

All'imposta lorda risultante andranno poi sottratte le detrazioni specificamente previste dalla vigente normativa fiscale.

Le suddette detrazioni sono riconosciute interamente anche ai soggetti non residenti che conseguano in Italia non meno del 75% del reddito complessivamente prodotto e che non fruiscano nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.

3.4. IVA

Ordinariamente, la cessione di beni o la prestazione di servizi effettuate nel territorio italiano da parte di soggetti che esercitano professionalmente un'attività d'impresa è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Si tratta di un'imposta indiretta che colpisce le manifestazioni di consumo del reddito.

L'aliquota ordinaria è il 22%. Sono peraltro previste aliquote ridotte per specifici beni e servizi: 4%, ad esempio, per alimentari, bevande e prodotti agricoli; 5%, ad esempio, per alcuni alimenti; 10%, tra gli altri, per la fornitura di energia elettrica e gas per usi domestici, le prestazioni alberghiere e di ristorazione, i medicinali, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

4. I rapporti di lavoro nel mercato

La domanda di lavoro delle imprese nel mercato italiano è soddisfatta attraverso l'offerta di due forme di lavoro: lavoro subordinato e lavoro autonomo.

Il Codice civile italiano definisce il lavoratore subordinato come colui il quale si obbliga a collaborare all'impresa prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

La legge stabilisce che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (lavoro "standard").

La disciplina del rapporto di lavoro subordinato è contenuta nel Codice civile italiano, nelle leggi speciali dello Stato e nei contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le organizzazioni sindacali di categoria e le associazioni datoriali di rappresentanza.

I rapporti di lavoro a tempo indeterminato si possono estinguere con un accordo di risoluzione consensuale oppure con un atto di recesso unilaterale.

Il lavoratore può recedere dal rapporto di lavoro rassegnando le proprie dimissioni, nel rispetto del periodo di preavviso previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati al rapporto.

Il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro notificando al lavoratore una lettera di licenziamento "giustificato", specificando i motivi dell'interruzione del rapporto di lavoro.

Il preavviso di licenziamento e il preavviso di dimissioni non è previsto soltanto qualora sussista una "giusta causa" di recesso ovvero quando venga meno la fiducia tra il datore di lavoro ed il lavoratore.

Con la riforma della disciplina del diritto del lavoro avvenuta nel 2015 (c.d. "Jobs Act") sono stati stabiliti i nuovi rimedi contro il licenziamento illegittimo o ingiustificato. Alla luce della riforma, la stabilità "reale" del rapporto di lavoro, con il diritto del lavoratore alla reintegra nel posto di lavoro, resta solo quando sia accertata la nullità del licenziamento. Il licenziamento è nullo quando è discriminatorio, ritorsivo, contrario a norme di legge o quando è intimato oralmente.

Negli altri casi, i rimedi principali contro il licenziamento illegittimo prevedono il diritto del lavoratore a percepire delle indennità risarcitorie.

L'orario "normale" di lavoro è stabilito dalla legge in quaranta ore settimanali. Possono essere distribuite in un arco temporale di cinque o sei giorni la settimana.

Ciascun lavoratore ha diritto a un riposo giornaliero minimo di undici ore; ad un riposo settimanale minimo di ventiquattro ore; a un periodo di ferie di almeno quattro settimane per ciascun anno di lavoro.

Il tempo di lavoro e la professionalità rappresentano i principali parametri utili al calcolo della retribuzione di lavoro.

Infatti, l'art. 36 della Costituzione della Repubblica Italiana afferma che i lavoratori hanno diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del proprio lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

I livelli di retribuzione da prendere come riferimento per il rispetto della norma costituzionale sono quelli stabiliti nei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella categoria di riferimento.

L'ordinamento giuridico italiano tutela il lavoro delle donne e dei minori.

Secondo il principio generale, i bambini che non hanno compiuto quindici anni non possono essere adibiti al lavoro. Gli adolescenti, cioè i minori compresi tra quindici e diciotto anni, non possono essere ammessi al lavoro prima dei 16 anni e soltanto qualora abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria.

Nella legislazione italiana assume fondamentale rilievo la tutela paritaria della donna lavoratrice rispetto all'uomo. Le discriminazioni, anche di natura retributiva, nei confronti della donna lavoratrice sono vietate. È, altresì, vietata la discriminazione della donna in tutte le iniziative in materia di orientamento e formazione professionale.

La legge attribuisce al datore di lavoro il potere direttivo, il potere disciplinare e il potere di controllo per la gestione del proprio personale dipendente.

Il lavoratore subordinato ha il dovere di obbedire alle direttive impartite dal datore di lavoro ed è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa con diligenza. Inoltre, durante il rapporto di lavoro, i lavoratori dipendenti hanno il dovere di fedeltà nei confronti del proprio datore di lavoro. Questo significa che la legge vieta al lavoratore di realizzare attività in concorrenza con il proprio datore di lavoro.

La legge italiana ha istituito anche forme di lavoro "flessibili".

La disciplina delle tipologie di contratti di lavoro non "standard" è contenuta nel d.lgs. n. 81/2015.

Le principali sono il contratto a tempo determinato e il contratto di lavoro a orario ridotto.

Il contratto a termine può essere stipulato per la prima volta con qualsiasi lavoratore liberamente se ha una durata non superiore a dodici mesi. Ogni lavoratore non può avere con lo stesso datore di lavoro rapporti a tempo determinato che abbiano una durata complessiva superiore a ventiquattro mesi. Alla scadenza del termine pattuito il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.

Tutti i lavoratori possono essere assunti con un contratto di lavoro subordinato a orario ridotto (o part time) a condizione che nel contratto di assunzione sia specificata la collocazione dell'orario di lavoro. Al di fuori dell'orario di lavoro stabilito nel contratto, il lavoratore deve godere del tempo libero.

Secondo la regola generale, tutti i rapporti di lavoro subordinato devono essere instaurati attraverso la sottoscrizione di un contratto scritto di lavoro (contratto di assunzione).

La legge impone i contenuti informativi essenziali del contratto di assunzione:

- a.** l'identità delle parti;
- b.** il luogo di lavoro;
- c.** la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- d.** l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- e.** la data di inizio del rapporto di lavoro;
- f.** la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
- g.** nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
- h.** la durata del periodo di prova, se previsto;
- i.** il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- j.** la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- k.** la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- l.** l'importo iniziale della retribuzione e delle modalità di pagamento;
- m.** la programmazione dell'orario normale di lavoro;
- n.** il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- o.** gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

La legge italiana prevede un generale e tassativo divieto di intermediazione e interposizione nel rapporto di lavoro. Ovvero, è vietata la fornitura di manodopera (c.d. somministrazione di lavoro altrui) reclutata da un assuntore "interposto" ed impiegata sotto la

direzione di un imprenditore interponente. Questo implica che tra il datore di lavoro e il lavoratore deve esistere un rapporto diretto. Secondo la regola generale, il datore di lavoro non può prestare o fornire il proprio personale dipendente ad altri datori di lavoro.

5. Forme di incentivazione ed aiuti agli investitori e alle imprese

5.1. Start up e PMI innovative

(d.l. 179/2012 – d.l. n. 3/2015 – d.l. 34/2020)

È prevista una disciplina di favore in ambito societario, fiscale e giuslavoristico per le imprese che operano in Italia nel campo dell'innovazione tecnologica, c.d. “*start up innovative*” e “PMI innovative”.

Obiettivo: le misure sono dirette a favorire la nuova imprenditorialità, la crescita sostenibile, l'innovazione tecnologica, e l'occupazione (in particolare giovanile).

Beneficiari: PMI costituite come società di capitali che rispettino determinati requisiti in termini di spese in ricerca e sviluppo, impiego di personale altamente qualificato o utilizzo di brevetti/software registrati.

Agevolazioni:

- › riduzione oneri burocratici in fase di costituzione;
- › deroghe ad alcune disposizioni in materia di diritto societario;
- › disciplina del lavoro flessibile;
- › possibilità di raccolta di capitali tramite *equity crowdfunding*;
- › possibilità di remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale;
- › facilitazioni nell'accesso al credito tramite Fondo di Garanzia;
- › finanziamenti agevolati dedicati (ad esempio, il programma Smart&start Italia);
- › possibilità di accesso ad altre forme di finanziamento dedicate;
- › incentivi fiscali per investitori.

Incentivi fiscali

- › Incentivo all'investimento, così configurato:
 - per le **persone fisiche**, una detrazione IRPEF pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un investimento massimo di 1 milione di euro;
 - in alternativa, per le **persone fisiche** è prevista una detrazione IRPEF del 50% dell'ammontare investito nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis”. Per investimenti effettuati in *start up innovative*, l'investimento agevola-

bile ammonta ad un massimo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta (300.000 euro per le PMI innovative). Ai sensi del Regolamento “de minimis”, la società destinataria dell’investimento non può ottenere aiuti in “de minimis” per più di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

- per le **persone giuridiche**, deduzione dall'imponibile IRES pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un investimento massimo di 1,8 milioni di euro.
- › minori oneri per la compensazione dei crediti IVA;
- › esenzione fiscale del capital gain derivante dalla cessione di partecipazioni in *start up* innovative.

5.2. Credito di imposta per investimenti in beni strumentali

(art. 1, commi da 184 a 197, l. 160/2019 e ss.mm.ii.)

La legge di Bilancio per il 2020 ha introdotto nuove tipologie di incentivi per l’acquisto di beni materiali e immateriali strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale, con particolare riferimento a quelli di supporto alla realizzazione del programma “industria 4.0”.

Per ciò che concerne i beni materiali funzionali al modello “industria 4.0”, il credito è rimodulato come segue:

- › periodo d’imposta 2022:
 - 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
 - 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino al limite di costi ammissibili pari a 10 milioni;
 - 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni e fino al limite di costi ammissibili pari a 20 milioni;
- › periodi d’imposta compresi tra 2023 e 2025:
 - 20% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni;
 - 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino al limite di costi ammissibili pari a 10 milioni;
 - 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni e fino al limite di costi ammissibili pari a 20 milioni.

In relazione ai beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0, l'intensità del credito d'imposta (da calcolare su un importo massimo pari a 1 milione), può essere così sintetizzata:

- › 50% nel 2022⁹;
- › 20% nel 2023;
- › 15% nel 2024;
- › 10% nel 2025.

Per ciò che concerne i beni ordinari (non 4.0), è prevista un'intensità di aiuto inferiore, pari al 6%, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

5.3. Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e Zone Economiche Speciali ("ZES")

(art. 1, commi da 98 a 108, l. 208/2015 e ss.mm.ii.)

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Sono agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie (anche attraverso locazione finanziaria) relativi a:

- › creazione di un nuovo stabilimento;
- › ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- › diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- › cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

L'art. 4 del d.l. 91/2017¹⁰, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese, ha previsto la possibilità di istituire le c.d. ZES (Zone Economiche Specia-

9 Ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

10 Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, "Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno".

li), all'interno delle quali è possibile beneficiare di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative. In particolare, è stato istituito un credito d'imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni strumentali nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Il credito d'imposta ZES è stato di recente ampliato, comprendendo anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il credito d'imposta Mezzogiorno è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni¹¹, entro il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di:

- 3 milioni di euro per le piccole imprese;
- 10 milioni di euro per le medie imprese;
- 15 milioni di euro per le grandi imprese.

La determinazione delle soglie massime attualmente in vigore ha superato la previgente normativa, secondo la quale i limiti in questione erano riferiti al costo dei beni al netto degli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta, relativi alle medesime categorie di beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Il credito d'imposta per le aree del Mezzogiorno, in base alla regione di riferimento e alla dimensione aziendale, è determinato secondo le aliquote riportate nella tabella seguente:

Regioni	Piccole	Medie	Grandi
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia	45%	35%	25%
Abruzzo	30%	20%	10%

Le aliquote sopra riportate sono applicate anche al credito d'imposta relativo alle Zone Economiche Speciali.

¹¹ Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

5.4. Aiuto alla crescita economica (c.d. “ACE”)

(art. 1, d.l. 201/2011 – art. 19, d.l. 73/2021)

L'aiuto alla crescita economica, meglio noto con l'acronimo di “ACE”, è un'agevolazione destinata a favorire la capitalizzazione delle imprese e riservata alle società di capitali, alle società di persone e imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria e agli enti residenti in Italia, nonché agli stessi soggetti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni in Italia.

L'agevolazione consiste in una deduzione dal reddito complessivo di una percentuale di rendimento del capitale immesso o incrementato nell'impresa italiana, pari all'1,3%, consentendo una riduzione dell'IRES e dell'IRPEF, oltre alle relative addizionali. L'agevolazione non ha rilevanza ai fini IRAP.

L'incremento del capitale proprio ai fini ACE, su cui calcolare la predetta percentuale di rendimento, è calcolato, in generale, considerando quali variazioni in aumento i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili e riserve disponibili e quali variazioni in diminuzione le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci (o all'imprenditore) a qualsiasi titolo.

5.5. Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo

(l. 190/2014)

La legge di Stabilità 2015 ha introdotto un credito d'imposta a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Il credito di imposta viene quantificato sull'ammontare delle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato, eccedente la media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta precedenti.

L'intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono:

1. Ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico¹².

¹² I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall'art. 2 del decreto 26 maggio 2020 del MISE che le distingue tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE

2. Innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
3. Innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0¹³.
4. Attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti).

Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente.

		2022	2023	2024-2025	2026-2031
Ricerca e sviluppo	Aliquota	20%	10%	10%	10%
	Limite importo	4 milioni	5 milioni	5 milioni	5 milioni
Innovazione tecnologica	Aliquota	10%	10%	5%	-
	Limite importo	2 milioni	2 milioni	2 milioni	-
Innovazione 4.0/ green	Aliquota	15%	10%	5%	-
	Limite importo	2 milioni	2 milioni	4 milioni	-
Design	Aliquota	10%	10%	5%	-
	Limite importo	2 milioni	2 milioni	2 milioni	-

(Frascati Manual 2015 - Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development. <https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm>).

¹³ I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono indicati negli artt. 3 e 5 del succitato decreto ministeriale, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE (Oslo Manual 2018 - Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition. <https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm>).

5.6. Beni strumentali - Nuova Sabatini

(art. 2 d.l. 69/2013, n. 69)

Obiettivo: sostenere gli investimenti per acquisto, anche in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali.

Beneficiari: PMI operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca.

Agevolazione: il contributo copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari ed è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- › 2,75% per gli investimenti ordinari;
- › 3,575% per gli investimenti in tecnologie c.d. "industria 4.0".

Il contributo è correlato a un finanziamento bancario (o leasing), compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro, della durata massima di 5 anni, che può essere assistito fino all'80% dell'importo dal Fondo di garanzia.

5.7. Patent box

(art. 1, commi 37-43 l. 190/2014 – d.l. 3/2015 – d.m. Mise/MEF 30 luglio 2015 – d.m. Mise 26 maggio 2020 – art. 6 d.l. 146/2021)

Obiettivo: rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, incentivando la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero, il mantenimento dei beni immateriali in Italia e favorendo l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Beneficiari: tutte le società e gli enti titolari di reddito d'impresa.

Agevolazione: la nuova disciplina consente di maggiorare, ai fini IRES e IRAP, del 110% le spese sostenute nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all'accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati. Sono rilevanti ai fini dell'agevolazione le attività classificabili come:

- › ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'art. 2 del decreto Mise 26 maggio 2020;
- › innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 3 del decreto Mise 26 maggio 2020;
- › design e ideazione estetica ai sensi dell'art. 4 del decreto Mise 26 maggio 2020;
- › tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Ai fini dell'agevolazione rilevano le spese relative a:

- › personale direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
- › quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di leasing e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
- › servizi di consulenza ed equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
- › materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
- › mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, rinnovo degli stessi a scadenza, loro protezione, anche in forma associata, e relative alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

5.8. Ecobonus e Sisma bonus

Per i lavori di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico eseguiti su immobili strumentali, beni merce o patrimoniali, è riconosciuta una detrazione d'imposta che varia dal 50% fino all'85% – per interventi combinati su parti comuni condominiali – della spesa sostenuta, con tetti variabili di spesa agevolabile per ciascun intervento, fino ad un massimo di 136.000,00 euro, da ripartire in 5 o 10 anni, in funzione della tipologia di intervento eseguito.

5.9. Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle PMI

(art. 2, comma 100, lettera a, l. 662/1996)

La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Grazie al Fondo, l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, generalmente pari all'80% del finanziamento.

5.10. Fondi Europei

Si evidenzia come l'Italia, in quanto Paese membro dell'Unione Europea, abbia accesso ad un'ampia gamma di Fondi Europei, distribuiti con competenza Regionale. Per maggiori informazioni si rimanda al sito:

http://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it.

5.11. Altri incentivi ed agevolazioni

Per una verifica completa ed aggiornata degli incentivi a favore di Imprese ed Investitori si rimanda al sito: <https://www.mise.gov.it/it/incentivi-mise>.

6. Alcuni temi doganali: “origine” e accordi di libero scambio

Negli scambi internazionali le imprese hanno compreso l'importanza della conoscenza del diritto doganale il quale, con procedure e adempimenti specifici, spesso disciplina aspetti delicati e di notevole impatto per ogni singolo operatore.

Per le imprese che operano in Italia e in generale per quelle stabilite nel territorio dell'Unione Europea è opportuno conoscere le prescrizioni doganali derivanti dall'applicazione del Codice Doganale dell'Unione¹⁴ (CDU) e dei regolamenti delegati e di esecuzione ad esso collegati¹⁵ per essere in grado, nella fase “ante”, di pianificare nel modo opportuno i propri scambi con l'estero ed essere pronti a gestire, nella fase “post”, eventuali criticità legate ad aspetti patologici che dovessero manifestarsi, spesso legati anche a profili extratributari.

La gestione della “Trade compliance” è un momento delicato sotto il profilo manageriale delle aziende poiché l'impresa, nel suo rapporto con il momento doganale e quindi di determinazione del relativo debito derivante dal regime doganale¹⁶ al quale si intende destinare la merce, sovente si affida all'esterno, abbandonando la fase di pianificazione, e affida la gestione degli aspetti doganali a soggetti terzi (ditte di spedizione, doganalisti) i quali, in virtù anche della specifica esperienza di cui sono dotati nella materia del commercio con l'estero, devono adempiere a procedure e formalità doganali per conto e nell'interesse dell'azienda affinché il prodotto dal Paese terzo possa entrare in UE o viceversa. Questo meccanismo di “delega” può provocare inefficienze all'interno dell'impresa

14 Il quadro giuridico vigente in campo doganale è ordinato su una struttura complessa di norme, comunitarie e nazionali, che si sono stratificate e succedute nel tempo per effetto della progressiva evoluzione del processo d'integrazione europea. L'unione doganale dell'Unione europea rappresenta un esempio unico. All'interno dell'unione doganale comunitaria, i 27 Stati membri adottano un sistema uniforme per la gestione delle merci di importazione, esportazione e in transito e attuano una serie comune di norme doganali, denominata codice doganale dell'Unione (CDU). Il codice è entrato in vigore il 1o maggio 2016, sebbene siano tuttora applicate alcune disposizioni transitorie. Un sistema uniforme di dazi doganali si applica alle importazioni da paesi terzi, mentre non vigono dazi doganali alle frontiere tra Stati membri. Cfr. EUR-Lex - customs union - EN - EUR-Lex (europa.eu)

15 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013); il Reg. Delegato UE n. 2015/2446 (RD); il Reg. di esecuzione UE n. 2015/2447 (RE); il Reg. delegato transitorio (RDT) n. 2016/341.

16 Nel CDU sono regimi doganali “ordinari” l'esportazione e l'immissione in libera pratica, mentre sono regimi speciali il transito (di tipo T1 o T2), il Deposito (comprese le zone franche), l'Uso particolare e il Perfezionamento (Attivo e Passivo).

e talvolta disallineamento tra i dati interni, normalmente usati nella contabilità, rispetto a quelli di tipo doganale.

Un modo efficace per superare tali inefficienze e per contenere i profili di responsabilità consiste nell'integrare la funzione degli spedizionieri doganali con una maggiore comunicazione e una più definita conoscenza anche da parte dell'azienda – e del commercialista che la assiste – della materia e degli adempimenti doganali previsti, istituendo – ove possibile – appositi presidi interni.

Fanno parte di un adeguato presidio di "Trade Compliance", tra gli altri:

- › il rilascio di attestazioni di origine preferenziale ed il ricorso a certificazioni di origine non preferenziale;
- › la raccolta di documentazione interna ed esterna all'azienda (per il rispetto di regole di origine);
- › i periodici monitoraggi degli accordi internazionali, delle direttive, regolamenti e leggi europee e delle normative nazionali sul commercio (inclusi gli embarghi e le agevolazioni);
- › l'identificazione di licenze necessarie per l'importazione in paesi esteri;
- › la creazione di *check-list* e procedure che devono essere adottate dagli operatori intermedi nella *supply chain*, *broker* e fornitori nel rispetto di standard adottati dalla Società esportatrice, assunti per l'assunzione di particolari qualifiche (come, ad es., l'AEO);
- › le misure di prevenzione e mitigazione dei rischi dovuti a possibili violazioni delle diverse normative (con l'adozione del Modello 231, esteso al reato di contrabbando).

In particolare, la familiarità degli operatori economici con il concetto dell'*origine* (insieme ai concetti doganali di *classifica* e *valore*) di un determinato bene e soprattutto delle regole che ne identificano il Paese di cui tale bene può considerarsi originario può portare notevoli vantaggi di tipo competitivo agli operatori stessi sia con riguardo ad aspetti commerciali e di marketing, con chiaro riferimento al tema dell'origine c.d. "non preferenziale" o "made in", sia con riguardo a un vero e proprio risparmio sui costi (visto come agevolazione daziaria) in virtù dei numerosi accordi commerciali – gli accordi di libero scambio – siglati dall'Unione Europea con Paesi terzi, relativamente al concetto di origine "preferenziale".

6.1. L'origine preferenziale e non preferenziale

Una chiara distinzione, ben marcata anche dal CDU, sul tema dell'origine delle merci è quindi quella che concerne l'origine preferenziale e l'origine non preferenziale. Ogni qualvolta un rapporto commerciale implica una cessione di beni tra Stati diversi¹⁷, si impone – al passaggio della frontiera doganale – la necessità di stabilire l'origine dei prodotti oggetto della transazione. In tal modo l'identificazione del luogo di origine (di produzione del bene) permette di spendere e, dunque, rendere riconoscibile un'indicazione di origine universalmente ricondotta alla denominazione “made in”. Ciò avviene quando si voglia far rilevare che un prodotto ha subito nel Paese riportato in etichetta l'ultima “lavorazione sostanziale”¹⁸. La merce così qualificata risponde alle regole di origine “non preferenziale”¹⁹ che, nel contesto unionale, rappresentano la regola generale definita tale poiché applicabile a tutti i prodotti, prescindendo dal Paese di destinazione finale. L'impatto di una tale indicazione è sostanzialmente commerciale, senza agevolazioni sulla fiscalità doganale in importazione. Il certificato di origine non preferenziale viene rilasciato, in Italia, dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio²⁰ e sotto la diretta responsabilità dell'azienda.

Quando, invece, la transazione internazionale ha come controparti due imprese rispettivamente residenti in Paesi che hanno siglato un accordo preferenziale bilaterale, l'origine del prodotto, nel rispetto di precise regole identificate dall'accordo, ha un significativo impatto sulla fiscalità in importazione. Infatti, se l'esportatore è in grado di certificare che i propri prodotti hanno subito “lavorazioni sufficienti”²¹ ad attribuire l'origine preferenziale del Paese di trasformazione, lo stesso potrà far ottenere al proprio cliente

17 Il passaggio di beni tra Stati membri dell'Unione Europea non comporta passaggio della frontiera doganale.

18 Per stabilire se le operazioni effettuate in un dato Paese su materie non originarie siano o meno sufficienti a conferire l'origine di quel Paese, sono stati fissati dei criteri per ciascuna categoria di prodotti; ad esempio, il cambiamento di voce doganale, oppure una percentuale massima, in valore, di semilavorati, componenti e/o materie prime non originarie che possono essere utilizzate, o un processo produttivo specifico che deve essere osservato, od anche una combinazione di questi criteri.

19 Regole specifiche in tema di origine non preferenziale sono contenute anche nell'allegato 22-01 CDU-RD.

20 La richiesta telematica di certificato di origine può essere inoltrata alla CCIAA della provincia della sede legale del soggetto che esporta, della provincia di una sua unità operativa oppure della provincia in cui si trova la merce da esportare, previa autorizzazione della CCIAA della provincia in cui l'esportatore ha la sede legale. La stampa in azienda del certificato può avvenire se il soggetto richiedente risulta titolare di una certificazione “AEO” (Operatore Economico Autorizzato) oppure se titolare dello status di “Esportatore Autorizzato” o registrato al sistema “REX” (Sistema degli Esportatori registrati).

21 Per lavorazione sufficiente deve intendersi un processo lavorativo che consente il cambio di voce doganale o il rispetto di una delle altre regole previste dagli accordi preferenziali.

un'agevolazione in importazione mediante riduzione o abbattimento dei dazi dovuti. In ogni caso, in un rapporto internazionale non si può prescindere dalla determinazione dell'origine per ogni singolo prodotto. Infatti, tale indicazione, unitamente alla classificazione e al valore, rappresenta uno degli elementi la cui determinazione è indispensabile per giungere ad una corretta applicazione della fiscalità doganale.

L'origine preferenziale, in virtù dei benefici daziari concessi in ambito doganale, è certificata mediante documentazione emessa dalle autorità doganali²². Nella determinazione dell'origine preferenziale di un bene che si intende vendere potrebbe essere necessario coinvolgere i propri fornitori chiedendo che gli stessi provvedano a rilasciare apposita dichiarazione²³ attestante l'origine preferenziale dei beni ceduti.

La disciplina comunitaria in materia di origine delle merci è contenuta negli artt. da 59 a 68 del CDU e negli artt. 57 - 126 del RE e 31 - 70 del RD.

6.2. Gli accordi di libero scambio

A partire dalla seconda metà degli anni 80 si è assistito al proliferare di accordi formali di integrazione economica nati per il fine di liberalizzare, a reciproco vantaggio dei soggetti sottoscrittori, il commercio tra i Paesi partner. A livello internazionale si osservano tre diverse tipologie di accordi:

- a. i trattati di cooperazione e partenariato (*partnership and cooperation agreements*) che disciplinano le relazioni economiche tra due Paesi;
- b. gli accordi di libero scambio (*free trade agreements*) che realizzano aree di libero scambio tra i Paesi sottoscrittori con la riduzione o eliminazione delle tariffe doganali per i beni che possono definirsi "originari" dell'uno o dell'altro Paese o area che ha sottoscritto l'accordo;
- c. le unioni doganali (*customs unions*).

I trattati internazionali sopra delineati sono di fondamentale importanza tanto per gli esportatori quanto per gli importatori poiché nascono con lo scopo di supportare il

22 Per i Paesi legati all'Unione da accordi bilaterali si tratta del Modello EUR 1 che viene rilasciato dalle autorità doganali del Paese di esportazione su domanda scritta dell'esportatore; Eur 2 per determinate tipologie e importi; dichiarazione su fattura per esportazioni di valore non superiori ad Euro 6.000,00; Atr nel caso di scambi tra UE e Turchia; infine il Form A per i Paesi in via di sviluppo.

23 Dichiarazione del fornitore e dichiarazione di lungo termine (Artt. 61 e 62 Reg. UE 2447/2015).

commercio tra Paesi *partners* e ne definiscono le dinamiche affinché vengano riconosciuti i connessi benefici.

Gli accordi di libero scambio stipulati dall'Unione Europea²⁴ prevedono, in appositi protocolli sull'origine, le reciproche concessioni daziarie e le relative condizioni di applicazione: le agevolazioni tariffarie sono previste a condizione di reciprocità affinché le esenzioni o riduzioni riguardino sia i prodotti di origine unionale esportati verso il Paese *partner* che prodotti originari di tali Paesi destinati ad essere importati nell'Unione Europea: le fonti normative in materia di origine preferenziale sono dunque i protocolli stessi e, in subordine, le norme contenute nel CDU.

Tra i più recenti accordi commerciali e di libero scambio siglati dall'Unione Europea troviamo i seguenti:

- › Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito;
- › Accordo di libero scambio UE-Vietnam;
- › Accordo di libero scambio UE-Singapore;
- › EPA Economic Partnership Agreement UE-Giappone;
- › CETA Comprehensive Economic and Trade Agreement UE-Canada;
- › Accordo multipartito UE – Perù Colombia Ecuador;
- › Accordo di Associazione UE – Paesi dell'America Centrale;
- › Accordo di Libero Scambio UE-Corea del Sud.

Nei capitoli a seguire saranno delineate le principali caratteristiche degli accordi siglati con Vietnam e Singapore.

24 Di cui a pieno titolo possono beneficiare anche le aziende stabilite in Italia.

Sistema Singapore



1. Presentazione del Paese

Singapore è una Città-Stato che si estende per 710 Km² situata sulla punta estrema meridionale della penisola malese e si sviluppa su un arcipelago con 58 isole dove nella più grande si sviluppa la metropoli.

Singapore ha 5,45 milioni di abitanti con una lunga storia di immigrazione che ha portato la presenza di varie etnie con la prevalenza di cinesi, malesi e indiani, per questo a Singapore si parla oltre al malese, che è la lingua nazionale anche l'inglese, il cinese, e il tamil. Il buddismo è la religione dominante a Singapore con una diffusione percentuale del 33% seguita dal cristianesimo al 18% e dall'Islam al 15%.

La qualità della vita in questa Città stato è molto alta non solo perché la sua popolazione detiene un reddito pro-capite tra i più alti al mondo con un diffuso alto grado di istruzione ma anche per la sua particolare attenzione alla tutela ambientale e alla sostenibilità, frutto di misure attente e politiche all'avanguardia. Singapore è, per questo, spesso denominata "città giardino".

1.1. Il sistema politico

Singapore, dopo aver abbandonato la Federazione Malese nel 1965, è diventata una repubblica parlamentare nell'ambito del Commonwealth delle nazioni governata secondo il sistema Westminster.

La Costituzione di Singapore (*Perlembagaan Republik Singapura*) del 9 agosto 1965 stabilisce una democrazia rappresentativa come sistema politico adottato.

Il parlamento che è l'organo legislativo è unicamerale e i suoi membri sono espressione di collegi elettorali.


Il Presidente, che è il capo dello stato, è eletto tramite suffragio popolare e gode di poteri di veto per alcune decisioni come l'uso delle riserve nazionali e la nomina dei giudici, ma ha soprattutto funzioni rappresentative mentre il potere esecutivo è affidato al Primo Ministro e al suo governo.

Il sistema politico di Singapore è caratterizzato da forte stabilità, che contribuisce a creare una cornice di sicurezza per le attività economiche nel Paese, anche in una prospettiva di lungo periodo.

1.2. Il sistema giuridico

Singapore gode di un sistema giudiziario considerato tra i più efficienti al mondo, che si sviluppa su vari livelli, ciascuno con il proprio ambito.

Il pieno potere giudiziario è in capo alla Corte Suprema, il più alto grado del sistema, e il *Chief Justice* è la carica più alta della Magistratura e presiede la Corte Suprema.



La competenza dell'Alta Corte si estrinseca nelle cause sia penali che civili, nonché nei ricorsi contro le decisioni dei tribunali distrettuali e dei *Magistrate's Court*. Inoltre, la Corte è investita di procedimenti in materia di liquidazione di società, fallimento e domanda di ammissione di consulenti legali e avvocati. Inoltre ha giurisdizione generalizzata di vigilanza e revisione su tutti i tribunali subordinati in qualsiasi materia civile o penale.

La Corte Commerciale Internazionale di Singapore (SICC) è una divisione dell'Alta Corte e, come tale, una branca della Corte Suprema, destinata a trattare controversie commerciali transnazionali.

La Corte d'Appello accoglie i ricorsi delle decisioni dell'Alta Corte in materia civile e penale.

I tribunali statali sono composti dai tribunali con specifiche competenze e sono divisi in tribunali distrettuali o tribunali di magistratura. Entrambi i tribunali esaminano cause civili e penali, sebbene i tribunali della magistratura si occupino di casi meno gravi.

Singapore ha anche tribunali specializzati che si occupano di aree, come le controversie sui diritti d'autore e le controversie di lavoro.

Sono presenti severi regolamenti nell'ambito dell'educazione e della pulizia nei luoghi pubblici e nelle strade. A Singapore è infatti vietato masticare gomme, fumare, o bere alcolici nei luoghi pubblici e per la strada, il mancato rispetto di queste norme è punibile

con multe molto pesanti. Inoltre, soprattutto nelle strade e nelle piazze, è presente una costante vigilanza da parte della polizia e per la città è presente un efficiente sistema di telecamere di sorveglianza.

È in vigore la pena di morte per alcuni gravi reati come omicidio, rapimento, alto tradimento e traffico di droga.

La normativa prevede, per alcuni reati, anche le erogazioni di punizioni corporali (fustigazione), se compiuti da maggiorenni maschi di età inferiore ai 50 anni e senza problemi di salute. La fustigazione è una punizione obbligatoria in caso di stupro, traffico di droga, usura e, tra i reati minori, per il supporto dato a stranieri che permangono nel Paese oltre il limite del visto di 90 giorni e anche nei casi di atti di vandalismo.

1.3. Il sistema economico

Singapore è dotata di un sistema economico all'avanguardia tra i Paesi del Sud-Est asiatico con moderne infrastrutture sia di comunicazione che tecnologiche. Singapore è al primo posto tra i paesi più competitivi al mondo favorendo tutte le iniziative volte alla creazione in loco di centri di eccellenza nei vari comparti dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle banche dei servizi in generale.

Le politiche economiche negli anni hanno permesso di organizzare un'economia avanzata tecnologicamente, capace di creare valore attraverso servizi altamente specializzati, mentre l'industria manifatturiera è concentrata su settori quali il farmaceutico e le tecnologie applicate alla medicina, le tecnologie dell'informazione, il settore aerospaziale, le energie rinnovabili, l'ingegneria marittima e di precisione.

In questo contesto sono stati incentivati gli investimenti stranieri per apportare conoscenze e tecnologie e per la crescita di *start-up* in ambito digitale mediante ingenti fondi pubblici.

Il tema delle tecnologie digitali è particolarmente sentito a Singapore, dove le limitazioni in termini di territorio e di risorse naturali impongono un costante ammodernamento della città per favorire una crescita sostenibile. Si investe dunque molto nel cosiddetto "Internet of Things - Internet delle cose", nello sviluppo di sofisticati sistemi di sensori comunicanti dell'infrastruttura urbana per monitorare la situazione ambientale, le condizioni del traffico, i sistemi d'illuminazione, il risparmio energetico, la gestione dei rifiuti, il consumo dell'acqua.

Tra le molte iniziative intraprese dal governo se ne segnalano a titolo esemplificativo due particolarmente significative in termini di lungimiranza ed efficienza del sistema economico.

Nel 2020 per attrarre gli imprenditori tecnologici nel Paese è stato introdotto il visto amministrativo denominato “Tech Pass”. Si tratta di un visto amministrato dal *Singapore Economic Development Board* che consente ad imprenditori tecnologici affermati, leader o esperti tecnici di tutto il mondo di recarsi a Singapore per attività imprenditoriali innovative e per attività di ricerca.

Dal prossimo dicembre 2022 sarà operativo il primo parco edile integrato situato a Jurong Port che è una delle iniziative che fanno parte del programma di trasformazione industriale del Ministro per lo Sviluppo nazionale. Il parco riunirà i principali operatori della catena di approvvigionamento nel settore delle costruzioni, facilitando la loro collaborazione e la condivisione di risorse e strutture, come ad esempio la creazione e gestione di piazzali di stoccaggio e impianti di betonaggio per calcestruzzo preconfezionato.

1.4. Il sistema bancario

Le banche locali per l'apertura di un rapporto bancario per affari con non residenti pretendono requisiti sempre più stringenti, impattando con diverse difficoltà per le aziende di nuova costituzione. Nonostante la pandemia abbia incentivato l'adozione di incontri in remoto, le maggiori banche locali continuano a dimostrare poca flessibilità nel pretendere la presenza fisica degli amministratori presso le loro filiali. Le banche straniere, invece, offrono una maggiore tempestività nell'apertura del conto per chi fosse già loro cliente nel paese di origine, richiedendo tuttavia commissioni bancarie sopra la media.

Si evidenzia comunque che negli ultimi anni si è assistito ad una forte evoluzione del “digital banking” colmando parte delle lacune del sistema bancario tradizionale.

1.5. La bandiera e la moneta

La bandiera di Singapore consiste di due fasce orizzontali, rosso su bianco. Il rosso simboleggia la fratellanza universale e l'uguaglianza tra individui; il bianco, la purezza e la virtù. Nell'angolo superiore sinistro si trovano una mezzaluna a falce con apertura rivolta a destra e cinque stelle disposte in cerchio.

La valuta del Paese è il dollaro di Singapore in vigore dal 1967 ed è utilizzata con monete coniate da 1 centesimo a 1 dollaro e da banconote da 2 a 10.000 dollari.

La valuta è rappresentata dal simbolo S\$ o dalla sigla internazionale SGD.

1.6. Singapore nell'ASEAN


L'8 Agosto 1967, cinque leaders di Indonesia, Malesia, Filippine, Thailandia e Singapore sottoscrissero la costituzione della "Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Con l'entrata in vigore della Carta dell'ASEAN la comunità dei Paesi aderenti opera in un quadro giuridico e istituisce una serie di nuovi organi per rafforzare il suo processo di costruzione della comunità. In effetti, la Carta dell'ASEAN è l'accordo giuridicamente vincolante tra i membri dell'ASEAN. Attualmente i membri dell'ASEAN sono: il Brunei, la Cambogia, l'Indonesia, il Myanmar, il Laos, la Malesia, le Filippine, Singapore, la Thailandia ed il Vietnam. La missione dell'ASEAN è di rafforzare il legame e rendere più evidenti le reciproche opportunità, sia per le imprese che per le istituzioni ed il suo motto è "One Vision, One Identity, One Community".

Con l'appartenenza a tale comunità i membri hanno condiviso gli obiettivi di rispetto reciproco per l'indipendenza, la sovranità, l'uguaglianza, l'integrità territoriale e l'identità nazionale, il diritto di ogni Stato a condurre la propria esistenza nazionale libera da ingerenze esterne, sovversione o coercizione, la non interferenza negli affari interni reciproci, la risoluzione di divergenze o controversie in modo pacifico, la rinuncia alla minaccia o all'uso della forza, l'efficace cooperazione tra di loro.


1.7. Rapporti economici con l'Italia

Singapore è il maggiore partner commerciale dell'UE nel Sud-Est Asiatico e la prima destinazione per le esportazioni italiane nella regione. Nello specifico, nel 2021 Singapore ha costituito il 41° mercato di destinazione dell'export italiano ed è 66° fornitore dell'Italia. Al contempo, l'Italia ha rappresentato il 20° fornitore e il 35° cliente di Singapore a livello globale. Nel 2020, a causa della pandemia si è registrata una diminuzione dell'interscambio che è stato pari a 2,3 miliardi di euro, con esportazioni di 1,8 miliardi (-9.7%) e importazioni di 470 milioni (-13.7%). Il saldo commerciale è stato comunque positivo per 1,4 miliardi di euro. Gli ultimi dati disponibili dell'ISTAT riguardanti il 2021, invece, mostrano un valore d'interscambio pari a 2,7 miliardi di euro. Le esportazioni sono ammontate a 2,1 miliardi di euro, mentre le importazioni a 540 milioni di euro.



Fonte: Infomercati Esteri.

Nel 2021, le **voci principali delle nostre esportazioni sono**: macchinari ed apparecchiature, computer ed elettronica, Coke e prodotti petroliferi, prodotti chimici, apparecchiature elettriche e prodotti di industrie manifatturiere. Viceversa, le voci principali delle nostre importazioni sono: prodotti farmaceutici di base e preparati, computer ed elettronica, prodotti chimici, macchinari ed apparecchiature ed articoli in pelle (escluso abbigliamento). L'interscambio e la presenza italiana nella Città-Stato hanno certamente margini di incremento. Singapore continua, infatti, a costituire tutt'oggi un 'Hub' strategico, commerciale, finanziario e logistico di assoluta rilevanza. Le imprese italiane, in particolare quelle ad alto contenuto tecnologico, possono qui trovare partner di alto profilo per sviluppare il prodotto oppure per riesportarlo nel resto della regione, nonché un supporto concreto da parte delle agenzie governative dedite al sostegno degli investimenti ad alto valore aggiunto. Sfruttando la piattaforma logistica ed infrastrutturale offerta dalla Città-Stato, esse possono proiettare le proprie operazioni all'insieme dell'A-SEAN, il mercato regionale ormai da qualche anno unificato.



Fonte: Infomercati Esteri.

1.8. La tutela della proprietà intellettuale

Alle aziende che intendono esportare a Singapore è fortemente consigliato di proteggere le proprietà intellettuali.

Dato che la registrazione e difesa dei propri diritti di Proprietà Intellettuale sono di natura territoriale, le registrazioni eseguite in Italia non sono automaticamente applicabili a Singapore e si rende quindi necessario procedere a delle nuove registrazioni locali.

Singapore ha un quadro giuridico solido in cui la proprietà intellettuale è protetta con il riconoscimento di brevetti, marchi, design registrati, copyright e *layout-design* di circuiti integrati, indicazioni geografiche, segreti commerciali e informazioni riservate.

Singapore è inoltre membro di convenzioni internazionali sulla protezione della Proprietà Intellettuale quali la Convenzione di Parigi, l'Accordo di Madrid, il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (WIPO).

2. Intraprendere un'attività a Singapore

Gli investitori stranieri possono creare varie strutture giuridiche a Singapore per i loro investimenti. Coloro che entrano in Asia per la prima volta, ad esempio, potrebbero voler istituire una presenza esplorativa a basso rischio sotto forma di un ufficio di rappresentanza, mentre coloro che desiderano utilizzare Singapore come trampolino di lancio per accedere ai mercati dell'ASEAN potrebbero aver bisogno di maggiori investimenti aprendo una filiale o una società controllata. Il panorama favorevole agli investimenti di Singapore l'ha resa un importante Hub del sud-est asiatico, attirando una moltitudine di aziende internazionali impegnate sia in industrie convenzionali che cosiddette New Age in tutta l'Asia e nel mondo. L'attrattiva di Singapore è dovuta soprattutto nella facilità di creare opportunità di business con strutture giuridiche per la loro gestione e per la solida rete di accordi di libero scambio (ALS) e accordi di doppia imposizione (DTA). Nonostante ciò, gli investitori devono essere consapevoli dei rischi presentati da ciascuna scelta di investimento, il percorso ideale per l'ingresso o l'espansione nel mercato richiede un'attenta considerazione sulla natura delle attività imprenditoriali, sulle implicazioni fiscali e sulla responsabilità legale.

2.1. Private companies limited by shares

La società di capitali di natura privata, nota anche come società a responsabilità limitata, è di gran lunga la struttura preferita tra le piccole e medie imprese estere (PMI) per la creazione di una presenza commerciale locale a Singapore.

Questo tipo di società ha le caratteristiche salienti delle società a responsabilità italiane ma il loro capitale sociale è rappresentato da azioni e non da quote come è nel diritto italiano. La società a responsabilità limitata può beneficiare degli incentivi fiscali disponibili per le società locali. È un'entità giuridica che separa i suoi amministratori dagli azionisti e dipendenti della società. Inoltre, la responsabilità della holding è limitata al capitale sociale sottoscritto dai suoi soci che possono essere anche un'altra società controllante. Poiché una società a responsabilità limitata può essere interamente posseduta da un soggetto straniero e/o da un investitore aziendale, questo tipo di persona giuridica può essere costituita come holding locale o filiale della holding straniera. Avere una società costituita a Singapore offre il vantaggio di ottenere l'accesso al più ampio mercato asiatico e alle zone di libero scambio dell'ASEAN, nonché ad altri accordi di libero scambio tramite l'ASEAN, che includono l'ASEAN-Hong Kong, l'ASEAN-India e l'ASE-

AN-Cina. Ciò è particolarmente utile per le aziende che abbiano piani di sviluppo ampi nell'area del sud-est asiatico.

I requisiti principali per la costituzione di una società privata per azioni.

a. Prenotazione della denominazione sociale.

- La ragione sociale deve essere approvata dalla *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) prima del processo di registrazione della società.
- Una volta selezionato un nome, deve essere presentata, tramite ACRA *Bizfile*, una domanda per l'approvazione del nome, che può essere oggetto di rifiuto se il nome è identico, simile o foneticamente simile a una società già registrata.
- La richiesta del nome costa S\$15, e sarà tenuto prenotato per 120 giorni dopo la sua approvazione.

b. Nomina degli organi aziendali.

Gli organi di una società possono essere:

- amministratori - La nomina di almeno un amministratore che deve essere un cittadino singaporiano, o un residente permanente, o un titolare di *EntrePass* o *Employment Pass*; deve avere almeno 18 anni di età e non deve avere precedenti di cattiva condotta o fallimento nella propria storia lavorativa;
- revisore dei conti (da nominare entro 3 mesi dalla costituzione salvo esenzione dagli obblighi di revisione);
- segretario aziendale (da nominare entro 6 mesi dalla costituzione);
- azionisti - il capitale minimo emesso e versato è di S\$1.

c. Indirizzo registrato.

Deve trattarsi di un indirizzo commerciale a Singapore.

2.2. Filiale

Le società estere possono istituire filiali per lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività commerciale che rientri nell'ambito delle proprie attività. Le filiali non possono usufruire delle esenzioni fiscali e degli incentivi disponibili per le società locali poiché il controllo finale della filiale rimane nella società madre estera. In quanto tali, le succursali sono considerate un'estensione della holding estera e sono quindi tassate come non residenti fiscali con l'aliquota dell'imposta sulle società del 17%. Il nome della filiale deve essere lo

stesso della capogruppo. La società madre deve assumersi la responsabilità legale della filiale che deve essere registrata presso ACRA, che è l'ente responsabile del monitoraggio delle nuove società a Singapore. A causa di questa responsabilità, molte società straniere decidono di costituire una società a responsabilità limitata piuttosto che una filiale.

Requisiti chiave per la creazione di una filiale.

- 1.** Prenotazione del nome della filiale.
 - Il nome deve essere lo stesso della capogruppo estera.
 - Il nome deve essere approvato dalla Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) prima del processo di registrazione della succursale.
 - Una volta selezionato un nome, la domanda di nominativo deve essere presentata tramite ACRA Bizfile per l'approvazione, che può essere rifiutata se il nome è identico, simile o foneticamente simile a una società già registrata.
 - La richiesta del nome costa S\$15, che sarà riservata per 120 giorni dopo l'approvazione.
- 2.** Nomina dei responsabili societari.

Gli organi di una società includono:

 - amministratori.
 - L'organo amministrativo della succursale di Singapore deve essere lo stesso della capogruppo estera.
 - Gli amministratori devono avere almeno 18 anni di età e non devono avere precedenti di cattiva condotta o fallimento nella propria storia lavorativa.
 - Rappresentante autorizzato.
 - La succursale deve avere almeno 1 rappresentante autorizzato che sia normalmente residente a Singapore.
- 3.** Indirizzo registrato
 - Deve trattarsi di un indirizzo commerciale a Singapore.

La società madre supporterà tutte i costi della sua succursale poiché è vista come un'estensione legale della società madre.

2.3. Uffici di rappresentanza

Un ufficio di rappresentanza è un accordo temporaneo a breve termine, massimo 3 anni, con un'attività limitata. Il riconoscimento dell'ufficio di rappresentanza è soggetto a valutazione da parte di "Enterprise Singapore", l'agenzia governativa del Ministero del Commercio e dell'Industria.

Questo tipo di scelta è ideale per gli investitori stranieri che stanno ancora valutando le varie opzioni di investimento prima di costituire una vera e propria attività a Singapore.

Le aziende che desiderano aprire un ufficio di rappresentanza devono avere un fatturato annuo di almeno 250.000 USD e devono essere rappresentate da personale della propria casa madre o da un cittadino di Singapore.

Gli uffici di rappresentanza possono essere composti da un massimo di cinque persone, e la società madre assume la responsabilità delle attività svolte dell'ufficio e ne deve sostenere tutti i costi.

Le operazioni che possono essere eseguite da un ufficio di rappresentanza sono limitate a queste tipologie:

- › raccolta di informazioni sui mercati e potenziali clienti;
- › effettuare ricerche per accertare informazioni su prodotti/servizi;
- › sviluppo di contatti commerciali e gestione delle richieste sui prodotti;
- › partecipazione a fiere e mostre;
- › raccolta di informazioni sui requisiti normativi per la costituzione di una stabile organizzazione.

Le società estere che desiderano stabilire un ufficio di rappresentanza a Singapore devono provare di essere costituite da più di tre anni e realizzare un fatturato annuo di oltre 250.000 USD.

In quanto ufficio amministrativo temporaneo, l'OR non può svolgere attività commerciali a scopo di lucro e può partecipare solo ad attività di raccolta di informazioni o ricerche di mercato.

2.4. Società a capitale variabile

Nel gennaio 2020, la Monetary Authority of Singapore (MAS) e la Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) hanno lanciato a Singapore la "Variable Capital Company (VCC)", una nuova struttura giuridica innovativa destinata ai fondi di investimento.

La VCC è regolata dal proprio quadro giuridico attraverso il Variable Capital Companies Act e offre una maggiore flessibilità operativa rispetto alle strutture dei fondi di investimento attualmente disponibili nel paese tramite trust, società in accomandita o società a responsabilità limitata.

Ciò significa che i gestori di fondi possono creare fondi di investimento sia attraverso strategie tradizionali che alternative in forma di fondi aperti o chiusi.

I fondi aperti sono offerti attraverso società di fondi che vendono azioni direttamente agli investitori, consentendo loro di entrare e uscire a loro gradimento. La caratteristica principale è che non esiste alcun limite al numero di azioni che possono essere emesse.

I fondi chiusi sono supervisionati da un gestore di fondi o da una società di intermediazione e sono quotati in borsa. In questo caso il numero di azioni emesse è predeterminato.

Le VCC devono soddisfare vari requisiti, tra cui:

- › devono avere almeno tre amministratori residenti a Singapore. Almeno un amministratore deve essere un rappresentante del gestore del fondo;
- › devono richiedere un gestore di fondi regolamentato e autorizzato di Singapore oppure utilizzare una banca autorizzata di Singapore come gestore del fondo. L'entità non può essere autogestita;
- › possono avere un unico azionista o detenere un unico bene;
- › devono avere una sede legale a Singapore e nominare un segretario con sede a Singapore;
- › devono essere verificate da un revisore dei conti con sede a Singapore e presentare il proprio bilancio secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) o gli US GAAP.

Ci sono diversi vantaggi che una struttura VCC ha rispetto agli attuali schemi di investimento collettivi, tra cui:

- › le VCC possono essere utilizzate come fondo autonomo (composto da un unico portafoglio di investimento) o come entità multicomparto con vari comparti che consentono la separazione di portafogli e passività. Avere più fondi in un'unica VCC può migliorare l'efficienza dei costi.
- › Il capitale delle VCC sarà sempre uguale al suo patrimonio netto. Questo perché le azioni delle VCC vengono create solo quando vengono effettuati investimenti. Ciò fornisce flessibilità nella distribuzione e riduzione del capitale poiché i dividendi

possono essere pagati dal capitale, facilitando la capacità dei gestori di fondi di adempiere agli obblighi di pagamento dei dividendi.

- › I gestori di fondi possono facilmente ridomiciliare a Singapore gli investimenti in fondi esistenti in altri paesi.
- › Benefici fiscali di varia natura.

3. Il sistema di tassazione¹

3.1. Imposta sul reddito delle società

Singapore prevede un'imposta sul reddito delle società (CIT)² con un'aliquota fissa del 17%, la più bassa tra gli Stati membri dell'ASEAN. Il Paese applica un sistema di imposta societaria a un solo livello, il che significa che le imprese pagano la CIT solo sul reddito imponibile (sui profitti) e tutti i dividendi sono esenti da ulteriori imposte.

Il basso tasso di imposta sul valore aggiunto ha attirato a Singapore una comunità dinamica di investitori, composta da oltre 7.000 imprese multinazionali, di cui più della metà gestisce le proprie attività nell'area Asia-Pacifico dal Paese.

Le imprese con un reddito derivante da Singapore o rimesso nel Paese sono obbligate a pagare le imposte societarie con un'aliquota del 17% sul reddito imponibile, indipendentemente dal fatto che si tratti di una società locale o straniera.

I redditi imponibili comprendono:

- › profitti derivanti da attività commerciali o imprenditoriali³;
- › royalties e premi;
- › redditi da locazione;
- › redditi da investimenti come gli interessi.

Residenza fiscale

La responsabilità fiscale di società e persone fisiche a Singapore dipende dal loro status di residente fiscale.

Società residenti e non residenti

A Singapore, una società è residente o non residente. L'*Inland Revenue Authority of Singapore* (IRAS) determina la residenza in base al luogo in cui la società è controllata e

¹ Singapore ha stipulato un trattato contro le doppie imposizioni con l'Italia nel 1977 ed era stato espunto dalla lista dei cd. Paesi black list in relazione all'indeducibilità dei costi e alla normativa CFC già dal 2015.

² *Corporate income tax*.

³ il sistema monistico prevede che le società con sede a Singapore paghino le imposte solo sui profitti e non sui ricavi.

gestita, o in altre parole, dove vengono prese le decisioni su questioni strategiche⁴. Ciò significa che il luogo di residenza di una società non coincide necessariamente con il luogo in cui è stata costituita.

Ad esempio, una società potrebbe essere costituita a Singapore, ma essere considerata non residente se le decisioni vengono prese di fatto in un'altra giurisdizione, come Hong Kong o Londra. Un fattore per determinare la residenza – ma non necessariamente l'unico – è il luogo in cui si riunisce il Consiglio di amministrazione della società.

Persone residenti e non residenti

I cittadini di Singapore e i residenti permanenti di Singapore sono entrambi considerati residenti fiscali. Gli stranieri sono considerati residenti fiscali se hanno soggiornato o lavorato a Singapore per:

(a) più di 183 giorni in un anno solare nel precedente anno fiscale (YA), o (b) ininterrottamente per tre anni consecutivi; oppure hanno lavorato a Singapore per un periodo continuativo di due anni solari con una durata totale del soggiorno superiore a 183 giorni, compresa la presenza fisica a Singapore prima e dopo l'inizio del lavoro.

L'IRAS classifica le persone non residenti in tre diverse categorie: professionisti stranieri, intrattenitori pubblici e amministratori. Il riconoscimento della non residenza per tutte e tre le categorie dipende dal fatto che trascorrono più o meno di 183 giorni in un anno solare a Singapore, ma le tre tipologie hanno obblighi fiscali diversi.

Un professionista è un non residente se si trova a Singapore per meno di 183 giorni in un anno solare. Esempi di professionisti stranieri sono gli esperti o i consulenti stranieri invitati a Singapore per condividere conoscenze o competenze con un'organizzazione; un accademico che partecipa a un seminario o a un workshop, o un individuo che opera tramite una società straniera.

Gli intrattenitori pubblici stranieri sono coloro che visitano Singapore per esibirsi, come musicisti, ballerini, attori e atleti, e trascorrono meno di 183 giorni nel Paese. Sono classificati come intrattenitori pubblici indipendentemente dal fatto che lavorino come individui o come dipendenti. L'IRAS non include in questa categoria le persone che assistono gli intrattenitori pubblici nelle loro esibizioni, come i membri della troupe audio, i coreografi, gli allenatori e i personal trainer.

Infine, i componenti del consiglio di amministrazione, o dirigenti di società, sono non residenti se trascorrono meno di 183 ore in un anno solare a Singapore. Un amministratore può anche ricoprire un altro ruolo all'interno di una società, come l'amministratore

⁴ PEM, *Place of Effective Management*.

delegato o il direttore generale, ma è considerato tale solo per i redditi derivanti da tale ruolo.

Vantaggi dell'essere residente fiscale

La qualifica di residente fiscale consente all'azienda di beneficiare della moltitudine di incentivi fiscali offerti dal Paese, che possono ridurre l'aliquota fiscale effettiva totale dell'Imposta sui Redditi (CIT).

Come sarà dettagliato nel capitolo dedicato agli incentivi fiscali, questi incentivi prevedono la possibilità per le nuove start-up di beneficiare un'esenzione fiscale del 75% sui primi 100.000 S\$ di reddito imponibile e un'ulteriore esenzione del 50% sui successivi 100.000 S\$ di reddito imponibile (disponibile per i primi tre anni di attività). Tutte le altre società riceveranno un'esenzione fiscale del 75% sui primi 10.000 dollari S\$ e un'ulteriore 50% sui successivi 190.000 S\$ di reddito imponibile.

I residenti fiscali possono beneficiare delle disposizioni contenute negli oltre 90 accordi contro la doppia imposizione (DTA) del Paese, che consentono alle imprese di eliminare i casi di doppia imposizione tra i firmatari dei trattati. Inoltre, i residenti fiscali hanno il vantaggio di accedere ai più ampi mercati asiatici grazie agli accordi di libero scambio (FTA) del Paese.

3.2. Imposta sul reddito delle persone fisiche

La responsabilità fiscale degli stranieri a Singapore dipende dal loro status di residenza fiscale. Gli stranieri sono considerati residenti fiscali se:

Soggiornano o lavorano a Singapore per più di 183 giorni in un anno solare oppure lavorano ininterrottamente per almeno tre anni.

Aliquote fiscali

Singapore tassa tutti i redditi prodotti a Singapore e tutti i redditi di origine straniera introdotti nel Paese prima del 1° gennaio 2004. I redditi di origine straniera introdotti a Singapore dopo il 1° gennaio 2004 sono esenti da imposte.

Singapore applica un'aliquota progressiva sul reddito delle persone fisiche (IIT⁵) ai residenti fiscali, con l'aliquota massima attualmente al 22%. Le aliquote progressive sul reddito imponibili per i residenti fiscali sono le seguenti:

5 Individual income tax.

Anni fiscali dal 2017 al 2023

Imponibile fiscale	Aliquota imposta (%)
Primi S\$20,000	0
Successivi S\$10,000	2
Primi S\$30,000	-
Successivi S\$10,000	3.50
Primi S\$40,000	-
Successivi S\$40,000	7
Primi S\$80,000	-
Successivi S\$40,000	11.5
Primi S\$120,000	-
Successivi S\$40,000	15
Primi S\$160,000	-
Successivi S\$40,000	18
Primi S\$200,000	-
Successivi S\$40,000	19
Primi S\$240,000	-
Successivi S\$40,000	19.5
Primi S\$280,000	-
Successivi S\$40,000	20
Primi S\$320,000	-
Superiori a S\$320,000	22

Fonte: www.iras.gov.sg.

A partire dal 2024, Singapore aumenterà l'aliquota principale dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche al 24%, addando ad aggiungere due nuovi scaglioni.

I redditi imponibili compresi tra S\$ 500.000 e 1 milione di S\$ saranno tassati al 23%, mentre i redditi imponibili superiori ad 1 milione di S\$ saranno tassati al 24%.

I non residenti fiscali sono tassati con un'aliquota forfettaria del 15%.

3.3. Imposta sui beni e servizi (GST)

L'imposta sui beni e servizi (GST), nota anche come imposta sul valore aggiunto (IVA), è un'imposta sui consumi di beni e servizi a Singapore, indipendentemente dal fatto che siano acquistati da fornitori nazionali o esteri.

Poiché la GST è un'imposta auto-assegnata, le imprese con sede a Singapore sono tenute a valutare la necessità di registrarsi per la GST.

Le aziende devono registrarsi per la GST se realizzano o prevedono di realizzare un fatturato imponibile superiore a 1 milione di S\$ in un periodo di 12 mesi.

Attualmente l'aliquota GST a Singapore è del 7%. Tuttavia, il governo prevede di aumentarla di un punto percentuale nel gennaio 2023 arrivando all'8% e di un ulterior punto nel gennaio 2024, portandola al 9%. La principale giustificazione di questo aumento è il finanziamento di futuri progetti infrastrutturali e l'aumento della spesa per il welfare sociale.

La GST applicata ai clienti è nota come "imposta in uscita", mentre la GST applicata agli acquisti e alle spese aziendali, che include l'importazione di beni, è nota come "imposta in entrata". La differenza tra l'imposta "in uscita" e l'imposta "in entrata" costituisce la GST netta da versare allo Stato.

3.4. Ritenute e altre imposte

Ritenuta d'acconto

La ritenuta alla fonte⁶ si applica solo alle società o alle persone fisiche non residenti che hanno prodotto un reddito a Singapore. I tipi di reddito soggetti alla ritenuta sono:

Ritenuta d'imposta sui pagamenti a società non residenti

Natura del reddito	Aliquota fiscale (in %)
Dividendi	Esente
Interesse	15
Royalties	10
Assistenza tecnica e prestazioni di servizi	17
Affitto di beni mobili	15
Spese di noleggio di aerei o navi	0-2

Fonte: World Economic Outlook, IMF, 22 October 2022

6 Withholding tax.

I contribuenti non devono versare alcuna ritenuta alla fonte alle persone fisiche e alle società residenti. Le aliquote standard di Singapore per le ritenute fiscali al di fuori del trattato sono pari a zero per i dividendi, al 15% per gli interessi e al 10% per le royalties.

Singapore ha stipulato trattati fiscali con diversi Paesi, molti dei quali riducono le aliquote della ritenuta. Ad esempio, l'accordo con la Malesia riduce l'aliquota della ritenuta alla fonte sugli interessi dal 15% al 10% e quella sulle royalties dal 10% all'8%.

I contribuenti soggetti a ritenuta d'imposta devono liquidare e versare l'imposta all'IRAS entro il 15 del secondo mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Il termine di pagamento si basa sulla prima data del contratto, della fattura, del pagamento o dell'accredito al destinatario.

Imposta sulle plusvalenze (*Capital Gains*)

A Singapore non esiste un'imposta sulle plusvalenze. In generale, le plusvalenze derivanti dalla vendita di un immobile/investimento a Singapore non sono soggette a imposta in quanto si tratta di una plusvalenza. Tuttavia, i ricavi possono essere tassati se si tratta di un'attività di compravendita azionaria.

Imposta sulla proprietà

Dal 2023 al 2024, il governo aumenterà le aliquote marginali per le proprietà residenziali non occupate dai proprietari e per le proprietà residenziali occupate dai proprietari. Le aliquote sono:

- › imposta sulla proprietà per le proprietà residenziali occupate dai proprietari a Singapore: aliquota 2023 scaglione minimo aliquota 0% fino a S\$8.000, scaglione massimo aliquota 23% oltre S\$100.000
- › imposta sulla proprietà per le proprietà residenziali non occupate da proprietari a Singapore: aliquota 2023 scaglione minimo aliquota 11% per i primi 30.000 S\$, scaglione massimo aliquota 27% per le proprietà superiori a 60.000 S\$.

Carbon tax

La carbon tax di Singapore sarà progressivamente aumentata dall'attuale importo di S\$5 per tonnellata a un valore compreso tra S\$50 e S\$80 entro il 2030.

Si tratta di un obiettivo più alto rispetto a quello precedente di S\$10 e S\$15 fissato nel bilancio nazionale del 2018. Singapore mira ad anticipare il suo obiettivo di azzeramento delle emissioni di carbonio entro la metà del secolo.

3.5. Audit e adempimenti

Requisiti di revisione e conformità dei documenti

Secondo il Companies Act di Singapore, la principale fonte legislativa che regola la condotta delle società nel Paese, le società devono rispettare i requisiti di deposito annuale del bilancio previsti dall'*Accounting and Corporate Regulatory Agency* (ACRA) e dell'*Inland Revenue of Singapore* (IRAS).

La legge sulle società prevede che le società a responsabilità limitata debbano sottoporre i propri bilanci a revisione da parte di un revisore contabile qualificato almeno una volta all'anno.

Assemblea generale annuale

Per una società di Singapore l'assemblea generale annuale (AGM) è obbligatoria. L'assemblea generale può essere tenuta in qualsiasi parte del mondo e gli azionisti discutono i seguenti punti:

- › approvazione dei report di revisione;
- › rielezione degli amministratori (se necessario);
- › rinomina dei revisori dei conti;
- › distribuzione dei dividendi; e
- › transazioni di altro tipo

Le assemblee generali devono tenersi una volta all'anno, entro 15 mesi dall'assemblea precedente o entro sei mesi dalla data di chiusura del bilancio.

Nomina dei revisori dei conti

Entro tre mesi dalla costituzione della società, gli amministratori devono nominare un revisore contabile, a meno che non rientrino nei seguenti criteri:

- › il fatturato annuo è inferiore a 5 milioni di S\$;
- › il numero totale di azionisti è inferiore a 20; e
- › tutti gli azionisti sono persone fisiche e non società.

Il ruolo del revisore è quello di verificare se il bilancio della società sia conforme ai relativi standard di rendicontazione finanziaria e di fornire un'analisi obiettiva della performance finanziaria della società. Inoltre, solo i revisori pubblici registrati presso l'ACRA possono condurre revisioni aziendali.

Anno fiscale

Tutte le società di Singapore devono effettuare una chiusura dell'esercizio finanziario (FYE) (cioè l'ultimo giorno del primo esercizio finanziario della società) dopo la costituzione.

Alla fine dell'esercizio finanziario, la società deve indire l'assemblea generale e presentare il bilancio annuale (AR). Le società quotate in borsa devono presentare il bilancio annuale entro cinque mesi e le società non quotate entro sette mesi.

Molte società scelgono il 31 dicembre per il loro FYE, mentre altre scelgono la fine di qualsiasi trimestre (31 marzo, 30 giugno e 30 settembre).

Alla chiusura di un FYE, le società devono considerare se la data scelta influisce sulla loro idoneità a ricevere incentivi fiscali. A partire dal 2020, le nuove società qualificate possono ricevere un'esenzione fiscale del 75% sui primi 100.000 S\$ di reddito imponibile nei primi tre anni consecutivi. Per i successivi 100.000 dollari è prevista un'esenzione fiscale del 50%.

Per alcune aziende è quindi più vantaggioso prevedere il 31 dicembre come data di chiusura dell'esercizio fiscale.

Esenzioni dall'audit

Nel luglio 2015, l'ACRA ha modificato il *Companies Act* con lo *Small Company Concept* introducendo nuovi criteri di esenzione dalla revisione contabile per le imprese.

Le società che si qualificano come "piccole" sono esentate dall'obbligo di sottoporre i propri conti a revisione contabile e di nominare un revisore.

Devono però innanzitutto soddisfare due dei tre criteri seguenti:

- › il fatturato totale non deve superare i 10 milioni di S\$;
- › il numero totale di dipendenti a tempo pieno non deve superare i 50;
- › il totale delle attività della società non deve superare i 10 milioni di S\$.

Audit delle società del Gruppo

Anche le società holding e le loro controllate possono essere esentate dall'obbligo di revisione se si qualificano come "piccolo gruppo". Per qualificarsi, il gruppo (composto da tutte le società) deve rientrare in due dei tre criteri sopra descritti per le piccole società. Alle imprese esentate dalla revisione contabile si consiglia di redigere un bilancio annuale.

Principi contabili

Le società di Singapore il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1° gennaio 2003 devono utilizzare i *Singapore Financial Reporting Standards* (SFRS), che si basano sugli IFRS.

I bilanci sono redatti secondo il criterio della competenza economica, che è uno dei principi fondamentali dei principi contabili di Singapore. In base a questo metodo contabile, i ricavi vengono registrati quando si verifica una transazione e non quando si riceve il pagamento.

Dopo che, nel 2009, l'*International Accounting Standards Board* (IASB) ha pubblicato gli IFRS per le piccole entità (SE), l'*Accounting Standards Council* di Singapore, nel 2010, ha introdotto gli SFRS per le SE.

Le imprese che possono richiedere l'SFRS per le "piccole imprese" (SE) sono classificate come piccole entità, il che significa che devono anche qualificarsi in due dei tre criteri sopra menzionati nell'ambito delle esenzioni dalla revisione contabile, ovvero:

- ricavi totali non superiori a 10 milioni di S\$;
- attività totali non superiori a 10 milioni di S\$;
- numero totale di dipendenti non superiore a 50.

Alcuni dei vantaggi per le piccole imprese che rispettano gli SFRS per la SE sono dati dal fatto che il processo di preparazione del bilancio della società è molto più semplice ed i requisiti informativi sono ridotti.

Dichiarazioni annuali

Le autorità di Singapore richiedono alle società di presentare la dichiarazione del reddito imponibile entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Questa rendicontazione deve comprendere:

- prospetto del reddito complessivo (contabilità dei profitti e delle perdite);
- dati societari;
- stato patrimoniale;
- dati degli azionisti;
- date delle dichiarazioni annuali e dell'assemblea generale;
- informazioni sui dirigenti dell'azienda;
- rendiconto finanziario; e
- prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

Sanzioni in caso di non conformità

Le aziende che non tengono un'assemblea generale e che sono in ritardo con il deposito dei bilanci rischiano multe, citazioni e persino un mandato di arresto da parte dell'ACRA.

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per due anni o più comporterà una citazione in tribunale e, in caso di condanna, la società sarà obbligata a pagare una sanzione pari al doppio dell'importo dell'imposta e una multa fino a 1.000 S\$. Inoltre, a partire dal 14 gennaio 2022, la sanzione per tardiva presentazione delle dichiarazioni annuali da parte di alcune tipologie di società costituite a Singapore (Società a capitale variabile e società in accomandita per azioni), entro tre mesi dalla scadenza originaria scontrerà una sanzione pari a S\$ 300 che salirà a S\$ 600 se il ritardo nella presentazione dovesse superare il termine anzidetto.

4. Il mercato del lavoro

4.1. Legge sull'occupazione

L'Employment Act (EA) è la principale legge sul lavoro di Singapore. La legge regola i termini e le condizioni di lavoro per tutti i dipendenti che hanno un contratto di lavoro con un datore di lavoro. L'EA copre i seguenti aspetti:

- › giorni minimi per il preavviso di risoluzione del contratto;
- › azioni che i datori di lavoro hanno diritto di intraprendere in caso di cattiva condotta dei dipendenti;
- › periodi di retribuzione, tempi di pagamento;
- › tutela e indennità di maternità e congedo per la cura dei figli per i genitori e per le famiglie;
- › diritto alle ferie, ai permessi e alle assenze per malattia.

Il 1° aprile 2019 il governo di Singapore ha emanato importanti modifiche all'EA. Le modifiche riguardano gli adempimenti fondamentali in materia di risorse umane (HR) e buste paga, le procedure di licenziamento e le indennità di congedo per i datori di lavoro, nonché i diritti dei dipendenti sul posto di lavoro.

L'EA riguarda tutte le imprese e tutti i dipendenti – locali e stranieri – contrattualizzati da un datore di lavoro a Singapore.

Gli emendamenti sono stati concepiti per migliorare le condizioni di lavoro ampliando i requisiti relativi a stipendio e mansioni, in modo che tutti i dipendenti del settore privato abbiano ora diritto ai diritti e alle tutele previsti dall'EA.

L'obiettivo di queste modifiche è stato quello di riflettere le mutate esigenze del panorama occupazionale del Paese, con professionisti, manager, dirigenti e tecnici (PMET) che, secondo le previsioni, costituiranno circa due terzi della forza lavoro del Paese entro il 2030, rispetto alla metà attuale.

I lavoratori esclusi dall'EA sono i dipendenti pubblici, i marittimi e i lavoratori domestici (che non erano inclusi in precedenza) in quanto coperti da altre normative.

Disposizioni fondamentali estese a un maggior numero di dipendenti

Le disposizioni fondamentali si riferiscono ai diritti dei lavoratori (operai o colletti blu), dei “non operai” (non dirigenti e quadri, impiegati) e dei dirigenti e quadri (M&E) che non guadagnano più di 4.500 S\$ al mese.

Dopo l'emendamento, la soglia di S\$ 4.500 è stata rimossa, consentendo ad altri 430.000 dirigenti e quadri di beneficiare della protezione dell'occupazione ai sensi dell'EA.

Le disposizioni fondamentali comprendono:

- pagamento tempestivo degli stipendi;
- ferie annuali e permessi di malattia retribuiti;
- giorni festivi retribuiti;
- protezione dal licenziamento illegittimo; e
- manutenzione dei registri di lavoro.

Aumento della soglia salariale

Prima del 1° aprile 2019, i lavoratori non manuali che guadagnavano fino a S\$ 2.500 erano protetti dalle disposizioni della Parte IV dell'EA (che prevede i giorni di riposo, le ore di lavoro e altre condizioni di servizio), con un tetto massimo per gli straordinari di S\$ 2.250. Con l'entrata in vigore della nuova legge, gli operai che guadagnano fino a 2.600 S\$ sono ora protetti dalle disposizioni della Parte IV e la tariffa degli straordinari sarà limitata a 2.600 S\$. I dirigenti e i quadri non sono coperti dalle disposizioni della Parte IV.

Nuovo approccio alle detrazioni salariali

Prima dei nuovi emendamenti, i datori di lavoro potevano effettuare solo alcune detrazioni salariali, ad esempio per l'assenza dal lavoro o per il danneggiamento o la perdita di beni e proprietà aziendali.

Ora i datori di lavoro possono effettuare altre detrazioni, ad esempio a favore dei piani assicurativi aziendali (solo se il dipendente acconsente alla detrazione per iscritto, e potendo ritirare il consenso in qualsiasi momento senza incorrere in sanzioni).

Questo accordo offre ai datori di lavoro la flessibilità necessaria per soddisfare le detrazioni concordate, salvaguardando al contempo il salario dei dipendenti.

Certificati medici (MC) e congedi per ricovero ospedaliero

I certificati medici rilasciati da medici e dentisti registrati ai sensi del *Medical Registration Act* del 1997 e del *Dental Registration Act* del 1999 sono ora riconosciuti, mentre in precedenza erano riconosciuti solo i certificati rilasciati dallo Stato e dai medici nominati

dall'azienda. In questo modo i dipendenti hanno la possibilità di recarsi dai medici più vicini a casa.

Questa politica, comunque, non influisce sul rimborso delle spese di consulenza medica. I datori di lavoro sono tenuti a rimborsare solo gli onorari dei medici statali o dei medici approvati dall'azienda.

Lavoro nei giorni festivi

La retribuzione per il lavoro nei giorni festivi è stata estesa a tutti i dipendenti.

In precedenza i datori di lavoro fornivano una compensazione pari ad un giorno in più di retribuzione o un'intera giornata di ferie. Le nuove modifiche consentiranno ora ai datori di lavoro di concedere permessi per il numero di ore lavorate in un giorno festivo, anziché per l'intera giornata.

Licenziamento illegittimo

L'*Employment Claims Tribunal* (ECT) gestirà ora le richieste di licenziamento illegittimo, che in precedenza venivano giudicate dal Ministero della Forza Lavoro.

L'ECT giudicherà inoltre i reclami relativi ai salari, non risolti dall'Alleanza tripartita per la gestione delle controversie (TADM), procedura di mediazione obbligatoria prima della presentazione delle relative istanze all'ECT. I dipendenti che ritengono di essere stati costretti a dimettersi e sono in grado di dimostrare le loro affermazioni possono presentare una richiesta di licenziamento.

Ciascuna delle parti può tuttavia risolvere un contratto di lavoro fornendo un preavviso scritto o pagando una quota sostitutiva all'altra parte.

4.2. Contratti di lavoro

Le clausole essenziali di un contratto di servizio a Singapore comprendono:

- data di inizio del rapporto di lavoro, nome completo del datore di lavoro e del dipendente;
- nomina - mansioni, compiti principali e responsabilità;
- modalità di lavoro (orario di lavoro, numero di giorni etc);
- periodo di prova (se previsto);
- retribuzione;
- benefici per i dipendenti ;
- risoluzione del contratto - periodo di preavviso;

- › regole di condotta.

Il Ministero della Forza Lavoro di Singapore non determina un salario minimo. I salari sono definiti dalla domanda di mercato e dall'offerta di lavoro. Inoltre, i datori di lavoro devono pagare i dipendenti in base alle loro competenze, abilità ed esperienza.

I dipendenti che devono lavorare in un giorno festivo avranno diritto a un giorno di retribuzione supplementare rispetto alla tariffa base. In alternativa, i datori di lavoro, con il consenso del dipendente, possono sostituire il giorno di riposo con un altro giorno lavorativo.

Se un dipendente è coperto dalla legge sul Lavoro (EA), ha diritto alle ferie annuali dopo aver lavorato tre mesi.

Solo le residenti a Singapore hanno diritto a un congedo di maternità retribuito. La durata è solitamente di 12 settimane, ma se il bambino è cittadino di Singapore il congedo è di 16 settimane.

Inoltre, ci sono altre condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere il congedo di maternità. Queste sono:

- › la madre deve essere legalmente sposata con il padre;
- › l'occupazione deve essere iniziata almeno tre mesi prima della nascita del bambino; e
- › le prime otto settimane di congedo di maternità sono a carico del datore di lavoro, mentre le successive sono a carico dello Stato.

Il 2 novembre 2021, il Parlamento di Singapore ha approvato la modifica del *Central Provident Fund (CPF) Act* e del *Retirement and Re-Employment Act*. Il CPF è il piano di risparmio e pensionistico obbligatorio per i singaporiani e i residenti permanenti che finanzia le loro esigenze di pensionamento, assistenza sanitaria e alloggio a Singapore.

In sostanza il CPF è un programma di risparmio previdenziale finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dei dipendenti. Questo programma obbligatorio è un importante pilastro del sistema di sicurezza sociale di Singapore e mira a soddisfare le esigenze pensionistiche, abitative e sanitarie della popolazione.

Per poter ottenere un contratto di lavoro il Ministero della Forza Lavoro (MoM) rilascia un'ampia gamma di permessi di lavoro agli espatriati che intendono lavorare a Singapore. Ogni permesso di lavoro è diverso per le varie categorie di dipendenti e si basa sulle loro competenze professionali e sui loro stipendi mensili.

La maggior parte dei permessi di lavoro viene richiesta tramite il datore di lavoro o un agente del collocamento, attraverso la piattaforma online del Ministero del Lavoro.

Pertanto, per i professionisti qualificati, prima di presentare la domanda è obbligatorio ottenere un'offerta di lavoro nel Paese.

4.3. Visti e permessi di lavoro

Dal 2023 Singapore introdurrà un nuovo sistema a punti per i richiedenti l'*Employment Pass* (EP), oltre a soglie salariali più elevate.

Il governo spera che il nuovo sistema – previsto dal *Complementarity Assessment Framework* (COMPASS) – migliori la capacità delle imprese di Singapore di selezionare professionisti stranieri di alta qualità e di garantire la diversità della forza lavoro.

I futuri candidati al PE dovranno ottenere almeno 40 punti nell'ambito del sistema COMPASS, assegnati in base a quattro attributi e due criteri bonus. Il sistema COMPASS entrerà in vigore per i nuovi richiedenti a partire da settembre 2023 e per i richiedenti il rinnovo a partire da settembre 2024.

Il *Pass per imprenditori* (*EntrePass*) è destinato a professionisti e imprenditori stranieri che desiderano avviare una propria attività a Singapore.

L'*EntrePass* iniziale è valido per un anno, e per ogni rinnovo successivo sono concessi altri due anni. I proprietari delle imprese devono tuttavia soddisfare i criteri di rinnovo stabiliti dal Ministero della Difesa, che includono un numero minimo di dipendenti locali assunti e un importo minimo di spesa annuale per le imprese. L'elenco completo è disponibile sul sito web del MoM.

Non ci sono quote di lavoratori stranieri o tasse per gli *EntrePass*. I titolari di *EntrePass*, la cui spesa commerciale annuale e l'occupazione locale soddisfano i requisiti minimi di ammissibilità, possono richiedere pass per persone a carico e LTVP per alcuni familiari.

Singapore ha rilasciato un nuovo permesso di lavoro denominato *Tech.Pass*, volto ad attrarre imprenditori tecnologici, esperti e leader aziendali altamente qualificati a partire da gennaio 2021.

Il programma *Tech.Pass* è un'estensione del programma *Tech@SG*, che aiuta le aziende in rapida crescita a selezionare talenti fondamentali per la propria attività.

A differenza dell'*Employment Pass*, lo schema *Tech.Pass* non richiede la sponsorizzazione di un datore di lavoro locale, dando al professionista una maggiore flessibilità nelle sue attività, come agire in qualità di datore di lavoro, di investitore, per avviare un'attività, o diventare direttore o consulente in una o più società tecnologiche con sede a Singapore. Questo permesso di lavoro consente inoltre ai titolari di passare da un datore di lavoro all'altro.

Proprietari di aziende consolidate

L'azienda attuale del richiedente deve avere un fatturato annuo di 200 milioni di S\$. I proprietari dell'azienda devono avere almeno tre anni di esperienza imprenditoriale o commerciale comprovata e possedere almeno il 30% dell'azienda.

Proprietari d'impresa di nuova generazione

L'azienda del richiedente deve avere un fatturato annuo di 500 milioni di S\$ e il 30% della società deve appartenere ad un familiare stretto. L'azienda stessa deve essere impegnata in una delle attività previste per i proprietari di aziende consolidate.

Fondatori di aziende in rapida crescita

Secondo questo nuovo criterio, il richiedente deve essere il fondatore e il maggiore azionista individuale di una società. La società deve avere una valutazione di almeno 500 milioni di S\$ e deve essere investita da una società di venture capital o di *private equity* di prestigio.

Responsabili di family office

Questo criterio mira ad attrarre persone con un patrimonio netto investibile di almeno 200 milioni di S\$, che intendono stabilire un *family office* nel Paese.

Il patrimonio netto investibile comprende depositi bancari, attività finanziarie, prodotti del mercato dei capitali e altre forme di investimento collettivo. Inoltre, la persona deve possedere almeno cinque anni di esperienza imprenditoriale, gestionale o di investimento.

4.4. Cessazione del rapporto di lavoro

La risoluzione del rapporto di lavoro a Singapore può essere richiesta sia dal dipendente che dal datore di lavoro ed entrambe le parti devono attenersi ai termini e alle condizioni di risoluzione indicati nel contratto di servizio.

I dipendenti vengono generalmente assunti con un periodo di prova di tre-sei mesi e, al termine del periodo di prova, vengono assunti come dipendenti a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro di solito stabilisce i termini del licenziamento e l'eventuale preavviso. È fondamentale che tutti i dipendenti siano sicuri di cosa dice esattamente il loro contratto di lavoro, in modo da poter procedere di conseguenza.

La risoluzione del contratto di servizio può avvenire in caso di:

- › dimissioni dei dipendenti;
- › licenziamento da parte del datore di lavoro; oppure
- › scadenza dei termini contrattuali.

Se il contratto di un dipendente prevede un periodo di preavviso, il dipendente deve rispettare tale periodo o pagare un'indennità sostitutiva del preavviso. Il preavviso di licenziamento, sia da parte del dipendente sia da parte del datore di lavoro, deve essere scritto.

Se un contratto di lavoro non specifica un periodo di preavviso, il periodo di preavviso dipende dalla durata del servizio del dipendente.

Se un dipendente si dimette senza dare il preavviso, dovrà rinunciare alla retribuzione sostitutiva del preavviso.

I motivi validi per il licenziamento possono essere:

- › comportamento scorretto;
- › scarse prestazioni;
- › esuberanza di personale.

Il licenziamento illegittimo, invece, si verifica quando il dipendente viene licenziato senza giusta causa. La denuncia di licenziamento illegittimo deve essere presentata entro un mese dall'ultimo giorno di lavoro all'Alleanza tripartita per la gestione delle controversie (TADM). Il TADM chiederà all'ex dipendente di dimostrare che il licenziamento è stato illegittimo.

Se il reclamo non può essere risolto attraverso il TADM, il caso sarà deferito all'*Employment Claims Tribunals* (ECT).

5. Forme di incentivazione ed aiuti agli investitori e alle imprese

Singapore è nota per essere uno dei principali centri finanziari ed economici in Asia con uno dei regimi fiscali e commerciali più favorevoli per fare impresa. Oltre a beneficiare di un sistema legale molto trasparente, le società che si stabiliscono a Singapore possono beneficiare di vari incentivi, fiscali e non, se l'attività che decidono di intraprendere rientra in un settore considerato "vantaggioso" per lo sviluppo economico del paese.

I requisiti richiesti sono certamente molto rigorosi, inclusi un considerevole impegno a determinati livelli di investimento, l'introduzione di competenze e tecnologie all'avanguardia, nonché il contributo alla crescita delle capacità di ricerca, sviluppo e innovazione.

Di seguito si riepilogano le principali informazioni attualmente disponibili sugli incentivi previsti.

5.1. Le agenzie governative e i settori di riferimento

Ci sono quattro principali agenzie governative che sovrintendono gli incentivi commerciali e fiscali suddivisi per settori e per tipologia di soggetto e queste sono:

- › *l'Economic Development Board (EDB)*⁷ – che è responsabile dello sviluppo e dell'esecuzione di strategie che facilitino gli investimenti nelle industrie del paese;
- › *l'Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)*⁸ – l'autorità di regolamentazione fiscale del paese;
- › *l'Enterprise Singapore (ESG)*⁹ – che aiuta le aziende di Singapore ad espandersi in tutto il mondo e promuove le esportazioni locali;
- › *la Monetary Authority of Singapore (MAS)*¹⁰ – l'autorità della banca centrale e dei servizi finanziari.

⁷ <https://www.edb.gov.sg/>.

⁸ <https://www.iras.gov.sg/>.

⁹ <https://www.enterprisesg.gov.sg/>.

¹⁰ <https://www.mas.gov.sg/>.

Un elenco completo degli incentivi specifici del settore è disponibile sui singoli siti web di queste agenzie segnalati nelle rispettive note.

I settori che beneficiano degli incentivi possono sintetizzarsi come di seguito:

- › Servizi finanziari
- › Banche
- › Gestione dei fondi
- › Turismo
- › Navale e marittimo
- › Industrie commerciali globali
- › Assicurazione
- › Servizi di elaborazione
- › Ricerca e sviluppo
- › Attività di sede
- › Studi legali
- › Commercio elettronico
- › Organizzazione di eventi

5.2. Progressive Wage Credit Scheme (PWCS)

Il Progressive Wage Credit Scheme (PWCS) è stato introdotto nel bilancio 2022 per supportare i datori di lavoro negli adeguamenti salariali obbligatori per i lavoratori con salario inferiore ad una determinata soglia. Il programma prevede che il governo cofinanzi gli aumenti salariali del personale dipendente che percepisce uno stipendio mensile lordo fino a S\$¹¹ 3.000. Il beneficio in parola può essere applicato dai datori di lavoro nei confronti dei dipendenti cittadini di Singapore e residenti permanenti. In base al programma, i datori possono ricevere supporto per aumenti salariali mensili lordi fino a S\$ 2.500 dal 2022 al 2026, nonché supporto per aumenti salariali mensili lordi superiori a S\$ 2.500 e fino a S\$ 3.000 dal 2022 al 2024. I datori di lavoro idonei a ricevere tale incentivo non devono presentare alcuna domanda e sono direttamente informati dall'*Inland Revenue Authority di Singapore* (IRAS) sugli eventuali pagamenti.

11 S\$ = dollaro di Singapore, corrispondente a circa 0,713 €.

5.3. Esenzione fiscale per le start-up (SUTE)

Il regime di esenzione fiscale per le imprese che possono definirsi “Start-Up” è stato introdotto nel 2005 con l’obiettivo di supportare nuove imprese e imprenditori nel Paese e consiste in un abbattimento del reddito imponibile a determinate soglie.

Come anticipato nel capitolo dedicato al sistema di tassazione, dal 2020, le aziende qualificate possono ottenere un’esenzione fiscale del 75% sui primi 100.000 S\$ di reddito imponibile durante i primi tre anni consecutivi. I successivi 100.000 S\$ di reddito imponibile possono ricevere un’esenzione fiscale del 50%.

L’incentivo sopra descritto è applicabile nei primi tre anni, a seguire le aziende possono richiedere il regime di esenzione fiscale parziale (PTE).

Per poter beneficiare dell’incentivo, le imprese devono potersi considerare “tax resident” o devono essere possedute da un numero massimo di 20 azionisti persone fisiche, in alternativa almeno un azionista deve poter controllare il 10% delle azioni emesse. Inoltre le imprese in questione non devono qualificarsi come holding di investimento o immobiliari.

5.4. L’Esenzione fiscale parziale (PTE)

Le imprese che non rientrano nel regime di esenzione fiscale per le *start-up* possono beneficiare del regime PTE, meno appetibile del precedente che prevede comunque un’esenzione del 75% sui primi 10.000 S\$ di reddito imponibile. Un’ulteriore esenzione del 50% può quindi essere applicata ai successivi S\$ 190.000.

5.5. Finanziamenti per le imprese – il Financing Scheme-Trade loan, il Financing Scheme-Project loan e il Temporary Bridging loan

Il *Financing Scheme-Trade Loan* (EFS-TL) era nato per supportare le esigenze di finanziamento commerciale delle imprese. Lo schema prevedeva la concessione di un finanziamento fino ad un massimo di 10 milioni di S\$ fino al 31 marzo 2022, e 5 milioni di S\$ (3,7 milioni di US\$) fino al 30 settembre 2022.

La quota di rischio dei prestiti del governo è stata ridotta dal 90 al 70 per cento a partire dal 1 aprile 2021. La quota di rischio del 70 per cento dei finanziamenti è stata mantenuta per le giovani imprese e le società attive in mercati con rating S&P di BB+ e inferiori.

Il *Financing Scheme-Project Loan* (EFS-PL) consente alle imprese di accedere a diversi finanziamenti durante le loro varie fasi di crescita. L'EFS-PL è stato potenziato per supportare i progetti nazionali per le imprese di costruzione fino al 31 marzo 2023.

L'importo massimo del prestito è di 30 milioni di S\$ per i progetti domestici e di 50 milioni di S\$ per i progetti all'estero. La quota di rischio dei prestiti del governo arriva fino al 70%. I tipi di prestito sostenibili per progetti all'estero includono:

- › l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di terreni, edifici o fabbriche;
- › prestito di capitale circolante; o
- › il noleggio o l'acquisto di beni immobili, come macchinari o attrezzature.

Il *Temporary Bridging Loan* (TBLP) prevedeva la possibilità di ottenere capitale circolante per le imprese che rispettavano determinati requisiti, e gli importi concessi potevano arrivare fino a 3 milioni di S\$ o fino a 1 milione di S\$ rispettivamente per domande presentate entro il 31 marzo 2022 e, successivamente a tale data, entro il 30 settembre 2022.

5.6. I Finanziamenti per le PMI: SME working capital loan e SME fixed assets loan

Per le piccole e medie imprese sono previsti due strumenti per supportare rispettivamente investimenti e capitale circolante.

Il programma *SME Working Capital Loan* (EFS-WCL) consente alle piccole e medie imprese di accedere a un finanziamento, ancorchè non garantito, fino a S\$ 300.000 per il capitale circolante; il finanziamento è comunque supportato dalle istituzioni finanziarie partecipanti e il periodo massimo di rimborso previsto è di cinque anni.

Il programma *SME Fixed Assets Loan* (EFS-FAL) aiuta le imprese nel finanziare gli investimenti nazionali e all'estero, come l'acquisto di attrezzature e macchinari, nonché la costituzione di nuovi impianti. L'importo del finanziamento massimo disponibile è di S\$ 30 milioni con un periodo di rimborso che può durare fino a 15 anni

5.7. Il Venture Debt loan e il Merger and Acquisition loan

Il *Venture Debt loan* viene utilizzato per le startup caratterizzate da un alto tasso di crescita e sviluppo che non dispongono di asset significativi da utilizzare quale forma di garanzia per i finanziamenti bancari. Alle *start-up* è così concesso di utilizzare tali forme

di incentivo per far crescere l'attività o diversificare i propri prodotti o servizi. Il prestito massimo disponibile è di S\$ 8 milioni e il periodo di rimborso previsto in cinque anni.

Il *Merger and Acquisition loan* (M&A) è finalizzato al supporto delle imprese che vogliano acquisire società locali o internazionali. L'importo del finanziamento massimo disponibile per tale incentivo è di S\$ 50 milioni rimborsabili in cinque anni.

Tale strumento è stato recentemente rafforzato, estendendone la durata sino al 31 marzo 2026, per incrementare le attività di fusioni e acquisizioni nazionali.

In virtù di tale rafforzamento l'importo massimo del finanziamento è previsto essere pari a S\$ 50 milioni per mutuatario o gruppo di mutuatari da rimborsare sempre in cinque anni, con una quota di rischio a carico del governo pari al 50%, aumentata al 70% per le giovani imprese.

Inoltre per le imprese che volessero espandersi all'estero è possibile beneficiare anche del *Double Tax Deduction Scheme for Internationalisation* (DTD¹²), con una detrazione fiscale del 200% sulle spese ammissibili per l'espansione del mercato internazionale e le attività di sviluppo degli investimenti¹². La maggior parte delle detrazioni DTD sono soggette all'approvazione di ESG e del *Singapore Tourism Board*. Tuttavia, alcune attività non richiedono l'approvazione dei primi 150.000 S\$ di spese ammissibili. Il DTD supporta le aziende in quattro categorie e diverse sottocategorie:

- › Preparazione del mercato.
 - a. Certificazione di prodotto/servizio.
 - b. Studi di fattibilità.
 - c. Progettazione di packaging per il mercato estero.
- › Esplorazione del mercato.
 - d. Viaggi di sviluppo del mercato estero.
 - e. Fiere locali (devono essere approvate da ESG e *Singapore Tourism Board*).
 - f. Fiere virtuali (devono essere approvate da ESG).
 - g. Fiere all'estero.
- › Promozione del mercato.
 - h. Pubblicità all'estero.
 - i. Produzione di brochure aziendali per la distribuzione all'estero.
 - j. Sviluppo del business all'estero.

¹² Un elenco completo di quali siano le spese ammissibili è disponibile alla pagina <https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/financial-assistance/tax-incentives/dtdi/qualifying-activities-and-expenditure-available-for-dtdi.pdf>.

k. Pubblicità in pubblicazioni commerciali autorizzate.

› Presenza sul mercato.

l. Uffici commerciali estere.

m. Studi di fattibilità degli investimenti.

n. Distacco dei dipendenti all'estero.

o. Master licensing e franchising.

p. Viaggi di investimento all'estero.

5.8. Il 100% investment allowance scheme

L'incentivo in questione è gestito direttamente dall'EDB, e grazie ad esso le imprese possono godere di un'esenzione fiscale fino al 100% delle spese fisse in conto capitale sostenute.

Tali spese sono definite dall'EDB e qualificano i diversi progetti in un arco temporale di 5 anni che può essere esteso fino a otto anni.

L'incentivo è attualmente previsto fino al 31 marzo 2023 e i relativi dettagli possono trovarsi sul sito web dell'*Enterprise Singapore*¹³.

5.9. L'Enterprise Development grant (EDG)

L'*Enterprise Development Grant* (EDG) è uno stimolo per le imprese alla crescita e innovazione. Il beneficio in questione consente di finanziare il 70% dei costi di progetto fino al 31 marzo 2023. Per le aziende operanti nel settore alimentare e della vendita al dettaglio l'incentivo consente di accedere ad un finanziamento fino all'80% dei costi in parola.

Tale beneficio si sviluppa sostanzialmente nell'ambito di tre pilastri: le cosiddette "core capabilities", l'innovazione e produttività, l'accesso al mercato.

I progetti nell'ambito del primo pilastro aiutano le aziende a rafforzare le funzioni aziendali di base.

I progetti tesi a innovazione e produttività supportano le aziende che cercano di migliorare l'efficienza nell'esplorazione di nuove aree di crescita.

L'accesso al mercato è inteso quale supporto verso i mercati esteri e l'EDG interviene a sostegno di tale espansione.

13 <https://www.enterprisesg.gov.sg/financial-assistance/grants/for-local-companies/enterprise-development-grant/innovation-and-productivity/automation>.

5.10. Il Pioneer Certificate Incentive (PC) e il Development and Expansion Incentive (DEI)

Attraverso tale tipologia di incentivo le imprese impegnate nella produzione di prodotti o servizi ad alto valore aggiunto possono richiedere una certificazione che attribuisce loro il diritto all'esenzione fiscale per cinque anni e può essere esteso a seconda dell'impegno dell'azienda per un'ulteriore espansione.

Affinchè alle imprese venga riconosciuto il beneficio in questione, la valutazione avviene seguendo criteri sia qualitativi che quantitativi. In particolare essi si riferiscono:

- › alla possibilità di creare posti di lavoro;
- › all'introduzione di nuove competenze;
- › alla capacità delle imprese di effettuare spese creando ricadute economiche favorevoli;
- › ai progetti di produzione tesi a sviluppare infrastrutture fisiche e virtuali;
- › a introdurre nuove tecnologie e know-how in grado di far progredire un settore;
- › a tutte quelle attività commerciali devono potersi configurare come nuove e non già intraprese da altre società del paese.

Al termine dei cinque anni evidenziati sopra, le imprese possono ottenere un ulteriore incentivo (DEI) per il proprio sviluppo e la propria espansione. Tale ulteriore incentivo mira a supportare le aziende che si indirizzano verso attività commerciali a consentono di creare maggiore ricchezza, concedendo un'agevolazione fiscale che prevede una aliquota ridotta del 5 o del 10% sul reddito derivante da tali attività.

5.11. Ulteriori incentivi: la trasformazione digitale e il post COVID-19

Singapore ha concentrato sforzi e incentivi anche in direzione di una maggiore trasformazione digitale delle imprese attraverso tre strategie: Digitalizzazione su larga scala, Sviluppo di "leader digitali" e creazione di nuovi prodotti e modelli di business.

Nell'ambito del primo punto, il governo ha emesso uno strumento che consente alle PMI di avvalersi di consulenze IT professionali per ricevere soluzioni digitali *end-to-end* basate sul profilo della loro azienda. Questi consulenti hanno esperienza in aree come l'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati e la sicurezza informatica.

Per sviluppare i leader digitali, il (*Digital Leaders Programme* - DLP) cerca di identificare aziende promettenti e ad alto potenziale per dotarle delle capacità digitali in grado di trasformare il loro business soprattutto con riguardo allo sviluppo di competenze e implementazione roadmap per la trasformazione digitale.

Infine per aumentare la velocità dell'innovazione digitale e promuovere una maggiore collaborazione, il governo ha potenziato l'iniziativa *Open Innovative Platform* (OIP). L'OIP è stato lanciato nel 2018 per supportare le imprese nell'ottenere risorse per soddisfare efficacemente le loro esigenze innovative.

Pacchetto di supporto per l'aviazione post COVID-19

Nel recente mese di marzo 2022, il Ministero dei Trasporti di Singapore ha presentato il programma "OneAviation Resilience Package", in base al quale il governo può erogare 500 milioni di S\$ per supportare le compagnie aeree nel 2022 e nel 2023 per aiutare il settore nel superare le criticità successive alla pandemia da COVID-19.

Il contributo per il recupero delle piccole imprese

Nell'ambito di questo ulteriore pacchetto, il governo ha introdotto una nuova sovvenzione per il recupero delle piccole imprese, che prevede un pagamento una tantum in contanti per le piccole e medie imprese (PMI) più colpite dalla pandemia.

Le PMI possono ricevere 1.000 S\$ per dipendente locale, fino a 10.000 S\$ per azienda. Inoltre, il governo distribuirà S\$ 1.000 a venditori ambulanti, mercati, titolari di caffetterie e ditte individuali locali con licenza SFA.

6. Gli accordi di libero scambio e la strategia di Singapore

Singapore rappresenta il primario polo commerciale, finanziario e di trasporto in Asia. Con l'ampia rete di accordi commerciali siglati con oltre 30 partner, il paese commercia ogni anno con il resto del mondo per un valore superiore ai 550 miliardi di Euro¹⁴.

Come indicato dalla Banca mondiale, 50 anni fa Singapore ha dovuto far fronte a una grave disoccupazione, carenza di infrastrutture e di alloggi. Oggi la città-stato è classificata come una delle città più vivibili, vantando uno dei più alti livelli di sviluppo del capitale umano al mondo. L'idea, vincente, che ha guidato una tale evoluzione è stata quella di affidare lo sviluppo di Singapore, così povera di terre e di risorse naturali, a processi di industrializzazione e apertura ai mercati internazionali riscontrata in molti interventi, a partire dalla necessità di sviluppare l'attività portuale e cantieristica navale, approfittando della collocazione geograficamente strategica dell'isola e alle opportunità offerte dai mercati finanziari in rapida evoluzione con l'avvento della globalizzazione finanziaria oltre che commerciale. Per fare la città Stato si è organizzata per offrire alle industrie e ai mercati ciò che chiedevano e ancora chiedono, con una efficienza superiore a quella dei potenziali *competitors*. Il porto di Singapore, oggi, è tra i primi cinque al mondo per volume di scambi e secondo una recente dichiarazione del primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong, nel 2040 saranno terminati i lavori e coprirà un'area di 1337 ettari, arrivando a poter gestire 65 milioni di Teu (unità equivalenti a venti piedi) all'anno, corrispondenti a quasi il doppio dei volumi odierni¹⁵.

Per l'Unione Europea Singapore si posiziona al 14° posto tra i partner commerciali di merci nel mondo e al primo posto per il Sud-Est asiatico. Avendo un'economia fortemente orientata ai servizi, Singapore è anche il 5° partner commerciale dell'UE a livello mondiale nel settore dei servizi, che rappresentano il vero cuore pulsante alla base delle strategie di cooperazione. Si contano oltre 10.000 imprese europee che hanno istituito i loro uffici/hub regionali a Singapore, e per tale motivo il Paese è diventato la sesta destinazione globale dell'UE per gli investimenti diretti in uscita e rappresenta due terzi dello stock di investimenti diretti dell'UE nel Sud-Est asiatico. Del resto la sua posizione geografica la rende un hub logistico di ineguagliabile importanza per tutta l'area del Sud-Est Asiatico e la consapevolezza di tale caratteristica, accompagnata dai mirati investimenti e da corrette scelte di sviluppo, l'ha portata ad affermarsi come una delle economie più

14 Fonte <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content/accordo-di-libero-scambio-ue-singapore>.

15 Fonte <https://www.mpa.gov.sg/maritime-singapore/port-of-the-future>.

liberali al mondo che la stessa Banca Mondiale la posiziona al secondo posto fra le economie in cui è più facile fare impresa.

Da tali considerazioni e dai numeri sopra citati si comprende facilmente come il settore dei servizi sia di particolare importanza. La strategia di Singapore, da diversi decenni, si concretizza, dunque, nella stretta cooperazione con Paesi partners e questo è dimostrato anche dai numerosi Accordi di libero scambio sottoscritti.

Regional FTAs

- ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA);
- ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);
- ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Area (AHKFTA);
- ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA);
- ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP);
- ASEAN-Republic of Korea Free Trade Area (AKFTA);
- ASEAN Free Trade Area (AFTA);
- Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP);
- EFTA-Singapore FTA (ESFTA);
- Singapore-Eurasian Economic union (EAEUSFTA);
- GCC-Singapore FTA (GSFTA); and
- Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPSEP).

Bilateral FTAs

- China-Singapore FTA (CSFTA);
- India-Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA);
- Japan-Singapore Economic Partnership Agreement (JSEPA);
- Republic of Korea-Singapore FTA (KSFTA);
- New Zealand-Singapore Comprehensive Economic Partnership Agreement (ANZSCEP);
- Panama-Singapore FTA (PSFTA);
- Peru-Singapore FTA (PeSFTA);
- Singapore-Australia FTA (SAFTA);
- Singapore-Costa Rica FTA (SCRFTA);
- Singapore-Jordan FTA (SJFTA);
- Sri Lanka-Singapore FTA (SLSFTA);
- Turkey-Singapore FTA (TRSFTA); and
- United States-Singapore FTA (USSFTA).



Tra i Paesi fondatori dell'Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN), Singapore ne è sicuramente uno dei maggiori sostenitori, consapevole del ruolo fondamentale dell'organizzazione a livello regionale e mondiale, nonché cosciente degli effetti positivi che tale raggruppamento possiede sia a livello politico che a livello economico.

Tra gli accordi di libero scambio più importanti si segnalano quello con la Cina, con gli Stati Uniti e i trattati con alcuni dei Paesi aderenti al CPTPP e all'RCEP.

Va sottolineato, però, che l'abbattimento dei dazi doganali non è stato il principale cardine alla base della sottoscrizione degli accordi atteso che Singapore aveva già eliminato unilateralmente quasi tutte le tariffe all'importazione di prodotti, seppur con qualche eccezione, come, ad esempio, l'importazione di alcol etilico non denaturato o la birra. Ma pur se rappresenta uno dei territori maggiormente aperti al commercio e dotato di procedure doganali efficienti, talune tipologie di prodotti non godevano di particolari semplificazioni¹⁶.

Tutto ciò premesso, quindi, appare evidente come l'obiettivo primario della sottoscrizione di un accordo di libero scambio, che normalmente coincide con l'abbattimento totale o con la notevole riduzione dei dazi, nel caso di Singapore rappresenti un aspetto quasi accessorio.

Tuttavia, la nuova politica degli Stati e, in particolare, dell'Unione Europea che ne ha esteso l'ambito di applicazione, rende tali accordi particolarmente indicati al tentativo di ridurre, se non di eliminare, anche le barriere al commercio non tariffarie.

¹⁶ Si pensi a titolo di esempio ai prodotti alimentari e in particolare alle difficoltà legate alle esportazioni di carne latticini e prodotti derivati.

6.1. L'accordo di libero scambio tra UE e Singapore

Il 19 ottobre del 2018, a margine del XII Summit ASEM¹⁷ a Bruxelles, l'UE e Singapore hanno firmato una serie di importanti accordi: l'Accordo di libero scambio (FTA), l'Accordo per la protezione degli investimenti (IPA) e l'Accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA).

Oltre alle questioni di natura commerciale ed economica, l'accordo con Singapore, come gli altri accordi di libero scambio recentemente negoziati dall'UE che appartengono alla "seconda generazione" in ambito di origine preferenziale, prevede un capitolo dedicato al commercio e allo sviluppo sostenibile che promuove standard ambientali e sociali minimi, i quali oltre a tutelare ambiente e lavoratori mirano a ridurre al minimo gli squilibri nei costi di produzione delle imprese che possono originarsi da notevoli differenze riguardo agli obblighi normativi imposti dai paesi partecipanti nei due settori menzionati.

L'accordo, entrato in vigore il 21 novembre 2019, è come detto un accordo di "seconda generazione" che prevede il forte impegno delle Parti per la promozione dei diritti umani, del lavoro, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Di particolare interesse sono le previsioni di liberalizzazione dei servizi (in particolare nel settore delle telecomunicazioni, in quello dei servizi ambientali e nel campo dell'ingegneristica), la rimozione quasi totale dei dazi alle esportazioni europee, l'uniformità o il mutuo riconoscimento di standard e regolamentazioni tecniche, l'accesso al mercato degli appalti, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di quasi 200 indicazioni geografiche¹⁸. L'Italia, con successo, ha condizionato il definitivo assenso alla ratifica dell'Accordo alla conclusione della procedura di riconoscimento delle indicazioni geografiche.

L'accordo faciliterà le esportazioni italiane ed europee verso Singapore che è il maggiore partner commerciale dell'UE nel Sud-Est Asiatico. Secondo le stime economiche della Commissione Europea, in 10 anni l'accordo dovrebbe portare ad un aumento dell'export dell'UE verso Singapore di circa 1,4 mld di euro.

In sintesi, i vantaggi offerti dall'accordo possono riassumersi in:

- › maggiore accesso al mercato per le imprese dell'UE a Singapore e viceversa;
- › norme tecniche meno onerose;
- › eliminazione della duplicazione delle prove per taluni prodotti;

17 L'Asia Europe Meeting, forum interregionale i cui membri sono: la Commissione europea, i 28 membri dell'Unione europea (UE), i dieci membri dell'Association of South-East Asian Nations (ASEAN), il Segretariato dell'ASEAN la Cina, il Giappone e la repubblica di Corea.

18 Per maggiori dettagli: https://www.infomercatiesteri.it/relazioni_internazionali.php?id_paesi=137.

- › procedure doganali e norme di origine che agevolano gli scambi;
- › tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche (IG);
- › nuove opportunità nei servizi ambientali e negli appalti pubblici “verdi”;
- › eliminazione degli ostacoli al commercio e agli investimenti nelle tecnologie “verdi”.

In punti chiave dell'accordo, come delineato anche dalla Commissione Europea, garantiscono alle imprese Europee di trarre pieno vantaggio dalle opportunità che vengono a crearsi mediante i seguenti aspetti:

- › una completa liberalizzazione dei servizi e dei mercati di investimento, tra cui norme trasversali in materia di licenze e riconoscimento reciproco dei diplomi; e norme settoriali destinate a garantire parità di condizioni per le imprese dell'UE;
- › nuove opportunità di appalto per gli offerenti dell'UE, in particolare nel mercato dei servizi pubblici in cui vi sono molti fornitori leader dell'UE;
- › l'eliminazione degli ostacoli tecnici e regolamentari agli scambi commerciali di merci, come la duplicazione dei test, in particolare promuovendo l'uso di norme tecniche e regolamentari familiari nell'UE nei settori dei veicoli a motore, dell'elettronica, dei dispositivi medici e dei prodotti farmaceutici, nonché delle tecnologie green;
- › un regime più favorevole al commercio, basato su standard internazionali, per l'approvazione delle esportazioni di carne dell'UE a Singapore;
- › l'impegno di Singapore di non aumentare le sue tariffe (che sono attualmente, su base volontaria, di solito non applicate) sulle importazioni dall'UE, oltre a un accesso più economico per le imprese e i consumatori europei ai prodotti fabbricati a Singapore;
- › un elevato livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, compresa l'applicazione di tali diritti e dei controlli alle frontiere;
- › un livello di protezione superiore rispetto a quello previsto dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) per le indicazioni geografiche (IG) dell'UE dopo la loro registrazione a Singapore, una volta che Singapore ha istituito un registro delle IG (impegno assunto in seguito al consenso del Parlamento europeo sull'accordo di libero scambio);
- › un capitolo completo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, che mira a garantire che il commercio sostenga la protezione ambientale e lo sviluppo sociale e promuova la gestione sostenibile delle foreste e della pesca e indicando le modalità

attraverso le quali le parti sociali e la società civile saranno coinvolte nella sua attuazione e monitoraggio;

- › meccanismi rapidi per la risoluzione delle controversie tramite un collegio arbitrale o con l'aiuto di un mediatore; e
- › un nuovo capitolo completo per promuovere nuove opportunità nel settore della «crescita verde», in linea con la strategia 2020 dell'UE.

6.2. Regole di origine

Nonostante l'aspetto dell'abbattimento daziario non sia stato il motore propulsore della stipula dell'accordo, rimane comunque un tema di particolare sensibilità per le tante imprese interessate alle operazioni di import-export con Singapore e pertanto va evidenziato che affinché l'abbattimento daziario sia riconosciuto va rispettato quanto prescritto nell'accordo. Sicchè, come già visto per le regole di origine previste dall'accordo tra UE e Vietnam, anche con riferimento all'accordo tra UE e Singapore, per beneficiare delle agevolazioni daziarie previste è necessario che i prodotti possano essere qualificati come "originari" dell'una o dell'altra parte, ossia dovranno rispettare le specifiche regole di origine preferenziale sulla base della classificazione doganale, nonché gli ulteriori requisiti previsti dall'Accordo nella sezione del **Protocollo 1** relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Può essere utile ricordare che si considerano prodotti originari di una parte:

- › i prodotti **interamente ottenuti** in una parte ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo (prodotti interamente ottenuti);
- › i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto nella parte interessata di **lavorazioni o trasformazioni sufficienti** ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo (prodotti sufficientemente lavorati o trasformati).

I prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'Allegato B o B-bis dello stesso Protocollo 1 che prevede una serie di regole tra cui la regola di tolleranza e la

regola del cumulo¹⁹, il principio di territorialità e non modificazione e il *duty drawback*²⁰, alle quali si rimanda per le specifiche tipologie.

6.3. Prove dell'origine

Per attestare l'origine preferenziale, e quindi poter beneficiare delle agevolazioni daziarie sopra richiamate, gli esportatori devono presentare delle **idonee prove** secondo quanto previsto dall'accordo.

Seguendo le prescrizioni dell'art. 16 e seguenti del Protocollo 1 l'origine preferenziale può essere attestata solo attraverso la cosiddetta "dichiarazione di origine", che può essere rilasciata su fattura o su altro documento e deve dettagliare in modo sufficientemente chiaro il bene originario in questione.

La dichiarazione può essere compilata, nell'UE, a cura di un esportatore "autorizzato" o, in alternativa, da qualunque altro esportatore nel caso la spedizione non superi il valore di Euro 6.000,00.

Gli esportatori di Singapore, invece, per compilare la dichiarazione di origine dovranno essere registrati presso l'autorità competente e devono essere in possesso del numero UEN (Unique Entity Number), e dovranno altresì ottemperare alle disposizioni vigenti a Singapore in merito alla corretta compilazione.

Non è dunque prevista la possibilità di avvalersi dei documenti doganali EUR 1.

Tutti gli esportatori che compilano la dichiarazione di origine devono essere in grado di fornire in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il soddisfacimento degli altri requisiti del protocollo.

19 Un aspetto innovativo dell'accordo con Singapore è rappresentato dalla possibilità di applicare il c.d. cumulo "diagonale" (che coinvolga almeno 3 Paesi) con i Paesi ASEAN, di cui Singapore fa parte, purché si tratti di un Paese con cui l'UE ha già concluso un accordo di libero scambio.

20 La regola del "duty drawback" prevede che, nell'ambito di un accordo di origine preferenziale, i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari, per i quali sia rilasciata o compilata una dichiarazione di origine preferenziale, non siano soggetti a restituzione o esenzione dai dazi.

Sistema Vietnam



1. Presentazione del Paese

Il Vietnam è un paese nel Sud-est asiatico situato nella penisola indocinese, con oltre 98 milioni di abitanti, coesistono un sud più avanzato ed industrializzato e un nord più popoloso e più dedito all'agricoltura, è il 15° paese più popoloso del mondo. Il Vietnam occupa una superficie di circa 331.212 chilometri e ha una forma allungata che ricorda una "S".

La distanza in linea d'aria da nord a sud è di 1.650 chilometri e, nel punto più stretto situato nella provincia centrale di Quang Binh, il Vietnam è largo poco meno di 50 chilometri.

Il Vietnam è suddiviso in 8 regioni, 59 province e 5 municipalità:

- › Ha Noi, la capitale sorge al centro del Fiume Rosso, ed è un importante centro commerciale e industriale;
- › Ho Chi Minh, nota in passato come Sài Gòn, è un importante centro commerciale;
- › Hai Phong;
- › Can Tho;
- › Đà Nang.

1.1. Quadro Politico

Il Vietnam è una repubblica socialista dal 1976, nata dall'unificazione dell'ex Repubblica del Vietnam (o VietNam del Sud) e dell'ex Repubblica Democratica del VietNam (o VietNam del Nord).

Il sistema politico è di tipo monopartitico ed il potere è concentrato nelle mani del partito Comunista guidato dagli eredi di Ho Chi Minh, che hanno sposato i dettami dell'economia di mercato, pur mantenendo stretto e saldo il controllo del processo decisionale. Ruolo guida mantenuto dalla nuova Costituzione del 1946 emendata più volte da ultimo nel 2001.

Il potere legislativo è delegato all'Assemblea Nazionale, composta da 490 membri eletti per 5 anni, che elegge il Primo Ministro, il Presidente dell'Assemblea Nazionale e il Presidente della Repubblica attualmente nella persona di Nguyễn Phú Trọng. A partire dagli anni '80, con programma di riforme "Doi Moi" (rinnovamento) impostato dal governo, il Vietnam si è progressivamente aperto al mondo, fino a diventare uno dei campioni del commercio internazionale.

L'ingresso nell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (AESEAN) nel 1995, nel WTO nel 2007, gli accordi di libero scambio con i paesi del pacifico e con l'Unione Europea (EVFTA), sono le tappe principali di questo percorso, coronato dalla RCEP - *Regional Comprehensive Economic Partnership* lo scorso anno proprio su impulso di Hanoi nella sua posizione di Presidente di turno dell'associazione regionale. Recenti sviluppi si sono registrati sul fronte del giusto processo, della protezione dei minori e della diminuzione dei casi di pena di morte.

Dal giugno del 2006 è in vigore una nuova legge anti-corruzione alla quale ha fatto seguito una serie di provvedimenti attuativi, a giugno 2009 il Vietnam ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

1.2. Sistema giuridico

Il sistema giuridico si basa sul codice francese e sulla dottrina marxista. La giustizia è amministrata dalle Corti del Popolo.

Il sistema giudiziario del Vietnam comprende i "tribunali del popolo", i tribunali militari e le procure popolari.

La più alta corte del paese è la Corte Suprema del Popolo con funzioni di direzione e controllo.

Sotto la Corte Suprema del Popolo ci sono tre gradi di tribunali:

- i tribunali popolari superiori di cui ce ne sono tre;
- i tribunali popolari di livello provinciale che sono 63;
- i tribunali popolari a livello distrettuale, che è il livello più basso.

I tribunali provinciali e municipali sono sia tribunali di primo grado che tribunali d'appello, mentre i tribunali distrettuali sono tribunali di primo grado.

Ci sono tribunali militari istituiti a vari livelli nell'esercito popolare del Vietnam, il più alto è il Tribunale militare centrale, che è subordinato alla Corte suprema del popolo.

La Corte Suprema del Popolo è presieduta dal Presidente della Corte Suprema del Popolo, nominato dall'Assemblea Nazionale del Vietnam.

1.3. Lingua, moneta e istruzione

1.3.1. Lingua e religione

Il vietnamita, lingua ufficiale parlata dalla maggioranza della popolazione, poco diffusa la conoscenza della lingua inglese seppur oggi lo studio della lingua inglese come lingua straniera è dominante.

La tradizionale religione buddista è la prevalente tra le religioni organizzate.

La maggior parte dei vietnamiti non aderisce a religioni organizzate, ma segue le religioni tradizionali vietnamite, che attribuiscono grande importanza al culto degli antenati. Le religioni popolari sono basate, sull'armonica fusione dei cosiddetti "tre insegnamenti": Confucianesimo, Taoismo e Buddismo. La maggioranza dei vietnamiti si identifica generalmente come buddista, ma nell'ambito familiare e civico segue il Confucianesimo.

1.3.2. Moneta

La moneta del Vietnam è il dong, i dollari americani sono comunemente accettati per le transazioni correnti ed è diffuso l'utilizzo delle carte di credito.

1.3.3. Istruzione

In Vietnam, tutto ciò che concerne l'amministrazione e il coordinamento di scuole e università fa capo al MOET, ossia al Ministero dell'istruzione e della formazione vietnamita. A livello provinciale il Ministero lavora in collaborazione con i Comitati provinciali del popolo. Esistono.

L'istruzione rappresenta uno tra gli obiettivi prioritari del governo vietnamita e l'investimento in questo settore è considerato come una delle direzioni principali di investimento per lo sviluppo.

Cicli di Istruzione sono:

1. Scuola materna: per i bambini dai 3 ai 6 anni.
2. Scuola primaria: dai 6 agli 11 anni, obbligatoria. Comprende le classi dalla prima alla quinta. Al termine della scuola elementare gli studenti devono superare un esame nazionale.
3. Scuola secondaria inferiore: dagli 11 ai 15 anni, al termine della quale si deve passare un esame di diploma intermedio (IGE). Comprende le classi dalla 6^a alla 9^a.
4. Scuola secondaria superiore: dai 15 ai 18 anni, con diploma finale. Comprende le classi dalla decima alla dodicesima. La scuola secondaria superiore può avere un indirizzo tecnico-professionale.

5. Istruzione terziaria professionale (College): 3 anni. mira a fornire le basi e le nozioni fondamentali del settore di competenza professionale oppure a preparare lo studente che non abbia tutti i requisiti teorici ad accedere all'università. Al termine di questo percorso di ottenere un *Associate's Degree*.
6. Laurea di I livello: 4/5 anni a seconda della facoltà scelta
7. Laurea Magistrale oppure Laurea di II livello: 2 anni
8. Dottorato: 2/4 anni

Il tasso di scolarizzazione è molto alto, ma restano tuttavia da potenziare l'istruzione delle minoranze etniche, la scolarizzazione nelle aree più arretrate.


1.4. Dati economici e finanziari

Il Vietnam è uno dei pochi paesi Asiatici che ha registrato la maggiore crescita economica negli ultimi anni, la spinta degli IDE e quella del settore privato hanno portato il Vietnam ad una crescita media tra il 5,5% e 6,5% si è dimostrato capace di assorbire gli shock come la pandemia, registrando per due anni consecutivi (2020 e 2021) una crescita positiva di circa il 3%.

Graph 1: GDP growth 2020-21 of selected countries

Unit: percentage

Source: ADB, IMF, FitchRatings, PwC Research and Analysis



Tutti gli indicatori economici

PIL

Indicatore	Ultimo	Precedente	Min	Max	Unità	Frequenza	Intervallo
Formazione lorda di capitale fisso	2.655.168,8 dic 2021	1.533.217 dic 2020	5.495 dic 1990	2.655.168,8 dic 2021	VND Billion	Annuale	1990-2021
PIL	362,64 dic 2021	343,24 dic 2020	6,29 dic 1989	362,64 dic 2021	USD Billion	Annuale	1985-2021
PIL Amministrazione Pubblica	73.938 set 2022	48.542 giu 2022	13.398 mar 2013	107.958 dic 2021	VND Billion	Trimestrale	2013-2022
PIL a prezzi costanti	4.006.189 set 2022	2.602.382 giu 2022	480.455 mar 2013	5.115.805 dic 2021	VND Billion	Trimestrale	2013-2022
PIL costruzioni	247.916 set 2022	153.351 giu 2022	24.018 mar 2013	339.115 dic 2021	VND Billion	Trimestrale	2013-2022
PIL industria mineraria	120.164 set 2022	76.502 giu 2022	37.038 mar 2022	240.462 dic 2021	VND Billion	Trimestrale	2013-2022
PIL manifatturiero	943.954 set 2022	646.768 giu 2022	90.932 mar 2015	1.217.754 dic 2021	VND Billion	Trimestrale	2013-2022
PIL pro capite PPP	10.516,22 dic 2021	10.338,27 dic 2020	1.673,25 dic 1990	10.516,22 dic 2021	USD	Annuale	1990-2021
PIL servizi	1.728.262 set 2022	1.094.980 giu 2022	216.604 mar 2015	2.146.932 dic 2021	VND Billion	Trimestrale	2013-2022
PIL settore agricolo	424.501 set 2022	272.241 giu 2022	65.298 mar 2013	578.357 dic 2021	VND Billion	Trimestrale	2013-2022
PIL trasporti	222.882 set 2022	135.144 giu 2022	15.783 mar 2013	256.086 dic 2021	VND Billion	Trimestrale	2013-2022
PIL utilities	21.880 set 2022	14.587 giu 2022	3.044 mar 2013	28.515 dic 2021	VND Billion	Trimestrale	2013-2022
PIL Pro Capite	3.373,08 dic 2021	3.316 dic 2020	472,14 dic 1984	3.373,08 dic 2021	USD	Annuale	1984-2021
Prodotto Nazionale Lordo	8.025.800 dic 2021	5.930.690 dic 2020	39.284 dic 1990	8.025.800 dic 2021	VND Billion	Annuale	1990-2021
Tasso di crescita del PIL	6,88 set 2018	6,73 giu 2018	3,14 mar 2009	8,46 dic 2007	%	Trimestrale	2000-2018
Tasso di crescita annuale del PIL	13,67 set 2022	7,72 giu 2022	- 6,02 set 2021	13,67 set 2022	%	Trimestrale	2000-2022

Fonte: Ufficio di statistica generale del Vietnam.

Questa crescita economica è dovuta allo spostamento della manodopera dell'agricoltura alla produzione ed ai servizi, agli investimenti privati, a un forte settore turistico a salari più alti ed all'accelerazione dell'urbanizzazione.


Le esportazioni rappresentano un contributo significati al PIL ed alcuni settori come la produzione industriale, tessile elettronica ed ittica, sono in rapida crescita.

Si prevede che il debito pubblico si stabilizzerà al 47,8% sia nel 2022 che nel 2023 e che l'inflazione raggiungerà una media del 2,3% nel 2022 e del 3,2% nel 2023.

La struttura commerciale diversificata, l'aumento dei salari e dei consumi interni sono la spina dorsale della crescita economica vietnamita.

Il tasso di disoccupazione rimane particolarmente basso.

Tuttavia questa prospettiva è soggetta a rischi elevati che possono minacciare l'economia vietnamita. I rischi includono stagflazione nei principali mercati di esportazione, shock dei prezzi delle materie prime ed interruzione delle catene di approvvigionamento globali. Le sfide includono la carenza di mano d'opera specializzata, richiesta in misura sempre maggiore, la ristrutturazione del sistema bancario, su cui gravano i *Non Performing Loans* (NPL), in aumento in molte banche nonostante una riprogrammazione dei debiti dei clienti colpiti dalla pandemia.



Vietnam	Ultimo	Precedente	Unità	Riferimento
Tasso Di Disoccupazione	2,28	2,32	Percentuale	Set 2022
Occupati	50,80	50,50	Milioni	Set 2022
Disoccupati	1,10	1,20	Milioni	Set 2022
Popolazione	98,51	97,58	Milioni	Dic 2021
Tasso di disoccupazione giovanile	8,02	7,63	Percentuale	Set 2022
Salari nel manifatturiero	7.660,00	7.500,00	VND Mille/Mese	Set 2022
Salari	6.700,00	6.600,00	VND Mille/Mese	Set 2022
Tasso di partecipazione della Forza lavoro	68,70	68,50	Percentuale	Set 2022

Fonte: Ufficio di statistica generale del Vietnam.


1.5. Il sistema bancario

La Banca Centrale della Repubblica Socialista del Vietnam è un organo governativo e ad essa sono affidate le funzioni di gestione delle operazioni valutarie e bancarie. La Banca Centrale è autorizzata a emettere valuta e a condurre operazioni monetarie a favore del Governo. La Banca Centrale è dotata di piena personalità giuridica e di capitale legale di proprietà statale. La sede principale è ad Hanoi.

In Vietnam le banche più affidabili ed efficienti sono le più grandi che sono anche di proprietà dello Stato. Alcune delle principali banche del Paese includono BIDV, VietinBank e Vietcombank che domina il settore bancario nel Paese.

1.6. Produzione industriale

La produzione industriale del Vietnam è aumentata del 6,3% su base annua nell'ottobre 2022, dopo una crescita del 10,3% rivista al ribasso il mese precedente. La produzione è moderata per la maggior parte dei settori: minerario (6,3% vs 14,9% a settembre), manifatturiero (5,7% vs 9,6%) e fornitura di elettricità e gas (10,5% vs 16,4%). Nel frattempo, l'approvvigionamento idrico e il trattamento dei rifiuti sono cresciuti del 15,7%, molto più velocemente di un aumento del 9,1% a settembre. Considerando i primi dieci mesi dell'anno, la produzione industriale è cresciuta del 9,0% rispetto allo stesso periodo del 2021.



TRADINGECONOMICS.COM | GENERAL STATISTICS OFFICE OF VIETNAM

Imparentato	Ultimo	Precedente	Unità	Riferimento
Produzione industriale	6,30	10,30	Percentuale	Giu 2022
Produzione manifatturiera	12,50	16,20	Percentuale	Set 2022
Variazioni delle scorte	148.762,62	166.647,00	VND Miliardi	Giu 2021
Produzione di energia elettrica	21.600,00	21.600,00	Gigawatt-ora	Giu 2022
Produzione mineraria	16,30	10,20	Percentuale	Set 2022

Fonte: Ufficio di statistica generale del Vietnam.

Il settore energetico è esploso negli ultimi anni (carbone, idrocarburi, elettricità, cemento, industria siderurgica), di seguito alcuni settori.

Elettronica

Mai nella storia del mondo il consumo di elettronica è stato più alto di adesso, un fenomeno che continua ad aumentare ogni anno. Sebbene l'industria elettronica sia dominata da giganti stranieri come Samsung e Panasonic, la nazione raccoglie ancora molti benefici da quando queste multinazionali hanno creato industrie in Vietnam che impiegano la popolazione locale.

Industria di trasformazione alimentare

Il Vietnam è un centro di trasformazione alimentare che cerca di soddisfare l'elevata domanda di prodotti alimentari trasformati provenienti dai mercati locali e internazionali. L'industria alimentare è dominata da prodotti agricoli e marittimi che vengono spediti in scatola e spediti all'estero. L'abbondanza di materie prime ha catapultato il paese in cima alle classifiche nell'esportazione di riso, caffè e anacardi tra gli altri prodotti alimentari.

Costruzione

Ogni economia in crescita è sempre assediata dalla necessità di costruire infrastrutture che soddisfino le esigenze sia delle persone che del commercio, un aumento degli investimenti esteri ha portato al boom delle costruzioni che ha portato alla costruzione di appartamenti e uffici come Ho Chi Minh City. Il settore delle costruzioni ha contribuito direttamente al PIL, e questo è principalmente dovuto al massiccio sostegno del governo che ha formulato leggi favorevoli al settore.

Industria mineraria

L'estrazione mineraria è un contributo significativo all'economia, il Vietnam ospita più di 5000 depositi di minerali che includono metalli rari che sono molto richiesti in tutto il mondo. Il paese ha il 7% delle riserve mondiali di bauxite, nonché il tungsteno, il titanio, il fosfato, il carbone e il minerale di ferro. A partire da 2015, il Vietnam è diventato il più grande produttore di minerali nel Sud-est asiatico con alcuni progetti in cantiere per spingerlo all'apice del commercio globale di minerali. Un settore che ha ampiamente beneficiato nel settore minerario è l'industria siderurgica che si prevede aumenti ulteriormente nei prossimi anni con piani già in corso per la creazione di un impianto che produrrà 2 milioni di tonnellate di acciaio ogni anno.

Servizi e turismo

L'industria dei servizi in Vietnam contribuisce al PIL del paese. Il turismo svolge un ruolo significativo nell'economia del Vietnam è emerso come una destinazione attraente per i turisti provenienti da diverse parti del mondo.

2. Intraprendere un'attività in Vietnam

Gli investitori stranieri interessati ad avviare attività imprenditoriali in Vietnam hanno a disposizione diverse possibilità, in questo capitolo illustreremo le principali opzioni.

2.1. L'ufficio di rappresentanza

L'ufficio di rappresentanza offre alle società estere la possibilità di svolgere attività preparatorie per comprendere il mercato vietnamita e tenuto conto del basso costo di entrata è molto utilizzato dagli investitori stranieri.

Le principali attività che tramite l'ufficio di rappresentanza è possibile effettuare sono le seguenti:

- › ricerche di mercato;
- › attività di promozione e marketing della casa madre;
- › organizzazione di meeting.

Di regola, occorrono da 6 a 8 settimane per costituire un ufficio di rappresentanza ed un investimento minimo di 10.000 dollari americani.

2.2. La succursale (branch)

La succursale di una società estera è una società che è autorizzata ad operare in Vietnam per conto della casa madre in determinati settore specifici e con il rilascio di una licenza.

Per aprire una succursale è necessario che la casa madre abbia operato nel Paese di origine per almeno 5 anni.

La succursale può sottoscrivere contratti di affitto, acquistare terreni e attrezzature, assumere personale locale ed estero, aprire conti corrente e trasferire utili alla casa madre, svolgere attività commerciali, di amministrazione, marketing e gestione del personale sempre per conto della casa madre.

Il rappresentante della succursale deve avere la residenza in Vietnam.

Di regola, occorrono 20 giorni dal deposito della relativa domanda e della necessaria documentazione per il rilascio della licenza.

2.3. La società

Le tipologie societarie a disposizione degli imprenditori stranieri, che intendono investire nel mercato vietnamita, sono le seguenti:

- › *Join stock companies;*
- › *Limited Liability Company.*

La *Limited Liability Company* (LLC) è la tipologia societaria più comune grazie alla possibilità di ridotti conferimenti e alla limitata responsabilità dei soci al valore dei conferimenti

La LLC può essere costituita con un unico socio o con pluralità di soci. I soci possono essere persone fisiche o persone giuridiche a seconda della natura dell'investitore

Il tempo medio per la costituzione di una società detenuta al 100% da un investitore estero è da 2 a 4 mesi.

2.4. La joint venture

La Joint venture JV è una società costituita da due o più soggetti, che intendono perseguire un obiettivo imprenditoriale comune. La costituzione di una joint venture può avvenire nella forma di LLC o *Joint Stock Company* (JSG) se si intende quotarsi nelle due borse valori del Vietnam.

La forma di JSG è necessaria quando l'investitore straniero intende comprare azioni che vengono scambiate nei mercati azionari.

Il Ministero competente (*MPI Ministry of Planning and Investment*) generalmente non richiede particolari requisiti per la costituzione, salvo che per particolari settori industriali, ma il Governo può stabilire un tetto minimo di investimento straniero in determinati settori.

Attualmente le procedure per la costituzione di una JV prevedono un capitale straniero del 30% che può essere superiore in certi specifici settori ed un tempo medio per la costituzione di circa due mesi.

2.5. Contratti di cooperazione internazionale (Public Private Partnership PPP)

I contratti di cooperazione imprenditoriale (PPP) sono accordi stipulati tra investitori stranieri e locali ed i competenti organi statali per la realizzazione e il completamento di opere infrastrutturali.

Esistono 5 tipi di PPP:

- › *Build-Transfer-Operate;*
- › *Build-Transfer;*
- › *Build-Operate-Transfer;*
- › *Build-Own-Operate;*
- › *Build-Transfer and Lease.*

2.6. I principali adempimenti per la costituzione di una società

A causa delle miriadi di leggi e regolamenti per accedere all'attrattivo mercato vietnamita l'investitore straniero deve affrontare una complessa procedura.

In questa sezione cercheremo di riassumere i quattro principali passi necessari per costituire una società, tenendo presente la necessità di rivolgersi sempre a esperti consulenti in loco.

Primo step: approvazione del progetto di investimento

Una società a capitale straniero per certi tipi di investimento in Vietnam deve ottenere l'autorizzazione da parte delle competenti autorità locali.

A tal fine è necessario comprendere la documentazione necessaria per realizzazione del progetto e preparare tutta la documentazione necessaria a ridurre i tempi di attesa del rilascio delle autorizzazioni

Secondo step: la richiesta di attribuzione del certificato di registrazione dell'investimento

Nel caso si intenda costituire una società interamente posseduta da investitore straniero è necessario richiedere l'attribuzione di un certificato di registrazione *Investment Registration Certificate* (IRC).

A tal fine occorre presentare:

- › il progetto societario conforme alle direttive delle stabilite dalle competenti autorità locali per determinati settori di attività in cui la società intende operare;
- › il dettaglio esecutivo del progetto in termini di localizzazione e investimenti;
- › business plan e piano finanziario.

Il tempo del rilascio del certificato è di circa 15 giorni dalla presentazione della domanda completa con tutti i documenti.

Terzo step: il certificato di iscrizione

La costituzione di una società in Vietnam richiede sempre l'ottenimento del certificato di iscrizione *Enterprise Registration Certificate* ERT che attribuirà all'impresa un numero di registrazione.

Per la richiesta di registrazione occorre presentare:

- › la domanda;
- › lo statuto;
- › l'elenco degli amministratori;
- › l'elenco dei legali rappresentanti;
- › la lettera di nomina e accettazione.

Tutti i documenti devono essere redatti in vietnamita ed essere certificati legalmente da un pubblico ufficiale e dalle autorità locali.

Il tempo del rilascio del certificato di iscrizione è di circa 3 giorni dalla presentazione della domanda completa con tutti i documenti.

Le richieste del certificato di investimento e di quello di iscrizione possono essere fatte congiuntamente, il tempo di rilascio è di 15 giorni circa.

Quarto step: le procedure post iscrizione

Una volta ottenuti i 2 certificati per iniziare ad operare in Vietnam è necessario effettuare i seguenti adempimenti:

- › registrazione del marchio;
- › apertura del conto corrente;
- › registrazione del lavoro;
- › pagamento della licenza;
- › versamento del capitale;
- › comunicazione al pubblico dell'apertura della società.

Due importanti concetti: il capitale sociale e il capitale investito

Il capitale sociale di una impresa straniera è l'importo che l'investitore ha dichiarato di versare nel certificato di investimento.

Può costituire il 100% del capitale investito, oppure può essere associato all'apertura di un prestito.

Sia il capitale sottoscritto che il capitale investito (comprensivo di eventuale finanziamento) devono essere registrati insieme alla richiesta di licenza rilasciata dalle competenti Autorità vietnamite.

Il capitale registrato può essere aumentato o diminuito solo con l'approvazione delle Autorità competenti.

Gli investitori sono obbligati a sottoscrivere il capitale secondo lo schema stabilito nello statuto della società, della joint venture o del contratto di cooperazione internazionale.

I soci e l'organo amministrativo delle società costituite nella forma di LCC sono obbligati a versare l'ammontare del capitale sottoscritto seguendo quanto riportato nei documenti ufficiali e previsto dalla legge.

3. Il sistema di tassazione

3.1. Le principali imposte del Vietnam

Tutte le imposte in Vietnam vengono applicate a livello nazionale, non esistono imposte locali, cittadine o provinciali. Le imprese devono pagare le tasse nelle località in cui si trovano la sede centrale o le filiali debitamente registrate.

La maggior parte delle aziende e degli investitori stranieri in Vietnam sono soggetti alle seguenti sei imposte principali:

- › tassa sulle licenze commerciali;
- › imposta sul reddito delle società;
- › imposta sul valore aggiunto;
- › imposta speciale sui consumi;
- › imposta sugli operatori stranieri; e
- › dazi doganali.

Tassa sulle licenze commerciali (BLT)

La BLT è un'imposta indiretta a carico dei soggetti che svolgono attività commerciali in Vietnam, pagata dalle imprese annualmente per ciascun anno solare in cui operano nel Paese. Tutte le società, organizzazioni o persone fisiche (comprese le filiali, i negozi e le fabbriche) e gli investitori stranieri che operano in Vietnam sono soggetti alla BLT.

Imposta sul reddito delle società (CIT)

Tutti i redditi generati in Vietnam sono soggetti alla CIT, indipendentemente dal fatto che un'impresa straniera abbia una filiale con sede in Vietnam o che tale filiale sia considerata una *Permanent Establishment* / Stabile Organizzazione (PE). La CIT è un'imposta diretta prelevata sui profitti (ricavi lordi meno le spese) realizzati da aziende o organizzazioni.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L'IVA viene applicata sulla fornitura di beni e servizi con tre diverse aliquote: 0%, 5% e 10% e quest'ultima è l'aliquota standard. Tutte le organizzazioni e gli individui che producono e commerciano beni e servizi in Vietnam sono tenuti a pagare l'IVA, indipendentemente dal fatto che l'organizzazione abbia o meno una sede in Vietnam.

Imposta	Aliquota
CIT (Imposta sul reddito delle società).	20% (10% per 15 anni - nuovi progetti di investimento in alta tecnologia) <u>Ulteriori incentivi fiscali generali:</u> in località svantaggiate, per industrie prioritarie, in zone economiche. Sgravi fiscali per alcune imprese situate in zone industriali locali.
IVA	0-5-10%.
PIT (Imposta sul reddito delle persone fisiche)	5-35%.
Dividendi.	Esente.
Interesse.	Ritenuta d'acconto 20% se soggetto residente; 5% se soggetto non residente senza trattato.
Royalties.	Ritenuta d'acconto 20% se soggetto residente; 10% se soggetto non residente senza trattato.
Assistenza tecnica e Compensi per servizi.	Ritenuta d'acconto 5% e IVA 3% per i non residenti.

Imposta speciale sui consumi (SCT)

La SCT è una forma di accisa che si applica alla produzione o all'importazione di 11 categorie di prodotti e sei tipi di servizi considerati di lusso o non essenziali, come gli alcolici e i prodotti del tabacco. Le aziende sono soggette all'SCT sia al momento dell'importazione che della vendita. Tuttavia, per evitare un eccessivo carico fiscale, la SCT all'importazione sarà accreditabile a fronte della SCT sostenuta nel punto vendita.

Dazi doganali

La maggior parte delle merci esportate attraverso i confini del Vietnam o che passano tra il mercato interno e una zona non tariffaria sono soggette a dazi all'esportazione o all'importazione. Fanno eccezione le merci in transito, le merci esportate all'estero da una zona non tariffaria, le merci importate dall'estero in una zona non tariffaria e utilizzate solo all'interno di tale zona e le merci che passano da una zona non tariffaria all'altra. La maggior parte dei beni e servizi esportati sono esenti da imposte.

Imposta sugli operatori stranieri (FCT)

Le imprese e le persone fisiche straniere senza status di persona giuridica sono considerate contraenti stranieri se conducono affari o percepiscono redditi nel Paese in base a contratti con organizzazioni locali, comprese le società di proprietà straniera. La FCT, normalmente definita "ritenuta alla fonte", non è un tipo di imposta separata. Compren-

de l'IVA e l'imposta sul reddito (CIT o PIT) imposte sui pagamenti delle organizzazioni locali ai contraenti stranieri. Tali pagamenti sono considerati redditi percepiti in Vietnam e le parti vietnamite sono tenute a dichiarare ed effettuare i pagamenti per conto dei contraenti stranieri.

I pagamenti soggetti a FCT includono interessi, royalties, commissioni per servizi, beni forniti all'interno del territorio vietnamita o associati a servizi resi in Vietnam. Le aliquote fiscali applicabili variano a seconda del metodo di pagamento e della natura delle transazioni. Anche alcuni accordi di distribuzione in cui entità straniera sono direttamente o indirettamente coinvolte nella distribuzione di beni o nella fornitura di servizi in Vietnam sono soggetti alla FCT.

L'esenzione FCT è applicabile in determinate circostanze, come la pura fornitura di beni, i servizi prestati e consumati fuori dal Vietnam e vari altri servizi prestati interamente fuori dal Vietnam.

3.2. La contabilità e la tenuta dei registri contabili

Le società locali e quelle a partecipazione straniera che operano nel Paese, nella registrazione delle loro transazioni finanziarie sono tenute a rispettare i Vietnam Accounting Standards (VAS).

Le società estere possono scegliere di gestire due registri contabili: uno basato sui VAS e un altro compilato specificamente per la sede centrale all'estero. In pratica, molte società straniere mantengono un sistema di contabilità secondo i VAS e convertono i bilanci negli *International Financial Reporting Standards* (IFRS) solo su base mensile/trimestrale/annuale come riferimento della casa madre estera.

In breve, il SAV richiede che le registrazioni contabili:

- › siano in lingua vietnamita o possano essere combinati con una lingua straniera di uso comune;
- › utilizzino il VND come valuta di contabilità (le FIE possono tuttavia scegliere una valuta estera diversa per la contabilità qualora questa soddisfi i requisiti previsti dalla Legge sulla contabilità);
- › rispettino lo schema contabile vietnamita; e
- › includano i rapporti previsti dalla normativa VAS, stampati su base mensile/trimestrale/annuale, firmati dal Direttore Generale e muniti di sigillo aziendale.

Un esercizio finanziario in Vietnam è generalmente determinato dall'anno solare, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre. Tuttavia, dopo la registrazione presso l'Ufficio delle Imposte, è possibile adottare periodi di 12 mesi a partire dal primo giorno di ogni trimestre.

Bilanci annuali

Sulla base degli esercizi finanziari sopra indicati, gli investitori e le altre imprese straniere che operano in Vietnam dovranno preparare la revisione e depositare i bilanci annuali entro l'ultimo giorno del terzo mese dalla fine dell'esercizio finanziario annuale.

Come previsto dalla normativa vigente, il bilancio annuale deve essere depositato presso i seguenti uffici:

- › l'Ufficio generale di statistica;
- › il Ministero della Pianificazione e degli Investimenti;
- › l'Ufficio delle imposte a livello provinciale o comunale.

Per le società che operano nelle zone di trasformazione per l'esportazione (EPZ o zone industriali), può essere richiesto il deposito dei bilanci presso il consiglio di amministrazione della rispettiva EPZ o IZ. La maggior parte delle zone economiche consente all'investitore di beneficiare di incentivi di esenzione fiscale. Gli investitori stranieri devono informarsi presso ciascuna zona per verificare gli incentivi, che i funzionari governativi concedono in base al caso specifico.

Conservazione della documentazione

In seguito alla chiusura del bilancio annuale, le aziende dovranno conservare una serie di documenti derivanti dal processo di contabilità e di contabilizzazione. Il periodo di conservazione è legato alla natura della documentazione generata e si divide, in linea di massima, in periodi di conservazione quinquennali, decennali e a tempo indeterminato.

- › Il periodo di conservazione di cinque anni si applica a tutta la documentazione utilizzata nella gestione e nel funzionamento dell'impresa.
- › Il periodo di conservazione di 10 anni si applica a tutti i dati contabili, ai libri contabili, ai bilanci e alle relazioni delle società di revisione indipendenti predisposte per conto della società; e
- › Il periodo di conservazione a tempo indeterminato è limitato ai documenti ritenuti importanti per l'economia, la difesa nazionale o la sicurezza dello Stato vietnamita.

Il Vietnam ha una serie di procedure di revisione in continua evoluzione che devono essere seguite attentamente per garantire la conformità, sia che si tratti della conformità con gli IFRS, che della crescita dell'informatizzazione contabile o di semplici sforzi per migliorare la competitività delle imprese.

Di seguito una guida dettagliata sul processo di revisione contabile di uno dei più comuni veicoli di investimento delle imprese straniere in Vietnam: le imprese di proprietà straniera (FOE).

Procedure di audit per le FOE

Il processo per gli adempimenti delle FOE, applicabile anche alle JV, può essere complesso e richiedere molto tempo. Il suo completamento richiede la compilazione di una relazione annuale di revisione legale dei conti e il versamento dell'imposta sul reddito delle società e delle persone fisiche. Una volta presentate con successo queste informazioni ai vari enti governativi, le imprese possono rimpatriare i profitti delle loro attività.

Fase 1 - Preparazione della relazione annuale di revisione legale dei conti

Tutte le FOE sono tenute a presentare un bilancio certificato su base annuale. Tali bilanci devono essere redatti in conformità agli standard contabili vietnamiti (VAS) e devono seguire le linee guida più aggiornate disponibili.

Secondo la legge vietnamita, i bilanci delle FOE devono essere sottoposti a revisione contabile esterna, attraverso il ricorso ad un revisore indipendente. Per garantire la conformità, è necessario attenersi alle seguenti procedure di revisione e preparare la documentazione:

Requisiti per la revisione legale dei conti

- › Conto economico.
- › Situazione patrimoniale-finanziaria.
- › Prospetto delle variazioni del patrimonio netto (se presente).
- › Rendiconto del flusso di cassa.
- › Bilancio.
- › Note.

Documentazione necessaria

- › Relazione sulle attività produttive e commerciali, comprendente:
 - descrizione delle attività commerciali effettivamente svolte;

- statistiche sul lavoro (numero di dipendenti, turnover, ecc.);
 - reddito da lavoro e pagamenti del datore di lavoro per l'assicurazione sociale e l'assicurazione sanitaria,
 - contributo di disoccupazione e contributi sindacali;
 - risultati della produzione e dell'attività commerciale (ricavi, profitti, costi, ecc.) e
 - imposte e altri tributi da pagare allo Stato.
- › Prospetto delle variazioni del capitale, comprensivo di:
- capitale sociale iniziale registrato;
 - capitale sociale attuale registrato;
 - capitale sociale implementato nell'anno di riferimento;
 - capitale sociale accumulato.

Le FOE devono presentare la relazione di revisione a tre dipartimenti governativi l'ultimo giorno del terzo mese alla fine dell'anno solare o fiscale: Dipartimento provinciale per la pianificazione e gli investimenti (DPI), Dipartimenti fiscali a livello provinciale e Uffici statistici a livello provinciale.

Al ricevimento della documentazione, questi uffici appongono un timbro in entrata direttamente su una copia dei rapporti presentati, per ricevuta. In caso di invio elettronico, l'impresa riceverà una conferma elettronica o la documentazione verrà archiviata direttamente nel sistema dell'autorità senza essere timbrata.

Fase 2 - Calcolo e dichiarazione della CIT (Imposta sul reddito delle società)

Oltre al pagamento trimestrale della liquidazione provvisoria dell'imposta, le FOE in Vietnam devono effettuare il versamento delle imposte sui redditi alla fine di ogni anno. L'anno fiscale standard applicato in Vietnam è la durata di un anno solare. Se si utilizza un anno diverso, l'impresa deve comunicarlo all'agenzia fiscale locale, come già detto.

A seguito di una valutazione dei flussi di reddito, degli obblighi in essere e degli incentivi agli investimenti, è possibile che le imposte vengano evitate o ridotte in modo sostanziale. Nel caso in cui non sia emerso alcun obbligo fiscale, o la tassazione sia stata esentata in base agli incentivi fiscali applicati, le imprese devono comunque presentare le dichiarazioni fiscali alle competenti autorità entro le scadenze stabilite.

Coloro i quali versano l'imposta sul reddito delle società devono preparare i rapporti CIT in conformità con i seguenti requisiti e scadenze:

Documentazione necessaria: Dichiarazione di versamento delle imposte sui redditi delle società; Bilancio annuale e altri documenti correlati; Uno o più allegati alla dichiarazione (a seconda dell'effettiva origine dell'impresa).

Scadenze - entro l'ultimo giorno del terzo mese dalla fine dell'anno fiscale.

Fase 3 - Finalizzazione della PIT (Imposta sul reddito delle persone fisiche)

Le FOE, in quanto datori di lavoro, sono responsabili del versamento di tutte le imposte sul reddito delle persone fisiche (PIT) dei loro dipendenti che vengono detratte dai salari durante l'anno.

Le imprese che versano le imposte sul reddito per i propri dipendenti devono assicurarsi che i seguenti moduli siano completati con successo entro le scadenze indicate di seguito:

Documentazione necessari: Ricevuta di versamento Imposte sul reddito Persone Fisiche; elenco dettagliato del reddito imponibile e delle deduzioni fiscali da stipendi e salari di persone soggette ad aliquote fiscali progressive; elenco dettagliato del reddito imponibile di persone soggette ad aliquote fiscali dirette ed elenco dettagliato delle persone a carico registrate dai dipendenti.

Scadenze - entro l'ultimo giorno del terzo mese dalla fine dell'anno solare e inviate all'ufficio fiscale che gestisce direttamente l'impresa.

Fase 4 - Versamento dell'assicurazione sociale

Oltre alle loro controparti vietnamite, tutti i dipendenti stranieri che lavorano in Vietnam con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a tre mesi devono essere inclusi nel regime di assicurazione sociale obbligatoria.

Fase 5 - Rimpatrio degli utili

Successivamente ai versamenti fiscali dovuti o alla conclusione dei progetti di investimento in Vietnam, i profitti possono essere rimessi su conti offshore se l'impresa ha completato tutti gli obblighi finanziari nei confronti dello Stato vietnamita ai sensi della legge vigente. Per le imprese i cui investimenti sono ancora operativi in Vietnam, i profitti possono essere rimpatriati solo nel caso in cui la FOE in questione non abbia accumulato perdite.

3.3. Tabella di marcia verso gli IFRS

Gli International Financial Reporting Standards (IFRS) sono principi contabili generali emessi e regolamentati dall'*International Accounting Standard Board* (IASB) per guidare la preparazione e la presentazione dei bilanci. Il Vietnam utilizza gli IFRS come base per il proprio sistema, il VAS, ma vi sono differenze fondamentali tra i due.

Poiché tutte le società straniere e locali che operano in Vietnam sono obbligate a conformarsi al VAS, gli investitori stranieri dovrebbero conoscere bene le caratteristiche fondamentali del VAS per comprendere appieno i requisiti di conformità e prendere decisioni di investimento con cognizione di causa.

Il governo vietnamita ha attualmente 26 principi contabili VAS basati sugli IFRS. Per fornire una guida alle imprese locali e straniere in Vietnam su questi standard, il Ministero delle Finanze ha recentemente emesso le circolari n. 200/2014/TT-BTC e n. 202/2014/TT-BTC, che migliorano la comparazione e la trasparenza dei bilanci aziendali e avvicinano i due sistemi.

Le principali differenze tra gli IFRS e i VAS riguardano la terminologia, i metodi applicati o l'ambito di presentazione. Di seguito sono riportate alcune delle differenze più significative tra i due sistemi di rendicontazione finanziaria.

Presentazione del bilancio

Un bilancio completo basato sul principio contabile internazionale (IAS1) dello IASB comprende quanto segue:

- › Conto economico;
- › Situazione patrimoniale-finanziaria;
- › Prospetto delle variazioni del patrimonio netto;
- › Prospetto dei flussi di cassa;
- › Note al bilancio.

Le componenti del bilancio secondo i VAS sono:

- › Bilancio;
- › Conto economico;
- › Rendiconto finanziario;
- › Note.

Secondo il VAS 21, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto è allegato alle note, anziché essere una componente primaria del bilancio. Inoltre, il VAS non richiede l'indicazione dei giudizi strategici della direzione, delle ipotesi sul futuro e delle fonti di incertezza nelle stime.

Rendiconto finanziario

Secondo l'IFRS 7, il rendiconto finanziario si basa sullo stato patrimoniale del primo e dell'ultimo periodo e può includere alcune informazioni del libro mastro. Gli IFRS stabiliscono che i crediti e i debiti commerciali possono essere separati dai crediti e dai debiti relativi alla vendita di attività fisse o a lungo termine; di conseguenza, il flusso di cassa dell'attività commerciale è distinto dal flusso di cassa degli investimenti finanziari.

In base al VAS 24, i rendiconti finanziari sono ricavati dal libro cassa e dai depositi bancari contabili corrispondenti al conto indicato. Il VAS 24 fornisce indicazioni sulla creazione di rendiconti finanziari utilizzando il metodo indiretto a partire dall'utile ante imposte più o meno la rettifica comprendente le differenze dei debiti, esclusi quelli relativi alle attività di investimento finanziario.

Piano dei conti

Il Ministero delle Finanze vietnamita ha pubblicato un piano contabile uniforme per i bilanci delle imprese.

3.4. Gli IFRS in Vietnam

In futuro, i VAS saranno comunque sostituiti dagli IFRS e promuoveranno la conformità internazionale nel campo della contabilità.

Tabella di marcia in tre fasi.

Fase 1 (2019-2021): Il Ministero delle Finanze effettua i preparativi necessari per l'attuazione della tabella di marcia, come la pubblicazione della traduzione vietnamita dei principi IFRS, la formazione e la preparazione delle linee guida per l'attuazione degli IFRS. Le società che adotteranno gli IFRS a partire dal 2022 riceveranno un supporto dedicato.

Fase 2 (2022-2025): Il MoF seleziona alcune società pilota, in particolare imprese statali, società quotate e (grandi) società non quotate, per l'attuazione pratica degli IFRS. Le società straniere possono adottare gli IFRS per i loro bilanci individuali su base volontaria.

Fase 3 (dal 2025): Gli IFRS saranno obbligatori per i bilanci consolidati di tutte le società statali, le società quotate e le (grandi) società non quotate. Tutte le altre società potranno adottare gli IFRS per i loro bilanci individuali su base volontaria.

4. Il mercato del lavoro

4.1. Come si assume il personale?

Il Vietnam è un luogo attraente per le imprese di tutti i tipi. Il Paese ha una classe di consumatori in crescita e una forza lavoro giovane e dinamica che sta sviluppando le proprie competenze. Infatti, la forza lavoro vietnamita cresce di oltre un milione di persone all'anno.

In Vietnam si stanno verificando diverse importanti tendenze in materia di risorse umane. Nonostante il costo del lavoro sia ancora basso, i salari sono in costante aumento. Negli ultimi cinque anni, l'aumento dei salari non è stato accompagnato da un corrispondente aumento della produttività. Ad aggravare i costi di assunzione del personale in Vietnam ci sono le aliquote relativamente alte dei contributi previdenziali e delle imposte sul reddito.

A causa dello sviluppo della forza lavoro in Vietnam, è naturale che esista una certa difficoltà nel trovare dipendenti altamente qualificati. La carenza di competenze e talenti è particolarmente grave in settori quali l'alta tecnologia e il settore bancario. Tuttavia, molte aziende internazionali, in collaborazione con il governo vietnamita, stanno sponsorizzando programmi di formazione per garantire un numero crescente di dipendenti altamente qualificati per poter ampliare la scelta.

Il Paese ha una forza lavoro giovane e in crescita, con nuove esigenze e grandi aspettative per il proprio futuro. La continua crescita della forza lavoro comporta un conseguente aumento della concorrenza sul mercato del lavoro.

Le aziende tendono ad avere un alto tasso di turnover, poiché i dipendenti spesso fanno valere le loro competenze a favore di altri potenziali datori di lavoro. Stipendi più alti altrove sono certamente un'attrattiva, ma il denaro potrebbe non essere l'unico fattore che spinge i dipendenti a rimanere più a lungo in un'azienda: quelle che trovano il modo di fidelizzare i dipendenti avranno un particolare successo.

Le aziende possono avere difficoltà a trasferire i dipendenti in città o aree diverse a causa dei loro forti legami locali. Questo può potenzialmente ostacolare i piani di espansione di un'azienda, che potrebbe avere difficoltà a trasferire i dipendenti esperti. Per questo motivo, è fondamentale trovare il partner giusto che aiuti nel processo di reclutamento.

Quando si tratta di risorse umane, in particolare per la consulenza relativa a reclutamento, formazione e buste paga, molte aziende si affidano principalmente a fornitori

ri esterni. In effetti, molte multinazionali dichiarano che vorrebbero esternalizzare un maggior numero di pratiche operative HR ad una struttura di servizi condivisi a livello regionale.

Le aziende straniere che desiderano operare in Vietnam devono assicurarsi di seguire le disposizioni del Codice del Lavoro, che contiene il quadro giuridico per i diritti e i doveri dei datori di lavoro e dei dipendenti per quanto riguarda l'orario di lavoro, gli accordi di lavoro, l'assicurazione sociale, gli straordinari, gli scioperi e la risoluzione dei contratti di lavoro, per citarne alcuni.

Dipendenti stranieri

Un'entità vietnamita è autorizzata a reclutare lavoratori stranieri per lavorare come manager, direttori esecutivi ed esperti laddove le assunzioni locali non siano ancora in grado di soddisfare le esigenze produttive e commerciali. A differenza di alcuni altri Paesi asiatici, gli uffici di rappresentanza vietnamiti possono anche assumere direttamente il personale.

Per dimostrare la necessità di un dipendente straniero, 30 giorni prima della sua assunzione, l'ente deve annunciare pubblicamente, su un giornale vietnamita o un portale online, l'offerta di lavoro per tale posizione a chi cerca lavoro in Vietnam.

La prova di questo annuncio deve essere presentata nella domanda di permesso di lavoro per il dipendente straniero. L'altra opzione consiste nel reclutare gli stranieri attraverso un centro di servizi per l'impiego di proprietà statale.

Quando si assume personale straniero in Vietnam, è necessario comprendere una serie di procedure e riferimenti giuridici.

4.2. Tipi di visti

Per entrare in Vietnam, uno straniero necessita di un visto rilasciato dall'Ambasciata o dal Consolato vietnamita. Il visto vietnamita può essere concesso mentre ci si trova in un Paese terzo o all'interno del Vietnam. I cittadini dei Paesi ASEAN ricevono un visto d'ingresso gratuito per il Vietnam della durata compresa tra 15 e 30 giorni. Il Vietnam dispone inoltre di una politica di visti elettronici per 80 nazionalità diverse, della durata di 30 giorni. Tuttavia, per lavorare in Vietnam e rimanere per un periodo prolungato, gli stranieri devono richiedere un visto di ingresso singolo o multiplo della durata di tre mesi.

I principali tipi di visto includono:

Tipi di visto per il Vietnam

Tipo di visto	Descrizione	Validità
DL	Visto turistico	3 mesi
HN	Riunioni/Conferenze	3 mesi
LD	Lavoratori stranieri/Visi di lavoro	2 anni
LV1-LV2	Collaborazione con le autorità vietnamite	12 mesi
DT	Visti per investitori	5 anni
DN	Lavorare con le imprese del Vietnam	12 mesi
NN1-NN2	Capo ufficio di rappresentanza in Vietnam, Capo ufficio progetti di ONG straniere	12 mesi
NN3	Personale ONG, Ufficio di rappresentanza	12 mesi
DH	Studente/tirocinio	12 mesi
NG1-NG4	Visti diplomatici	12 mesi

Procedure e requisiti per il permesso di lavoro

Per lavorare in Vietnam per più di tre mesi è necessario un permesso di lavoro. L'ideale sarebbe che il datore di lavoro lo richiedesse al Ministero provinciale del Lavoro, degli Invalidi e degli Affari Sociali (MoLISA) 15 giorni prima che il lavoratore straniero inizi il suo impiego. I tempi di elaborazione del permesso di lavoro richiedono fino a 10 giorni lavorativi.

Attualmente, i permessi di lavoro per gli stranieri sono validi per un massimo di due anni e possono essere prorogati una volta per un ulteriore periodo di due anni. Se l'azienda desidera continuare ad impiegare il lavoratore straniero è necessario presentare una nuova domanda.

Il permesso di lavoro può essere revocato nelle seguenti circostanze:

- › scadenza del permesso di lavoro;
 - › risoluzione del contratto di lavoro;
 - › il contenuto del contratto di lavoro non è coerente con il permesso di lavoro concesso;
 - › se il dipendente straniero viene licenziato dal datore di lavoro straniero;
 - › ritiro del permesso di lavoro da parte delle agenzie statali autorizzate;
 - › cessazione dell'attività della società, dell'organizzazione e dei partner in Vietnam;
- e

- › lo straniero viene condannato al carcere, muore o viene dichiarato scomparso dal tribunale.

Le seguenti situazioni esentano lo straniero dalla necessità di un permesso di lavoro:

- › l'interessato si trova in Vietnam per un periodo di lavoro inferiore a tre mesi;
- › l'interessato è socio di una società a responsabilità limitata con due o più soci;
- › l'interessato è proprietario di una società a responsabilità limitata a socio unico;
- › l'interessato è membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni;
- › l'interessato si trova in Vietnam per commercializzare prodotti e servizi;
- › l'interessato si trova in Vietnam per meno di tre mesi per risolvere una situazione di emergenza o tecnologicamente complessa che potrebbe influire sulla produzione e che gli esperti vietnamiti o gli esperti stranieri attualmente in Vietnam non sono in grado di risolvere;
- › l'interessato è un legale con permesso professionale in Vietnam;
- › l'interessato è a capo di uffici di rappresentanza, di uffici di progetto o lavora per organizzazioni non governative straniere in Vietnam;
- › l'interessato si trova in Vietnam per fornire servizi di consulenza su attività di ricerca, costruzione, valutazione, monitoraggio e valutazione, gestione ed elaborazione di programmi e progetti che utilizzano l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) in conformità con i regolamenti o gli accordi di un trattato internazionale sull'APS firmato tra un'agenzia vietnamita autorizzata e un'agenzia straniera.

Le autorità vietnamite stanno diventando più severe in materia di permessi di lavoro.

Permessi di soggiorno temporanei

Gli stranieri in possesso di un permesso di lavoro valido per un anno o più, così come i dirigenti, possono ottenere una *Temporary Residence Card* (TRC) che viene rilasciata dall'agenzia per l'immigrazione del Ministero della Pubblica Sicurezza ed è valida da uno a cinque anni a seconda del tipo di visto.

Le persone a cui è stato concesso un TRC possono entrare e uscire dal Vietnam senza visto entro i termini di validità dello stesso.

Possono ottenere un TRC i titolari di un visto di lavoro, i membri dei consigli di amministrazione, i legali rappresentanti delle filiali aziendali e i rappresentanti degli uffici di rappresentanza delle imprese straniere in Vietnam.

Permessi di soggiorno permanente

Un lavoratore straniero con residenza legale in Vietnam può anche richiedere un Permesso di Residenza Permanente (PRC); tuttavia, è soggetto alle seguenti condizioni:

L'espatriato lavora per lo sviluppo del Vietnam e riceve un riconoscimento o un titolo dal governo.

- › l'espatriato risiede in Vietnam per tre o più anni consecutivi ed è mantenuto da un genitore, un coniuge o un figlio cittadino vietnamita con residenza permanente in Vietnam; e
- › l'espatriato è uno scienziato o un esperto straniero raccomandato dal capo di un'agenzia ministeriale o governativa.

4.3. Contratti di lavoro in Vietnam

Secondo il nuovo codice del lavoro, entrato in vigore nel gennaio 2021, ora esistono solo due tipi di contratti di lavoro:

- › a tempo indeterminato - Un contratto in cui le due parti non stabiliscono la durata e il momento della sua risoluzione.
- › a tempo determinato - Le due parti stabiliscono la durata di un periodo compreso tra 12 e 36 mesi e il momento della sua cessazione.

Se un dipendente continua a lavorare dopo la scadenza del suo contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto deve essere rinnovato entro 30 giorni dalla data di scadenza o diventerà un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, i contratti elettronici sono ora ufficialmente riconosciuti e hanno la stessa validità di quelli in forma scritta. Anche il contratto di lavoro verbale è riconosciuto, purché abbia una validità inferiore a un mese.

Un contratto di lavoro deve contenere disposizioni quali il settore di lavoro, l'orario di lavoro, le pause di riposo, il salario, la sede di lavoro, la durata del contratto, le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro e l'assicurazione sociale.

Sia il datore di lavoro che il lavoratore possono recedere unilateralmente da un contratto. È richiesto un preavviso di 45 giorni per i contratti a tempo indeterminato e di 30 giorni per i contratti a tempo determinato. In alcuni casi il datore di lavoro dovrà discutere il recesso con il comitato esecutivo del sindacato.

Le aziende che impiegano dieci o più persone devono avere una copia del regolamento aziendale o del regolamento interno del lavoro registrato presso il dipartimento provinciale del lavoro. I regolamenti del lavoro aziendale includono informazioni quali gli orari di lavoro e di riposo, le regole e gli ordini in azienda, la sicurezza del lavoro, l'igiene sul posto di lavoro, la protezione dei beni, la riservatezza degli affari e della tecnologia e i metodi di sanzione, per citarne alcuni.

Licenziamento e pagamento delle indennità in Vietnam

In caso di risoluzione di un contratto di lavoro, il datore di lavoro può essere tenuto a versare un'indennità di licenziamento al dipendente in questione. La natura dell'indennità di licenziamento dipende dal salario di un determinato dipendente, dalla quantità di tempo in cui il dipendente in questione ha lavorato nella sua posizione attuale e dal periodo di tempo in cui il dipendente è stato coperto dall'assicurazione sociale.

Possono beneficiare dell'indennità di licenziamento tutti i dipendenti che lavorano per un'azienda da almeno 12 mesi.

Secondo il Codice del lavoro vietnamita, l'indennità di licenziamento ammonta a mezzo mese di salario per ogni anno di lavoro.

Compensazione salariale

In Vietnam esistono due tipi di salario minimo. Il primo tipo è il salario minimo comune di 1.490.000 VND (~64 dollari), utilizzato per calcolare gli stipendi dei dipendenti delle organizzazioni e delle imprese statali, nonché per calcolare il contributo sociale per tutte le imprese (il contributo sociale massimo è pari a 20 volte il salario minimo comune). Il secondo tipo di salario minimo è utilizzato per i dipendenti di tutte le imprese non statali, in base alle zone definite dal governo.

Per i dipendenti vietnamiti che lavorano in Vietnam presso aziende straniere, la retribuzione viene stabilita tramite trattative tra le due parti. Tuttavia, il compenso non deve essere inferiore al salario minimo mensile stabilito dal governo.

Le ore di lavoro straordinario vengono retribuite in base alla retribuzione oraria in vigore. L'aliquota di compensazione degli straordinari nei giorni feriali (diurni) è del 150%, nei fine settimana (diurni) del 200%, nei giorni festivi o di ferie retribuite del 300%, nei giorni feriali (notturni) del 30% in più rispetto alle tariffe sopra evidenziate.

Gli stipendi pagati al personale vietnamita che lavora per aziende straniere devono essere specificati in Dong vietnamiti. I datori di lavoro stranieri possono stabilire le tariffe salariali sia in Dong vietnamiti che in Dollari USA, ma gli stipendi basati in Dollari USA devono essere convertiti in Dong vietnamiti.

In generale, il pacchetto salariale mensile tipico di un dipendente comprende il salario lordo e i contributi assicurativi obbligatori. L'imposta sul reddito delle persone fisiche (PIT) viene riscossa sul saldo dopo la deduzione dei contributi assicurativi obbligatori.

Tipi di bonus

I bonus vengono assegnati ai dipendenti in base ai guadagni e alle prestazioni dell'azienda e come incentivo alla produttività dell'azienda. Esistono vari tipi di bonus che un'azienda può concedere ai propri dipendenti nel corso dell'anno.

La tredicesima mensilità viene solitamente concessa come una sorta di "bonus annuale" dalle aziende locali e straniere in Vietnam ai dipendenti che hanno lavorato con l'azienda per almeno un anno. I dipendenti che lavorano in un'azienda da meno di un anno ricevono in genere un bonus proporzionale al periodo di lavoro effettivo.

Inoltre, esiste anche un bonus speciale chiamato "bonus del Capodanno lunare" (o "bonus Tet") che viene spesso pagato ai dipendenti prima della partenza per le vacanze del Capodanno lunare.

I dipendenti possono ricevere inoltre bonus minori in occasione di festività o altri giorni speciali (ad esempio, la Giornata internazionale del lavoro o la Festa nazionale). I dirigenti e altri dipendenti di valore possono ricevere bonus anche in questi giorni, anche sotto forma di certificati azionari con un periodo di maturazione, per cui le azioni corrispondenti possono essere vendute solo dopo che il dipendente ha lavorato per l'azienda per un certo periodo di tempo.

In Vietnam tutti gli stipendi e i bonus sono soggetti alla Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (*Personal Income Tax*).

Indennità e benefici

Oltre allo stipendio e ai bonus, un dipendente può avere diritto a diversi tipi di indennità e benefici monetari o non monetari volti a trattenere il personale. Alcuni di questi sono soggetti a Imposte sul Reddito. I benefit tassabili includono:

- › affitto dell'alloggio;
- › pagamenti per energia, acqua e servizi associati per i dipendenti, che ammontano a più del 15% del loro reddito imponibile totale;
- › indennità di trasporto;
- › premi per l'assicurazione sulla vita;
- › servizi di assistenza sanitaria;
- › spese di rappresentanza; e

- › tasse sportive/atletiche o quote di iscrizione a golf club, campi da tennis e altri club esclusivi.

Gli importi forfettari prefissati (o “khoan chi”) per le chiamate telefoniche e i servizi, la cancelleria, le uniformi e le diarie non sono soggetti ad imposte se rientrano nei livelli stabiliti dai regolamenti di riferimento.

Gli stranieri che lavorano in Vietnam sono inoltre esentati dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (PIT) su vari benefici, come l'indennità di trasferimento per gli spostamenti nel Paese, il biglietto aereo per il Paese d'origine e le tasse scolastiche per i figli.

4.4. Obblighi fiscali per i dipendenti dell'azienda

Oltre alle normative di base sui contratti di assunzione e sulla retribuzione monetaria, esistono leggi specifiche che regolano la riscossione delle imposte e il pagamento della previdenza sociale per i dipendenti. Il datore di lavoro deve esserne a conoscenza ed essere pronto a riconoscere le detrazioni effettuate sulle buste paga dei dipendenti.

Ritenuta per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

In generale, un tipico pacchetto salariale mensile comprende il salario lordo e l'assicurazione sociale obbligatoria. L'imposta sul reddito delle persone fisiche (PIT) sarà applicata sul saldo dopo aver dedotto i contributi sociali obbligatori.

La legge vietnamita sull'imposta sul reddito delle persone fisiche riconosce dieci diverse categorie di reddito, con una serie di deduzioni, aliquote ed eccezioni diverse applicabili a ciascuna di esse.

Si definisce residente fiscale chi risiede in Vietnam per 183 giorni o più nell'anno solare o in un periodo di 12 mesi consecutivi dalla data di arrivo.

I residenti fiscali sono soggetti a PIT sui loro redditi da lavoro dipendente a livello mondiale, indipendentemente dal luogo in cui il reddito è pagato o percepito, con aliquote progressive dal 5% a un massimo del 35%. I contribuenti non residenti sono soggetti alla PIT con un'aliquota forfettaria del 20% sui loro redditi di origine vietnamita.

Le aziende effettuano il versamento della PIT per conto dei propri dipendenti all'inizio dell'anno per il reddito imponibile dell'anno precedente.

Esenzioni fiscali

In Vietnam, le persone straniere possono essere esentate dalla tassazione per alcune prestazioni lavorative. Queste esenzioni includono:

- › assegno di trasferimento una tantum per gli stranieri che si trasferiscono in Vietnam;
- › voli aerei di andata e ritorno pagati una volta all'anno dai datori di lavoro per i dipendenti stranieri in congedo annuale; e
- › tasse scolastiche per l'istruzione generale o rette pagate dal datore di lavoro per i figli degli espatriati che studiano in Vietnam.

Pagamento delle imposte

Le imprese a capitale straniero (FIE) devono effettuare il versamento della Imposta sul Reddito per conto dei propri dipendenti all'inizio dell'anno per i redditi imponibili dell'anno precedente.

Se un dipendente ha più di una fonte di reddito e desidera effettuare autonomamente il versamento delle imposte, le FIE possono rilasciare un certificato di detrazione su richiesta del dipendente stesso. Se il contratto di lavoro di un espatriato in Vietnam scade prima della fine dell'anno solare, il dipendente deve effettuare il versamento delle imposte prima del rientro.

Il contribuente paga l'Imposta sul reddito delle persone fisiche alla tesoreria statale in due modi: in contanti o tramite bonifico bancario. Il contribuente può pagare in contanti direttamente alla tesoreria statale per ricevere la quietanza dai funzionari statali. Altrimenti, può trasferire il denaro su un conto bancario dell'ufficio delle imposte presso la tesoreria statale. La scadenza per il pagamento dell'imposta è la stessa per la presentazione della dichiarazione, ovvero non oltre 90 giorni dalla fine dell'anno solare.

Fondi di assicurazione sociale

In Vietnam esistono tre tipi di previdenza sociale obbligatoria che devono essere coperti dalle imprese straniere che vogliono assumere personale locale:

- › assicurazione sociale;
- › assicurazione sanitaria; e
- › assicurazione contro la disoccupazione.

I contributi minimi obbligatori sono richiesti sia al datore di lavoro che al dipendente. Tutte le aziende nazionali e straniere che operano in Vietnam sono tenute a pagare queste assicurazioni sociali per tutti i dipendenti con contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a tre mesi o contratti di lavoro a tempo indeterminato.

I datori di lavoro si registrano e pagano mensilmente i contributi assicurativi per conto dei propri dipendenti presso il Dipartimento provinciale del lavoro, degli invalidi e degli affari sociali (DoLISA).

Stipendio Minimo di Base USD 1.295	Contributo del datore di lavoro	Contributo dei dipendenti
Assicurazione sociale	17%	8%
Assicurazione sanitaria	3%	1,5%
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	0,5%	

I contributi sono determinati in base allo stipendio o al salario mensile dei dipendenti. Anche se gli importi da versare variano a seconda della retribuzione di un dipendente, il tetto salariale per il calcolo dei contributi è imposto a 20 volte il salario minimo comune per l'assicurazione sociale e sanitaria (attualmente 29.800.000 VND (1.300 dollari)) e 20 volte il salario minimo regionale per l'assicurazione contro la disoccupazione (88.400.000 VND pari a circa 3.800 dollari a seconda della regione).

L'assicurazione sociale copre le prestazioni dei dipendenti, tra cui il congedo di malattia, il congedo di maternità, le indennità per infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'indennità pensionistica e l'indennità di morte. L'assicurazione sanitaria dà diritto a una visita medica e a trattamenti ospedalieri e ambulatoriali presso strutture mediche autorizzate.

L'assicurazione contro la disoccupazione, che sostituisce l'indennità di licenziamento, viene versata ai dipendenti in misura che dipende dal periodo di tempo per il quale essi e i loro precedenti datori di lavoro vi hanno contribuito. L'indennità mensile di disoccupazione è pari al 60% del salario medio degli ultimi sei mesi di lavoro.

Il salario soggetto al contributo per l'assicurazione sociale è quello definito dal contratto di lavoro, ma è limitato a 20 volte il salario minimo per i contributi per l'assicurazione sociale stabilito dal governo.

Attualmente, il salario massimo per i contributi all'assicurazione sociale è di 1.295 dollari.

Una volta scaduto il rapporto di lavoro in Vietnam, il lavoratore straniero può richiedere all'agenzia per l'assicurazione sociale un pagamento una tantum sull'importo versato, nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze:

- raggiungimento dell'età pensionabile, senza aver interamente versato i contributi previdenziali per i 20 anni previsti;

- › affetto da grave patologia quale il cancro, la poliomielite, l'HIV o altre malattie regolamentate dal Ministero della Salute;
- › soddisfacimento delle condizioni per la pensione, ma non più residente in Vietnam; e
- › risoluzione del contratto di lavoro o scadenza del permesso di lavoro senza rinnovo.

5. Forme di incentivazione ed aiuti agli investitori e alle imprese¹

Il Ministero della Programmazione degli Investimenti (MPI) è l'organo responsabile della concessione di incentivi agli investimenti.

Generalmente consistono in aliquote fiscali preferenziali (aliquote fiscali ridotte) ed esenzioni fiscali (esenzione fiscale per un periodo determinato o per tutta la durata del progetto) determinati sulla base di quattro fattori: settore, ubicazione, dimensione dell'investimento e altri.

5.1. Agevolazioni per settori

- › Le imprese che effettuano nuovi investimenti in settori legati alla tecnologia, all'abbigliamento, alle calzature, alle automobili, alla produzione di beni non a livello nazionale e di beni che soddisfano gli standard di qualità dell'UE, sono soggetti ad un'imposta del 10% per 15 anni. Questo periodo comprende anche una esenzione (*tax holiday*) per i primi 4 anni e una riduzione del 50% dell'aliquota CIT per i 9 anni successivi.
- › Le imprese che operano nei settori dell'istruzione e della formazione, della sanità, dello sport, della cultura e dell'ambiente hanno un'aliquota fiscale del 10% per l'intera durata del progetto.
- › Le imprese che ricavano il loro reddito dalle attività agricole prescritte e da quelle correlate possono beneficiare di un'aliquota fiscale del 15% per l'intera durata del loro progetto. Anche per le imprese che producono attrezzature per determinati settori agricoli è previsto un incentivo fiscale sotto forma di un'aliquota agevolata pari al 17% per l'intera durata del progetto.

¹ Fonte: Vietnam Briefing prodotta da Dezan Shira & Associates.

5.2. Agevolazioni per ubicazione

- › Le imprese che operano in aree estremamente difficili, zone economiche speciali (SEZ) o zone ad alta tecnologia (HTZ) sono tassate al 10% per i primi 15 anni dalla produzione di reddito. Questo periodo comprende anche una *tax holiday* per i primi 4 anni, seguita da una riduzione del 50% per i 9 anni successivi.
- › Le imprese che operano in aree difficili sono tassate al 17% per 10 anni dalla produzione di reddito. Questo periodo comprende anche una *tax holiday* per i primi 2 anni, seguita da una riduzione del 50% per i 4 anni successivi.
- › Le imprese che operano nei parchi industriali possono beneficiare di 2 anni di *tax holiday*, seguiti da una riduzione del 50% della CIT per i 4 anni successivi.

5.3. Agevolazioni per progetti

- › Progetti di produzione con un capitale di investimento superiore a 6.000 miliardi di VND (261 milioni di dollari) investiti entro 3 anni dalla concessione della licenza:
 - le entrate minime sono pari a 10.000 miliardi di VND all'anno entro il 4 anno di attività; oppure
 - l'organico minimo è di 3.000 persone al massimo entro il 4 anno di attività.
- › Progetti di produzione con un capitale di investimento superiore a 12.000 miliardi di VND erogati entro 5 anni dalla concessione della licenza e che prevedono l'utilizzo di alta tecnologia.

Gli investimenti che soddisfano uno dei due criteri sono soggetti ad un'aliquota CIT pari al 10% per 15 anni. Queste aziende possono inoltre beneficiare di una *tax holiday* per i primi 4 anni, seguita da una riduzione del 50% dell'aliquota CIT per i 9 anni successivi.

Altre agevolazioni e incentivi speciali

Altre agevolazioni possono consistere in esenzioni dai dazi all'importazione, esenzione delle imposte sull'affitto dei terreni, se vengono soddisfatti determinati criteri.

Più recentemente, il Primo Ministro ha emanato la Decisione 29/2021/QĐ-TTg che al fine di promuovere il processo di trasferimento tecnologico stabilisce i livelli, la durata e le condizioni per l'applicazione degli incentivi speciali per i progetti di investimento, concessi in base al soddisfacimento dei criteri previsti dalla legge in materia di capitale

di investimento, alta tecnologia, trasferimento tecnologico, valore aggiunto e partecipazione alla catena del valore delle imprese vietnamite.

6. Gli accordi di libero scambio e la strategia del Vietnam

Come si è avuto modo di accennare nel primo capitolo dedicato al Sistema Italia, gli accordi di libero scambio (*Free Trade Agreements* - FTA) rappresentano particolari condizioni di vantaggio da attuarsi negli scambi commerciali concordati tra due o più Paesi. Queste condizioni determinano, tra l'altro, l'ammontare di tariffe e dazi applicabili alle importazioni ed alle esportazioni tra i Paesi coinvolti nel FTA. Il 2007 ha segnato un passo significativo per il Vietnam², che ha aderito all'Organizzazione Mondiale del Commercio³ e che, successivamente, ha stipulato numerosi accordi di libero scambio ritagliandosi una posizione di rilievo nello scacchiere del commercio internazionale.

Specialmente negli ultimi anni, il Vietnam ha stipulato accordi commerciali bilaterali con Paesi di tutto il mondo. Innanzitutto in qualità di Paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), il Vietnam ha partecipato a diversi accordi di libero scambio che il blocco commerciale regionale ha sottoscritto e ratificato. In aggiunta, negli ultimi anni, il Paese ha stipulato numerosissimi accordi commerciali di tipo "bilaterale".

OVERVIEW OF VIETNAM's FTAs WITH OTHER PARTNERS	
1.	Vietnam - Japan Economic Partnership Agreement (EPA) Status: signed in December 2008, in force since 1 October 2009
2.	Vietnam - Chile FTA Status: signed on 11 November 2011, in force since 1 January 2014
3.	Comprehensive and Progressive Agreement on Trans-Pacific Partnership Status: signed in 8 March 2018, seven including Vietnam have ratified the CPTPP by January 2019 Members: Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, New Zealand, Peru, Singapore, Malaysia, Mexico and Vietnam
4.	Vietnam - Eurasia Economic Union Status: signed on 29 May 2015, will enter into force 60 days after the final member country ratifies the FTA Members: Vietnam, Russia, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan and Kazakhstan
5.	Vietnam - EFTA (European Free Trade Association) Status: negotiations launched in April 2012, still going on Members: Vietnam, Switzerland, Iceland, Norway and Lichtenstein
6.	Vietnam - South Korea Status: signed on 5 May 2015, in force since 20 December 2015
7.	Vietnam - European Union FTA Status: concluded in December 2015; in force since 1 August 2020

2 Il Vietnam ha iniziato le sue politiche di rinnovamento dal 1986 con il cosiddetto "doi moi".

3 World Trade Organization - WTO.

ASEAN FTAs

1.	ASEAN Free Trade Area Status: signed, in effect since 30 January 2003
2.	ASEAN – China FTA Status: signed, in effect 2003
3.	ASEAN – Japan FTA Status: in effect since December 2009
4.	ASEAN – India FTA Status: in effect since January 2010
5.	ASEAN – Australia and New Zealand FTA Status: in effect since January 2010 (Laos, Cambodia and Indonesia in effect since 2011 and 2012)
6.	ASEAN – South Korea FTA Status: Trade in goods chapters signed in August 2006; trade in services signed in November 2007

Fonte: Guide to the EU-Vietnam free trade agreement (europa.eu)

La sottoscrizione dei numerosi accordi di libero scambio fa parte della strategia di crescita economica del Vietnam, che prevede un progressivo spostamento dei suoi affari commerciali dall'esportazione di prodotti manifatturieri a basso valore aggiunto e beni primari verso beni ad alta tecnologia più complessi come elettronica, macchinari, veicoli e dispositivi medici.

La stessa strategia prevede che questa transizione dovrà realizzarsi attraverso diverse modalità. In primo luogo mediante la diversificazione degli approvvigionamenti lungo reti commerciali più ampie nonché attraverso importazioni di beni intermedi con minore impatto in termini di costo (in virtù delle previste riduzioni di tariffe e dazi) che dovrebbero, così, aumentare la competitività delle esportazioni vietnamite.

In seconda battuta, la collaborazione con aziende straniere in grado di trasferire competenze e tecnologia necessarie favorirà il “salto” verso produzioni ad alto valore aggiunto. Il progressivo trasferimento di competenze e tecnologia ha favorito – e continuerà a supportare – l'incremento della produttività della forza lavoro locale e le esportazioni del Paese.

Tali sofisticate pratiche commerciali e tecnologie aiuteranno a incrementare la produttività del lavoro vietnamita e ad espandere la capacità di esportazione del paese.

Con i recenti accordi commerciali come l'Accordo Globale e Progressivo per il Partenariato Trans-Pacifico (*Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* - CPTPP), l'accordo di libero scambio tra UE e Vietnam (EVFTA), l'accordo di libero scambio tra Regno Unito e Vietnam (UKVFTA), nonché il Partenariato Economico Globale Regionale (*Regional Comprehensive Economic Partnership* - RCEP), il Vietnam sembra

aver compreso in pieno l'importanza di un'integrazione del commercio internazionale al di fuori dell'ASEAN.

Tali accordi consentiranno al Vietnam di trarre vantaggio dalle tariffe ridotte, sia all'interno della Comunità economica dell'ASEAN (AEC) sia nel commercio con UE e Stati Uniti, e di attirare gli investimenti stranieri per produrre in Vietnam ed esportare verso partner al di fuori dell'ASEAN.

La partecipazione del Vietnam a questi accordi commerciali garantirà, tra l'altro, l'allineamento della normativa locale con gli standard internazionali, dai diritti dei lavoratori alla protezione ambientale. In questo scenario, sia il CPTPP che l'EVFTA prevedono che il Vietnam si conformi agli standard dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Chan Lee, direttore dell'OIL in Vietnam, osserva che gli accordi di libero scambio costituiscono un'opportunità per modernizzare la normativa locale in tema di lavoro nonché il sistema di relazioni industriali in Vietnam.

6.1. L'accordo di libero scambio tra UE e Vietnam

I negoziati tra l'UE e il Vietnam per l'accordo su commercio e investimenti sono stati avviati nel giugno 2012 e si sono conclusi ufficialmente nel 2015

L'accordo di libero scambio tra UE e Vietnam rientra nella più ampia strategia dell'UE per la facilitazione degli scambi con i paesi asiatici, che in seguito all'interruzione delle negoziazioni per un accordo regionale con l'area denominata ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico), è stata portata avanti tramite accordi bilaterali con i singoli paesi dell'area.

A seguito del parere della Corte di Giustizia dell'UE che ha escluso dalla competenza esclusiva UE gli investimenti esteri diversi da quelli diretti e la risoluzione delle controversie fra Stato e investitori, la Commissione ha proceduto alla suddivisione del trattato in due accordi distinti: accordo di Libero Scambio/ALS da una parte e accordo di Protezione degli Investimenti/IPA dall'altra. L'IPA, la cui base giuridica è mista, dovrà essere ratificato dai parlamenti nazionali per poter entrare in vigore.

Il testo dell'accordo di libero scambio (ALS) è stato pubblicato il primo febbraio del 2016 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2020, dopo l'approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo⁴. Si tratta del terzo accordo concluso con un Paese asiatico⁵ e, no-

⁴ Per il testo aggiornato: <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content/accordo-di-libero-scambio-ue-vietnam>.

⁵ Gli altri due Paesi sono Corea del Sud e Singapore.

nostante sia stato negoziato con un Paese in via di sviluppo, ha natura simmetrica ovvero con impegni equilibrati delle due Parti.

Per riassumerne i contenuti, l'Accordo prevede un tasso di liberalizzazione del 99% delle linee tariffarie, da realizzarsi in un periodo transitorio più lungo per il Vietnam (massimo 10 anni) rispetto a quelli previsti per l'UE (massimo 7 anni). Nel caso dell'Italia, la sola abolizione dei dazi (che in Vietnam si aggirano in media sul 9,1%), dovrebbe determinare un aumento del 3,1% dell'export verso il Vietnam e del 2,3% dei flussi di importazioni.

L'impatto effettivo di tale accordo svilupperà i suoi effetti con tempistiche diverse sui diversi settori: in particolare, per i prodotti industriali esportati in Vietnam, l'azzeramento dei dazi avverrà in 10 anni per l'automotive, in 7 anni per il comparto dei macchinari, apparecchiature, prodotti chimici e farmaceutici, mentre per il settore tessile il "dazio zero" è previsto già dall'entrata in vigore dell'accordo.

Anche il settore agroalimentare, che scontava dazi fino al 50%, vedrà una graduale liberalizzazione dei prodotti esportati.

Una speculare gradualità temporale, ancorché disallineata nei tempi, è prevista anche per quanto riguarda le importazioni nell'UE, con l'abbattimento daziario per i prodotti industriali c.d. "sensibili" prevista all'entrata in vigore, oppure a 3 anni (per le voci meno sensibili) fino a 5-7 anni (per i prodotti più sensibili). Il tessile è stato tutelato mantenendo la regola di origine della doppia trasformazione, con la sola eccezione del cumulo con i prodotti originari della Corea del sud, altro partner di ALS con l'UE.

Alcune sensibilità agricole dell'UE (in particolare riso, zucchero, tonno in scatola e pollame) sono protette con contingenti tariffari (TRQ).

L'accordo contempla aspetti riguardanti anche il mercato dei servizi in cui sono stati raggiunti risultati positivi in quanto è stato concordato il principio di non-discriminazione, nei confronti degli operatori stranieri che sono equiparati a quelli nazionali, con riferimento a servizi marittimi internazionali, servizi di distribuzione, servizi postali, servizi di telecomunicazione, servizi ambientali, servizi bancari.

Risultati ambiziosi sono stati raggiunti nel settore degli appalti pubblici con riferimento alle infrastrutture, strade e porti, così come nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale, con piena protezione dei marchi, brevetti, copyright e diritti di design. Particolare attenzione è posta alle 169⁶ "Indicazioni Geografiche" inserite nella lista UE in quanto ne è prevista la piena protezione attraverso l'accordo, accompagnata da un divieto di evocazione ed obbligo di origine. Purtroppo per alcune è prevista una coesistenza con

6 Di queste 38 sono italiane.

altre tipologie generiche⁷ che possono trarre in inganno il consumatore, è però prevista la possibilità di inserire ulteriori indicazioni geografiche in futuro.

Anche nel campo delle barriere non tariffarie l'accordo apporta delle notevoli novità e in tal senso il Vietnam ha assunto formale impegno a semplificare le procedure doganali.

Infine, UE e Vietnam hanno concordato una estesa lista di impegni in materia di sviluppo sostenibile⁸; l'obbligo a non derogare alle norme ambientali e del lavoro al fine di attrarre investimenti e incrementare gli scambi; la promozione della responsabilità sociale di impresa; specifici impegni sia sul tema del cambiamento climatico che relativi alla conservazione e gestione sostenibile della biodiversità.

6.2. Regole di origine

Per beneficiare delle agevolazioni daziarie previste dall'accordo è necessario che i prodotti possano essere qualificati come "originari" dell'una o dell'altra parte, ossia dovranno rispettare le specifiche regole di origine preferenziale sulla base della classificazione doganale, nonché gli ulteriori requisiti previsti dall'Accordo e nel relativo Allegato II al Protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Può essere utile ricordare che si considerano prodotti originari di una parte:

- i prodotti "interamente ottenuti" in una parte ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo (prodotti interamente ottenuti);
- i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto nella parte interessata di "lavorazioni o trasformazioni sufficienti" ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo (prodotti sufficientemente lavorati o trasformati).

I prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'Allegato II del Protocollo di origine che prevede una serie di regole tra cui la regola di tolleranza e la regola del

⁷ Per i prodotti italiani, ad esempio, è prevista la coesistenza tra "parmigiano reggiano" e "parmesan".

⁸ Tra cui l'attuazione degli standard lavorativi dell'OIL, la ratifica delle Convenzioni OIL e degli accordi ambientali multilaterali.

cumulo, il principio di territorialità e non modificazione e il *duty drawback*⁹, alle quali si rimanda per le specifiche tipologie¹⁰.

6.3. Prove dell'origine

Per attestare l'origine preferenziale, e quindi poter beneficiare delle agevolazioni daziarie sopra richiamate, gli esportatori devono presentare delle idonee prove secondo quanto previsto dall'art. 15 del Protocollo 1:

- › certificato di origine;
- › dichiarazione su fattura rilasciata da un esportatore (autorizzato, se il valore dell'operazione supera l'importo di Euro 6.000);
- › attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nella banca dati REX.

Al contrario, ma solo in via provvisoria, gli importatori UE potranno invece importare con preferenza prodotti vietnamiti muniti di idoneo certificato EUR ¹¹. Non appena il Vietnam notificherà all'UE l'applicazione del sistema REX, l'idonea prova dell'origine sarà costituita solamente dalla dichiarazione di origine debitamente compilata da un esportatore vietnamita autorizzato o registrato in conformità alla pertinente legislazione.

9 La regola del “*duty drawback*” prevede che, nell'ambito di un accordo di origine preferenziale, i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari, per i quali sia rilasciata o compilata una dichiarazione di origine preferenziale, non siano soggetti a restituzione o esenzione dai dazi.

10 L'art. 3 del Protocollo 1 prevede inoltre, oltre al cumulo bilaterale, la possibilità di utilizzare il Cumulo con la Corea del Sud e il cumulo con i Paesi dell'ASEAN in relazione ad alcuni prodotti.

11 Rilasciato dal Ministero per l'Industria e il Commercio del Vietnam.

Composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Presidente

Elbano de Nuccio

Vice Presidente

Michele de Tavonatti

Consigliere Segretario

Giovanna Greco

Consigliere Tesoriere

Salvatore Regalbuto

Consiglieri

Gian Luca Ancarani

Marina Andreatta

Cristina Bertinelli

Aldo Campo

Rosa D'Angiolella

Fabrizio Escheri

Gian Luca Galletti

Cristina Marrone

Maurizio Masini

Pasquale Mazza

David Moro

Eliana Quintili

Antonio Repaci

Pierpaolo Sanna

Liliana Smargiassi

Giuseppe Venneri

Gabriella Viggiano

CNDCEC

Piazza della Repubblica, 59

00185 - Roma

Tel. 06.47863300

Fax. 06.47863349

E-mail info@commercialisti.it

Web. www.commercialisti.it

Composizione della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Segretario Generale

Elbano de Nuccio

Consiglieri

Luigi Accordino

Giovanni Fabio Aiello

Giovanni D'Antonio

Andrea Manna

Mauro Nicola

Antonio Soldani

Giuseppe Tedesco

Antonio Tuccillo

FNC

Piazza della Repubblica, 68

00185 - Roma

Tel. 06.4782901

Fax. 06.4874756

E-mail info@fncommercialisti.it

Web. www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it

Composizione dell'AICEC

Amministratore Unico

Giovanni Gerardo Parente

Componenti del Comitato di Presidenza

Giovanni Cappietti

Francesca Coccia

Francesco Corbello

Michele Locuratolo

Paolo Perotto

Gaetana Rota

Donatella Vitanza

Gruppo di lavoro AICEC "Guida"

Giovanni Cappietti

Francesca Coccia

Gaetana Rota

Donatella Vitanza

Andrea Volpe